



AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE,
VALLE DEI LAGHI, s.cons. a r.l.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Sommario

Introduzione	4
---------------------------	----------

PARTE GENERALE

1. La Normativa di riferimento ed i principi generali del controllo preventivo	6
---	----------

La responsabilità amministrativa	6
I reati perseguiti	6
I destinatari	9
Le condizioni affinché scatti la responsabilità	10
Le sanzioni applicabili	10
L'esonero dalla responsabilità	10

2. Il modello adottato da A.P.T.	12
---	-----------

Struttura organizzativa	14
Sistema di deleghe e procure	16

3. L'organismo di vigilanza (O.D.V.) in A.P.T.	25
---	-----------

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	25
Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	25
Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	25
Attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali	26
Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	26
Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello.....	27

4. CODICE ETICO dell'Azienda per il Turismo di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi	28
---	-----------

1. Introduzione	30
2. Principi etici di APT	31
3. Obbligo di informazione e formazione ed impegno alla diffusione del Codice etico e di comportamento	33
4. Valore contrattuale del Codice etico	33
5. Ambito soggettivo di applicazione del Codice etico	33
6. Regole generali di comportamento	34
7. Gestione di APT	36
8. Rapporti con gli Stakeholders	42
9. Rapporti con gli Enti Locali di riferimento	43
10. Rapporti con il pubblico	43
11. Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali ed Associazioni	44
12. Rapporti con i Mass-media	44
13. Controllo sull'applicazione del Codice	44
14. Sanzioni	45

5. Sistema disciplinare	46
--------------------------------------	-----------

1. CATALOGO DEI REATI ex D. Lgs. 231/2001	51
2. Individuazione reati potenziali in A.P.T.	129
3. Selezione e mappatura delle aree a rischio	135
4. Funzioni e posizioni organizzative sensibili	136
5. Criteri e misure di prevenzione generali	137
6. Protocolli di controllo e di prevenzione specifici	139
7. Schede di dettaglio	143
 ALLEGATI	
<u>Parte 1</u>	
Regolamento vendite e acquisti	167
Regolamento di ricerca e selezione del personale	177
Organizzazione trasparente	180
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza nominato ex d.Lgs. 231/2001	182
 <u>Parte 2</u>	
Atto costitutivo A.P.T.	187
Statuto A.P.T.	201
Verbale Assembleare di modifiche statutarie dd. 21/12/2018, Atto n. 961, Rep. 1306, notaio dott. L. Riviaccio	212
Atto d'acquisto ramo d'azienda Trento Fiere	217
Acquisizione marchio "Mercatino di Natale di Trento"	222
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	226

La previsione di una responsabilità amministrativa in sede penale degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

Detto art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di tale responsabilità.

In attuazione alla delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. N. 231/2001.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante **“Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”** - emanato, in origine, principalmente per colpire la corruzione dei funzionari pubblici, - ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa dipendente da reato di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane pure penalmente responsabile).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, solo gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

Con questa radicale innovazione normativa né l'Ente, né l'Azienda, né i soci delle società o associazioni, possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, induce i soggetti che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente (soci, associati ecc.) al controllo sulla regolarità e sulla legalità dell'operato sociale.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000): Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli art. 24 (indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.Lgs n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Ed in effetti, il contenuto di tale relazione si è presto concretizzato, giacché numerosi interventi normativi successivi hanno esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

PARTE GENERALE



1. La Normativa di riferimento ed i principi generali del controllo preventivo

La responsabilità amministrativa

Come anticipato, con il decreto 231 è stata introdotta anche in Italia, la responsabilità amministrativa in sede penale (perché dipendente da reato) di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane pure penalmente responsabile).

È la stessa normativa che specifica i reati che comportano la responsabilità dell'Azienda, e che possono essere commessi sia dai vertici aziendali, che da soggetti loro sottoposti.

Tuttavia, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente Documento, lo stesso decreto indica alcuni "accorgimenti" per limitare o eliminare la responsabilità della società o dell'Ente, consistenti nello specifico, nell'adozione di "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dalla legge.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, d'ora innanzi "decreto 231", rappresenta l'attuazione nell'ambito dell'ordinamento italiano, delle convenzioni internazionali, richiamate in epigrafe, aventi ad oggetto tra l'altro, la lotta alla corruzione dei funzionari pubblici, nonché la tutela degli interessi finanziari della comunità europea.

Esso rappresenta quindi lo strumento legislativo attraverso il quale il nostro paese ha condiviso lo sforzo svolto alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di criminalità realizzati nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o, più in generale, a beneficio degli enti collettivi.

La spinta innovativa del decreto 231 si fonda sul superamento del principio "*societas delinquere non potest*", in quanto afferma la previsione di una autonoma responsabilità della società di fronte alla commissione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti legittimati ad agire nell'interesse della società stessa.

In particolare la società sarà chiamata a rispondere delle responsabilità introdotte con il decreto 231, laddove sia configurabile in capo alla stessa una totale inerzia, o comunque un'inefficace adozione di misure organizzative dirette ad evitare la commissione dei reati previsti da parte dei propri dipendenti.

I reati perseguiti

I reati contemplati dalla normativa in oggetto e potenzialmente di interesse per APT sono:

Sezione 1: Reati commessi a danno della Pubblica amministrazione

(artt. 24 e 25 DLGS 231/01)

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico, o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-ter c.p.)
- frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente pubblico

- (art. 640-ter c.p.);
- concussione
(art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, in atti giudiziari e circostanze aggravanti, istigazione alla corruzione
(art. 318 c.p., 319, 319-bis, 321, 322 c.p.)

Sezione 2: reati societari

(art. 25-ter D.Lgs 231/01, così come modificato dal D. Lgs 11.4.2002, n. 61 art. 3)

- false comunicazioni sociali
(art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
(art. 2622 comma 1 e 3 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
(art. 2624, comma 1 e 2 c.c.)
- Impedito controllo
(art. 2625 comma 2 c.c.);
- formazione fittizia del capitale
(art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti
(art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve
(art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni e quote sociali o della società da controllare
(art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori
(art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
(art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea
(art. 2636 c.c.);
- aggio
- (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi
(art. 2629 bis cc., così come modificato dalla L. 28.12.2005 n. 262 art. 31);

Sezione 3: delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (L. 03.08.2007, n. 123 art. 9):

- omicidio colposo
(art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose
(art. 590 c.p.);

Sezione 4: delitti informatici e trattamento illecito dei dati

(D.lgs 231/01 art. 24-bis ex L. 18.3.2008 n. 48 art. 7)

- accesso abusivo ad un Sistema informatico e/o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comuni-

cazioni informatiche o telematiche;

- danneggiamento di sistemi informatici e telematici, anche di pubblica utilità;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli;

Sezione 5: Reati in materia di criminalità organizzata

(D.Lgs 231/01 art. 24-ter)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- favoreggiamento dell'attività dell'associazione di tipo mafioso (art. 378 c.p., 379 c.p.c., in concorso con l'art. 416 c.p.);

Sezione 6: Reati ambientali

(D. Lgs 231/01 art. 25 undecies e D. Lgs 03.04.2006 n. 152)

- art. 137 c. 1 e 2 D.Lgs n. 152:
aperture o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006 ("norme in materia ambientale"), senza autorizzazione od anche continuazione dell'effettuazione di tali scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa, revocata.
- art. 137 c. 3 D. Lgs. 152:
effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006 ("norme in materia ambientale") senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- art. 137 c. 5 D.Lgs 152:
effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152 ("norme in materia ambientale") con superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tab 4 di detto allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o province autonome o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 107 c. 1 D. Lgs 152.
- art. 137 c. 11 D.Lgs 152:
mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D. Lgs 152
- art. 192 c. 1 e 2 D. Lgs "Divieto di abbandono":
violazione del divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- art. 256 c. 1 D.Lgs. 152 "attività di gestione rifiuti non autorizzata":
effettuazione di un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- art. 256 c. 3 D.Lgs. 152 "attività di gestione rifiuti non autorizzata":
realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- art. 256 c. 5 D.Lgs 152 "attività di gestione rifiuti non autorizzata":
attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione dell'art. 187 del D.Lgs. 152

- art. 257 c. 1 e 2 D. Lgs. 152 "bonifica dei siti":
mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne cagionato l'inquinamento, con superamento delle c. "concentrazioni soglia di rischio".
- Art. 258 c. 4 D. Lgs. 152, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari":
fornitura, nella predisposizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti oltre od anche uso di certificato falso durante il trasporto.
- art. 260 bis, c. 6 D. Lgs 152, "sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti":
fornitura, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- art. 260 bis c. 7 D. Lgs 152, "sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti":
Omissione nell'accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi della copia cartacea della Scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.
- art. 260 c. 7 ultimo capoverso D. Lgs 152, "sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti":
uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, durante il trasporto.
- art. 260 bis c. 8 D. Lgs 152, "sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti".
accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI - Area movimentazione.
- art. 279, c. 2 e c. 5 D. Lgs 152:
violazione per superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite dall'obbligatoria autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o IV alla Parte V del L. Lgs 3.3.2006 n. 152 ("norme in materia ambientale"), dai piani e dai programmi di cui all'art. 271 stesso D. Lgs. 152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa.

I destinatari

La legge indica in modo inequivocabile i destinatari interessati alla applicazione del decreto: *"gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società ed associazioni prive di personalità giuridica"* (art. 1 co. 2).

L'elenco è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *"lo stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"* (art. 1 co. 3).

Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia, anche se rimangono delle incertezze per gli enti che operano nel settore pubblico: è indubbia, in proposito, la soggezione della disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (in base a concessione ecc.); nei loro riguardi - come del resto, nei confronti di enti pubblici economici - la problematica della responsabilità riguarda anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

Le condizioni affinché scatti la responsabilità

Il decreto 231 individua tre criteri che consentono di collegare il reato all'ente:

1. Il reato deve essere commesso alternativamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

laddove:

- per "interesse" dell'ente" si intende riferirsi alla finalità della condotta illecita, che deve essere realizzata allo scopo di portare un beneficio all'ente stesso (a prescindere dell'effettivo ottenimento del beneficio in questione);
- con "vantaggio dell'ente" si richiede, invece, l'effettivo conseguimento di una utilità da parte di quest'ultimo, indipendentemente dal fine perseguito dall'autore materiale del reato non abbia agito specificatamente nell'interesse dell'azienda ma, ciononostante, l'ente abbia comunque tratto un vantaggio dalla commissione del reato).

2. Gli autori della condotta illecita devono essere soggetti in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma, ovvero persone sottoposte alla direzione o vigilanze di questi;

laddove:

- per "soggetti posti in posizione apicale" si intendono coloro che esercitano nell'ambito dell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, nonché tutti coloro che esercitano tali funzioni in unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale: amministratore delegato, direttore generale, direttore di stabilimento ecc.
- per "persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale" si intendono, invece, in primo luogo i prestatori di lavoro subordinato.

3. Gli autori della condotta illecita NON devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi

Nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi è destinato a venire meno il collegamento che riconduce il fatto criminoso all'ente.

Le sanzioni applicabili

Si veda, al riguardo, prosieguo 5 lett. B, "sistema disciplinare".

L'esonero dalla responsabilità

L'art. 6 del decreto 231 contempla una sorta di "esonero" dalla responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione del procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Va sottolineato, che l'"esonero" delle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; ciò comporta per l'azienda la necessità di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto.

Facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Come anticipato, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi

economici dei soci, talchè legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'ente che siano rimasti inerti e che, dunque, per non aver adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo di "esonero" dalla responsabilità.

L'azienda può essere esonerata dalla responsabilità, qualora siano state soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

L'azienda abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione, idonei a prevenire reati della stessa specie di quella verificatasi.


L'azienda abbia affidato ad un organismo ad hoc, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (c.d. Organismo di Vigilanza - OdV);

Gli autori materiali del reato abbiano agito mediante fraudolenta elusione dei modelli di organizzazione adottati;

Non vi sia stata "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di controllo (OdV).

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

D.LGS. 231/2001



2. Il modello adottato da A.P.T.

La società APT S.Cons. a R.L. svolge l'attività istituzionale di promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale del Comune di Trento, del Monte Bondone e della Valle dei Laghi.

Precisamente, la Società ha per oggetto sociale la detta promozione sociale dell'immagine turistica dei luoghi anzidetti tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- informazione ed accoglienza turistica nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia autonoma di Trento;
- coordinamento delle attività di animazione turistica, svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico-territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società;
- organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini.

Inoltre, in data 18.12.2017 è stato stipulato l'atto di acquisto del ramo d'azienda con Trento Fiere s.p.a., relativo alla gestione del ramo fieristico e dell'organizzazione del "Mercatino di Natale di Trento".

In tale contesto ed ai fini del raggiungimento corretto, efficace e trasparente delle descritte finalità, A.P.T. ha stabilito di procedere, in osservanza a quanto prescritto dal d.lgs. 231/2001, all'adozione del suddetto MOG (Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale) dotandolo delle caratteristiche necessarie affinché sia idoneo ad esimere l'ente da eventuali responsabilità. Più precisamente l'art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2001 recita: *"In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli (di organizzazione, gestione e controllo - di cui alla lettera a, del comma 1), devono rispondere alle seguenti esigenze:*

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli,*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

L'attività così schematizzata deve essere svolta con periodicità predefinita e comunque in occasione di qualsiasi cambiamento aziendale.

Il risultato finale sarà l'elaborazione dei seguenti elementi del sistema:

- struttura organizzativa adeguata ed efficiente;
- informazione e formazione del personale;
- gestione operativa e monitoraggio del sistema.

A.P.T., tramite l'adozione del Modello, intende attuare un sistema di organizzazione e di controllo volto alla prevenzione del rischio di concretizzazione dei reati oggetto del decreto 231, sensibilizzando sia i dipendenti che i soggetti esterni sulle linee di comportamento che l'azienda si attende e sulla dovuta correttezza e trasparenza nella gestione delle attività di ciascuno.

Nella redazione del presente Modello, si è proceduto con un approccio per fasi:

Fase 1): identificazione delle aree a rischio commissione reati, presenti nello specifico contesto aziendale, ossia individuazione delle aree in cui possono verificarsi le fattispecie di reato;

Fase 2): identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.P.T.;

Fase 3): strutturazione di un Modello organizzativo e di comportamento per la prevenzione del rischio, ossia di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, costruito partendo dalla valutazione del sistema oggi esistente all'interno dell'azienda ed adeguandolo affinché risulti idoneo a ridurre il rischio di reato ad un livello "accettabile".


Fase 1:

Per quanto attiene alla prima fase, relativa all'Individuazione delle aree aziendali a rischio, si è proceduto ad analizzare l'attività di A.P.T. tramite l'esame approfondito dell'organigramma aziendale e delle mansioni correlate ad ogni posizione soggettiva, anche mediante interviste di tutto il personale ed anche con c.d. "testimoni privilegiati" (Presidente e Direttore, in primis) che, per il tipo di poteri esercitati, per la natura o rilevanza dell'oggetto o per le risorse economiche impiegate, pongono in essere attività particolarmente "a rischio", e con il supporto di documentazione interna specifica, focalizzandosi principalmente su:

- processi o attività che comportano di interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione (procedure d'appalto, ecc);
- processi o attività che possano configurare reati di tipo societario.

Si è, dunque, presa in esame l'intera struttura organizzativa aziendale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



Fase 1:

In questa prima fase è stato analizzato il complessivo sistema organizzativo dell'azienda e le sue componenti per verificarne l'idoneità a prevenire il rischio.

In particolare si è verificata:

- la struttura organizzativa aziendale;
- la formalizzazione e l'adeguata diffusione dell'organigramma e delle correlate funzioni, in modo da esplicitare la suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- i poteri deliberativi e di firma del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore, ovverosia degli organi individuali o collegiali dell'Azienda, dei soggetti con potere di rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi, ed i limiti entro i quali costoro ne possono utilizzare le risorse economiche; delle persone che svolgono comunque funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, individuando specificamente quali organi e quali soggetti presiedono quotidianamente al regolare funzionamento dell'Azienda stessa;
- la presenza di procedure nello svolgimento quotidiano delle attività aziendali che risultino adeguate alla prevenzione dei reati, quali, segnatamente, il Regolamento di selezione del personale, il regolamento di vendita e acquisto già presenti in APT;
- la presenza di procedure informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività e consentire accessi differenziati in funzione della separazione dei compiti;
- la sussistenza di un sistema di controllo dell'attività e dei rischi, quali, nello specifico, il cd.d "Tavolo di Coordinamento" e dei c.d. "Team di Progetto";
- la completezza e coerenza del detto sistema in relazione a quanto sancito dal decreto 231 (e, segnatamente, presenza/assenza dell'Organismo di Vigilanza, presenza/assenza del Codice Etico, presenza/assenza del Sistema disciplinare, di procedure per l'adeguata formazione al personale dipendente, ecc.)

Si segnala, come previsto dal decreto legislativo 231/2001 e ss. mm., l'attuale presenza all'interno dell'Azienda dell'Organismo di Vigilanza, del Codice Etico e del Sistema disciplinare **(che necessariamente integra il c.d. Codice disciplinare previsto dal CCNL di settore).**

Fase 2:

Nella seconda fase, volta all'individuazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili, è stata effettuata una ricostruzione delle possibili modalità attuative dei reati previsti dal D.Lgs. 231 nei diversi settori lavorativi ed ambiti operativi del contesto aziendale di A.P.T., ipotizzando all'interno di ognuna delle aree a rischio, quale tipo di reato potrebbe essere commesso.

Si fa presente sin d'ora che, al fine di garantire l'efficace applicazione del Modello in tutto il contesto aziendale, si ritiene necessario divulgarne adeguatamente i contenuti, portandoli a conoscenza di tutto il personale che opera abitualmente in azienda, indipendentemente dall'area di appartenenza, tramite:

la comunicazione a tutta l'azienda dell'adozione del Modello;

la condivisione del Modello in apposita "area" della rete informativa aziendale, accessibile a tutto il personale;

la formazione e l'aggiornamento *ad hoc* sui contenuti della normativa e sulla struttura ed applicazione del Modello, reiterate nel tempo e con gradi di approfondimento differenziati a seconda delle attività e delle responsabilità di ciascun funzionario.

Fase 3:

A seguito dell'analisi del sistema di controllo dell'attività e dei rischi già presente nell'ente e dell'identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.P.T., si è proceduto

alla redazione del presente Modello organizzativo, di gestione e controllo, in modo strutturato ed organico, per un'adeguata ed efficace prevenzione dei reati contemplati nel decreto 231/2001.

Sistema di deleghe e procure

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 14.06.2019

DELEGHE AL PRESIDENTE

Ai sensi dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua dichiarata assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Il Presidente è responsabile delle pubbliche relazioni.

Il Presidente è delegato a:

1. Gestire i rapporti istituzionali con terzi e in particolare con i Soci, gli Enti Locali e gli Operatori turistici;
2. Convocare gli organi sociali, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne e presiederne i lavori;
3. Rappresentare la Società nelle assemblee delle Società partecipate;
4. Rappresentare la Società in giudizio, nonché nei giudizi arbitrali e avanti gli organismi di mediazione, in tutte le vertenze sia attive che passive;
5. Stipulare e sottoscrivere contratti e convenzioni utili e necessari allo svolgimento dell'ordinaria attività e amministrazione della Società, compresa l'apertura o chiusura di conti correnti bancari;
6. Stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura, di appalto e di prestazione d'opera per la gestione ordinaria della Società nel rispetto del bilancio previsionale;
7. Sottoscrivere richieste, domande e istanze avanti a qualsiasi Autorità amministrativa;
8. Sottoscrivere e presentare in nome e per conto della Società qualsiasi dichiarazione o comunicazione fiscale prevista dalla normativa in vigore;
9. Nei casi di urgenza promuovere o resistere in giudizio nei procedimenti conservativi cautelari o d'urgenza avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati, procuratori, periti con successiva ratifica del Consiglio di amministrazione;
10. Avere la facoltà di delegare a terze persone parte o tutte le funzioni di cui sopra, restandone peraltro unico responsabile nei confronti sociali.

DELEGHE AL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo svolge le funzioni di:

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito ad ogni questione attinente alla gestione della società, alle nuove progettualità ed alle azioni di sistema dell'intero ambito territoriale di competenza;
- individuare gli obiettivi strategici e gli assetti strumentali al loro perseguimento da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è delegato a:

1. Definire i programmi della promozione, del marketing e della commercializzazione eventuale, nel rispetto del budget di previsione e delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
2. Deliberare l'acquisto di materiali, prodotti finiti, impianti, macchinari, attrezzi, autoveicoli fissandone le condizioni di acquisto e di pagamento, fino a un importo massimo di euro 100.000,00 per singolo acquisto, nel rispetto del bilancio previsionale approvato dal Consiglio di Amministrazione;

3. Deliberare la spesa per contratti di fornitura, di appalto e di prestazioni d'opera, affittanze di locali fino ad un massimo di euro 100.000,00 per singola fornitura, appalto o prestazione, nel rispetto del budget di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione e per singolo progetto e/o evento programmato nelle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
4. Operare variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, dei diversi capitoli di budget, per un importo massimo corrispondente al 25% del singolo capitolo ridefinendo i singoli sotto conti, mantenendo in ogni caso l'equilibrio economico deliberato in sede di approvazione del budget. Qualora sia aperto un nuovo capitolo di budget previo ricevimento di un finanziamento dedicato detto limite percentuale non è applicato;
5. Deliberare, fino all'importo massimo di euro 50.000,00, l'impegno delle eventuali risorse non previste a budget, mantenendo in ogni caso l'equilibrio economico deliberato in sede di approvazione del budget;
6. Assumere, sospendere e licenziare il personale non dirigente, i dipendenti impiegati con qualsiasi tipo di contratto, stabilendo le retribuzioni e le attribuzioni, stipulando e risolvendo gli inerenti contratti di impiego e di lavoro, fatta eccezione delle sostituzioni di assenze per maternità, o altro, e tutte le collaborazioni temporanee che rimangono in capo al Direttore;
7. Nominare l'Organismo di Vigilanza.

DELEGHE AL DIRETTORE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 08.10.2021

Il Direttore

- coordina l'attività operativa;
- gestisce gli affari correnti nell'ambito delle direttive del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società;
- esercita ogni potere e funzione attribuitagli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- impegna la Società nei limiti delle deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile del personale, con esclusione delle funzioni di assunzione, licenziamento e determinazione del trattamento giuridico ed economico;
- è responsabile delle sostituzioni di assenze per maternità, o altro, e tutte le collaborazioni temporanee;
- è responsabile della promozione turistica secondo le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- è responsabile delle relazioni commerciali;
- è responsabile del marketing, della comunicazione e delle ricerche di mercato;
- è responsabile del bilancio e dell'amministrazione;
- assiste alle Assemblee sociali nelle modalità previste dallo Statuto;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo alle cui sedute partecipa con funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive.

Il Direttore è delegato a:

1. Organizzare e gestire le attività della Società, coordinandone il lavoro, assegnando le competenze al personale e organizzando i singoli uffici, provvedendo a quanto stabilito per legge o regolamento in materia di sicurezza, sanità e privacy;

2. Acquistare quanto necessario allo svolgimento dell'ordinaria attività della Società, materiali, prodotti finiti, impianti, macchinari e attrezzi, fornitura di servizi o di prestazioni, fissandone le condizioni di acquisto e di pagamento, fino ad un importo massimo di euro 5.000,00 per singolo acquisto e nel rispetto delle previsioni di bilancio e dei programmi approvati dagli organi sociali;
3. Effettuare pagamenti a favore di tutti gli enti, statali regionali, provinciale, comprensoriali, comunali territoriali in genere; effettuare pagamenti a favore istituti previdenziali e assicurativi;
4. Firmare la corrispondenza commerciale, quietanzare fatture, note di debito e di credito alla clientela, nel rispetto del bilancio previsionale e delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
5. Concedere bonifici, sconti ed abbuoni, fissare termini di pagamento e di proroga per l'incasso;
6. Riscuotere o procedere al recupero coattivo, anche a mezzo di procedura giudiziaria e sino al termine della procedura esecutiva, di qualsiasi somma di denaro, crediti o altro dovuto alla Società;
7. Ritirare, incassare da qualsiasi persona, ente, Società, istituto pubblico o privato, qualsiasi somma, titolo od altro valore comunque di ragione e di spettanza della Società, rilasciandone quietanza a discarico anche in piena e finale liberazione;
8. Emettere assegni, bonifici su conti correnti bancari a saldo degli impegni maturati dalla Società e regolarmente documentati;
9. Ritirare ed esigere da qualsiasi ufficio postale, telegrafico, ferroviario, doganale ecc., lettere, pieghi, scritti e colli, anche se raccomandati od assicurati, diretti alla Società;
10. Istituire depositi anche a titolo di cauzione, presso qualsiasi persona, cassa od ente, anche pubblico, firmandone le polizze e gli atti relativi e ritirare i depositi stessi;
11. Dar seguito a tutte le disposizioni inerenti alla sicurezza, privacy, salute e quanto previsto da leggi, anche sottoscrivendo incarichi a ditte esterne;
12. Ogni altra delega assegnata specificatamente dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo con specifica delibera;
13. Rappresentare la Società nei giudizi arbitrali e avanti gli organismi di mediazione, in tutte le vertenze sia attive che passive;
14. Stipulare e sottoscrivere contratti e convenzioni utili e necessari allo svolgimento dell'ordinaria attività e amministrazione della Società, previa autorizzazione scritta del Presidente per importi da 5.001 euro a 50.000 euro, previa delibera autorizzativa del Comitato Esecutivo per importi da 50.001 euro a 100.000 euro, previa delibera autorizzativa del Consiglio d'amministrazione per importi oltre i 100.000 euro;
15. Sottoscrivere richieste, domande e istanze avanti a qualsiasi Autorità amministrativa;
16. Sottoscrivere e presentare in nome e per conto della Società qualsiasi dichiarazione o comunicazione fiscale prevista dalla normativa in vigore, deleghe di pagamento di tasse o imposte a banche, istituti di credito o postali, domande di rimborso;
17. Proporre agli organi sociali tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società;
18. Predisporre il budget annuale da sottoporre agli organi sociali;
19. Effettuare pagamenti degli stipendi, di istituti previdenziali ed assistenziali, delle imposte, delle spese fisse e obbligatorie per la gestione ordinaria dell'attività; nonché dei fornitori attraverso prelievi di somme dai conti intestati alla Società, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, e disponendo bonifici sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente;
20. Sottoscrivere le denunce dei redditi e iva, nonché provvedere agli adempimenti di natura fiscale;

21. Presentare denunce, proporre istanze e ricorsi, richiedere licenze e autorizzazioni;
22. Rappresentare la Società nelle cause in materia di diritto del lavoro;
23. Sottoscrivere le richieste di permessi, concessioni e denunce di inizio attività;
24. Provvedere a pagamenti relativi a concessioni amministrative o a sanzioni della medesima natura entro il limite di euro 5.000,00, dandone comunicazione a Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

E' stato introdotto il comma 6 dell'articolo 2475 del codice civile che prevede tra gli altri, che gli organi delegati dal Consiglio d'Amministrazione, sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e a riferire al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Si delega pertanto il Direttore in osservanza del presente comma del codice civile.

COMPITI NON DELEGATI E RIMASTI IN CAPO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 Statuto APT: "Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge o per statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad uno o più Vicepresidenti o ad uno o più Consiglieri. Nomina un Comitato Esecutivo composto da sette dei suoi membri più il Presidente. Nell'atto di nomina dovranno essere stabiliti i limiti della delega. Uno dei consiglieri nominati dal Comune di Trento entra di diritto nel Comitato Esecutivo."

Il Consiglio di Amministrazione:

- autorizza il budget di previsione
- autorizza il bilancio di esercizio annuale
- autorizza il piano operativo annuale
- approva i piani di sviluppo (operativi, marketing, strategici, ecc.)
- delibera spese superiori ai 100.000,00 euro
- nomina e licenzia il direttore
- approva la pianta organica

Inoltre al Consiglio di Amministrazione competono tutti gli atti di straordinaria amministrazione (nuove Società, compravendita di immobili, ecc.)

3. L'organismo di vigilanza (O.D.V.) in A.P.T.

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è una delle componenti essenziali del Modello, come previsto dall'art. 6 del decreto 231/2001.

Esso, per rappresentare un efficace strumento di prevenzione e controllo, deve garantire:

- autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione (requisiti oggettivi);
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi sociali ed i vertici dell'azienda da parte dei componenti (requisiti soggettivi).

Nel rispetto dei principi citati, A.P.T. dovrà affidare l'incarico di OdV ad un organo collegiale costituito da tre soggetti esterni, preferibilmente - attese le funzioni concrete da svolgere -, esperti nei settori giuridico, commerciale e societario (procedure d'appalto).

L'OdV dovrà essere collocato in staff al massimo vertice operativo dell'azienda, con la previsione di rapporto diretto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, al Comitato Esecutivo .

Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

La composizione, nomina e revoca dell'OdV è attribuzione del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire:

- per giusta causa (negligenza, infedeltà, inefficienza, ecc.);
- per impossibilità sopravvenuta;
- per il venire meno dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitto di interesse, assenza di parentela con i vertici aziendali o organi sociali;
- per il venir meno dei requisiti oggettivi di imparzialità, autonomia, professionalità, continuità dell'azione o per rapporto di dipendenza/collaborazione con A.P.T.

L'OdV, così costituito, provvederà a stabilire proprie norme di funzionamento, ed è in ogni caso tenuto a riunirsi in via ordinaria con frequenza minima ogni tre mesi. Delle riunioni dell'OdV dovrà essere tenuto regolare verbale.

Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è attribuito il compito di vigilare su:

- l'idoneità del modello a prevenire i reati previsti dal decreto 231 in relazione alla struttura aziendale;
- l'osservanza delle prescrizioni e dei principi del Modello da parte dei destinatari;
- l'aggiornamento del Modello, laddove necessiti di adeguamento per assicurarne l'efficacia.

Dal punto di vista operativo, le attività di competenza dell'OdV sono:

- **vigilanza e controllo sul rispetto dei principi del Modello e sull'applicazione delle procedure in esso previste.**

L'attività in oggetto potrà avvenire tramite indagini conoscitive interne, verifiche mirate su atti, operazioni, transazioni, con particolare riguardo per le operazioni a rischio; accesso a tutta la documentazione aziendale utile e/o necessaria tramite gli atti ritenuti idonei alle verifiche, nel rispetto della normativa ed informando le funzioni coinvolte. Le verifiche saranno oggetto di appositi reporting ai soggetti destinatari;

- **verifica periodica dell'adeguatezza del Modello** in ordine alla sua reale capacità di pre-

venire i comportamenti illeciti. Ciò potrà avvenire tramite, ad esempio, la revisione periodica delle aree di rischio, la verifica della completezza delle procedure aziendali, l'analisi delle modifiche nei processi, ecc.;

- **adeguamento ed aggiornamento del Modello** in funzione della naturale evoluzione del contesto aziendale, ad es. rivedendo la mappa dei rischi;
- **attività propositiva e consultiva** su misure di prevenzione del rischio nei confronti degli organi sociali o delle funzioni aziendali in grado di favorirne e/o garantirne l'applicazione;
- **verifica** dell'emanazione di direttive aziendali per disciplinare operazioni a rischio, ecc.;
- **coordinamento con altre funzioni aziendali o con gli organi dell'ente** in modo da consentire una compartecipazione trasversale di tutta l'azienda nel garantire l'efficacia del Modello applicato;
- **monitoraggio della formazione** periodica attivata in azienda relativamente alle materie oggetto del decreto 231 e della chiarezza e trasparenza dell'informazione, ad es. verificando la diffusione tramite pubblicazione in rete del Modello; concordando il piano di formazione relativo, e controllandone l'esecuzione periodica; monitorando l'adeguata divulgazione di organigramma, funzionigramma, sistema sanzionatorio, ecc.
- **informazione ed aggiornamento degli organi aziendali**, come dettagliatamente specificato nel § "Attività di reporting dell'OdV verso gli altri organi aziendali".

Si specifica che il ruolo dell'OdV non ha carattere coercitivo, per cui le sanzioni o misure disciplinari potranno essere comminate solo dagli organi sociali competenti nel rispetto della normativa vigente e non potrà in alcun modo modificare la struttura o i processi aziendali.

Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali

L'OdV è tenuto a riportare:

- su base continuativa -anche verbalmente - al Presidente ed al Direttore circa le criticità emerse o ipotesi di reato individuate e sull'attività svolta;
- su base periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- almeno annualmente, tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale indicando:
 - la sintesi delle attività svolte;
 - i controlli effettuati ed il loro esito;
 - gli aspetti di maggior rilevanza emersi;
 - le proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;
 - il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo.

Il CdA ed il Collegio Sindacale hanno facoltà di convocare l'OdV in ogni momento, così come l'OdV, per motivi particolarmente gravi ed urgenti, potrà richiedere ai soggetti competenti la convocazione dei predetti organi.

Gli incontri tra l'OdV e gli Organi sopra citati dovranno essere oggetto di verbale.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi:

L'OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni, da parte di tutti i soggetti (esterni ed interni) che hanno rapporti con A.P.T., in merito a atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni per le violazioni al Modello da parte di:

- un dipendente, dovranno essere effettuate in primis al suo diretto superiore. Qualora le segnalazioni non abbiano esito o il dipendente abbia qualche remora a coinvolgere direttamente il proprio superiore, potrà rivolgersi direttamente all'OdV;
- un collaboratore a progetto/professionista che presta la propria opera presso una delle aree di attività, può effettuare le segnalazioni al suo coordinatore o referente o in alternativa direttamente all'OdV;
- gli Organi aziendali ed il Direttore, i collaboratori occasionali, i consulenti, i partner, le società di service, ecc. potranno invece rivolgersi direttamente all'OdV.

Le segnalazioni dovranno avvenire in forma esplicita anche non scritta, in quanto l'OdV non potrà tenere conto di quelle anonime. Il segnalante tuttavia, non dovrà avere alcuna ritorsione derivante dalla segnalazione in oggetto.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, effettua verifiche/approfondimenti, informa gli organi competenti delle risultanze delle verifiche effettuate.

Obblighi di informazione in relazione ad atti ufficiali:

Oltre alle segnalazioni ufficiose di cui sopra, devono essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Dirigenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul Decreto;
- le notizie relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello.

Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello

L'OdV è tenuto ad effettuare periodicamente idonee verifiche in ordine alla reale capacità del Modello di prevenire la commissione e gli illeciti ex D.Lgs. 213/01.

Tale attività si concretizza in:

- revisione della mappa delle aree a rischio in relazione alle modifiche nei processi e nell'organizzazione aziendale;
- analisi delle segnalazioni pervenute e relative azioni intraprese;
- verifica a campione di principali contratti /atti attinenti alle attività a rischio di reato ex D.Lgs. 213/01;
- benchmarking con realtà analoghe;
- ecc.

Le verifiche effettuate e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere sintetizzate nel reporting al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

4. CODICE ETICO dell’Azienda per il Turismo di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi

elaborato nel rispetto del Codice mondiale di etica per il Turismo, dello Statuto di APT e della Legge provinciale n. 8/2020.

Indice

1. Introduzione

- 1.1. Definizione del Codice etico
- 1.2. Finalità del Codice etico

2. Principi etici di APT

Principio di Trasparenza

Principio del Rispetto della persona

Principio di Onestà e legalità

Principio Correttezza e buona fede, e spirito di servizio

Principio di Sostenibilità

Principio di Efficacia ed efficienza

Principio di Riservatezza

Principio di Responsabilità

Principio di Tutela della concorrenza

3. Obbligo di informazione e formazione ed impegno alla diffusione del Codice etico

4. Valore contrattuale del Codice etico

5. Ambito soggettivo di applicazione del Codice etico

6. Regole generali di comportamento

- 6.1. Modelli e regole di condotta
- 6.2. Principi deontologici adottati da APT
- 6.3. Conflitto di interessi
- 6.4. Procedure operative e contabili
- 6.5. RegISTRAZIONI contabili
- 6.6. Controlli interni
- 6.7. Accesso alle informazioni ad opera di terzi

7. Gestione di APT.

- 7.1. Disposizioni specifiche per gli Amministratori
- 7.2. Disposizioni specifiche per il Comitato Esecutivo
- 7.3. Disposizioni specifiche per la Direzione
- 7.4. Disposizioni specifiche per i lavoratori
 - 7.4.1. Riconoscimento del valore delle risorse umane. Selezione ed avanzamento di carriera.
 - 7.4.2. Doveri dei lavoratori
 - 7.4.3. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
 - 7.4.4. Obblighi specifici dei responsabili della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
 - 7.4.5. Obblighi specifici di ciascun lavoratore

- 7.4.6. Applicazione nei confronti dei terzi
- 7.4.7. Tutela della *privacy* dei lavoratori.
- 7.4.8. Sicurezza informatica
- 7.4.9. Partecipazioni ad associazioni
- 7.4.10. Comportamento nella vita aziendale ed extraaziendale
- 7.4.11. Cumulo di incarichi e attività compatibili
- 7.4.12. Tutela del patrimonio aziendale
- 7.4.13. Regalie
- 7.5. Disposizioni specifiche per gli Organi di controllo.

8. Rapporti con gli Stakeholders

9. Rapporti con gli Enti Locali di riferimento.

10. Rapporti con il pubblico

11. Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali ed Associazioni

12. Rapporti con i Mass-media

13. Controllo sull'applicazione del Codice

14. Sanzioni

1. Introduzione

1.1. Definizione del Codice etico

Il Codice etico è il documento che contiene i valori etici, morali, sociali e di condotta che l'APT si obbliga a rispettare nella propria azione: esso esprime gli impegni e le responsabilità etico-sociali assunte da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di APT, siano essi amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, e partner commerciali, sia clienti-finanziatori che fornitori e può definirsi, pertanto, la **"CARTA dei diritti e doveri etico-sociali di APT"**.

A fondamento del presente Codice vi è la volontà di APT di assumersi un impegno di lungo termine, che si affianca alla strategia ed agli obiettivi economici di sviluppo.

Il presente Codice etico e di comportamento è costituito da:

- i principi generali che individuano i valori di riferimento di APT nello svolgimento delle proprie attività;
- le norme di condotta verso ciascuna classe di Portatori di Interesse, che i destinatari del presente Codice sono tenuti a rispettare;
- il sistema di controllo per l'osservanza e la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento;
- il sistema sanzionatorio per l'ipotesi di violazione dei presenti precetti.

Il presente Codice costituisce applicazione dell'art. 6, D. Lgs. 231/2001, ed è parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOG); qualsiasi sua modifica dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione o del Comitato Esecutivo, acquisito il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, o su impulso dello stesso OdV, mentre le sue violazioni sono soggette al Sistema disciplinare previsto dallo stesso MOG. Esso integra, dunque, a pieno titolo il quadro normativo a cui l'Azienda è sottoposta, e la stessa si riserva, pertanto, sin da subito di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque adotti comportamenti difforni da quanto stabilito nel presente Codice.

1.2. Finalità del Codice etico e di comportamento

Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Azienda ed è conforme al Codice Mondiale di Etica del Turismo, adottato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo nel 1999, allo Statuto dell'APT, ed alla Legge provinciale n. 8/2002.

Il presente Codice deve essere inteso quale strumento efficace per prevenire comportamenti illeciti, o non rispettosi dei valori e principi propri dell'Azienda, introducendo una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, della direzione, dei responsabili di ufficio, dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di APT, verso i diversi gruppi di *stakeholders* (portatori di Interesse).

APT, attraverso il Codice etico, intende dunque:

- definire ed esplicitare i valori ed i principi generali che informano la propria attività ed i propri rapporti con utenti, fornitori, dipendenti, collaboratori, amministratori, istituzioni pubbliche, enti privati ed ogni altro soggetto coinvolto nell'attività dell'Azienda.
- formalizzare l'impegno a comportarsi sulla base dei seguenti principi etici: moralità, equità ed eguaglianza, diligenza, correttezza, trasparenza, onestà, imparzialità, riservatezza, tutela della persona e del suo benessere sul lavoro e tutela dell'ambiente.
- ribadire l'impegno a tutelare i legittimi interessi di tutti i propri *stakeholders*.

2. Principi etici di APT

I Principi etici fondamentali a cui si ispira APT sono:

Principio di Trasparenza

Conformemente a quanto sancito nell'art. 6 del Codice Mondiale di Etica del Turismo, APT si impegna ad operare nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, veridicità, chiarezza e completezza dell'informazione, grazie anche alla fruizione di dati aggiornati e corretti.

Ciò comporta in particolare che:

- nella formulazione dei propri contratti/convenzioni/atti APT si attiene ai principi di correttezza e buona fede, individuando formulazioni chiare, comprensibili, complete e prive di ambiguità, operando nel pieno rispetto dell'iter previsto dal regolamento vendite e acquisti specificato ed allegato al MOG quale parte integrante;
- nella propria corrispondenza, nonché nelle altre forme di comunicazione, APT adotta un linguaggio rispondente ai requisiti di cui al punto che precede;
- nell'eventuale procedura di accertamento, istruzione e risposta a rimostranze o reclami, APT fornisce informazioni veritiere, esaurienti, pertinenti e tempestive, nel rispetto del principio di trasparenza, e del suo corretto temperamento con quello di riservatezza delle informazioni.

APT assicura in ogni caso l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle normative vigenti, prestando la massima attenzione nell'elaborazione e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai destinatari del presente Codice deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale.

Principio del Rispetto della persona

APT nel suo operare si obbliga a garantire la centralità della persona: quest'ultima si esprime attraverso la valorizzazione dei propri dipendenti, rispettandone i diritti, l'integrità psico-fisica, culturale e morale; attraverso l'attenzione rivolta ai bisogni e alle richieste di clienti e attraverso la correttezza nei confronti di tutti i portatori di interesse. Si manifesta, inoltre attraverso l'attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, sia diretta che indiretta.

Principio di Onestà e legalità

L'onestà è uno dei principi fondamentali che deve permeare le attività e tutto l'operato di APT. L'azienda pone alla base delle relazioni con ogni altro soggetto, l'onestà intellettuale e professionale e la legalità. Il rispetto di tali principi deve essere attuato in ogni rapporto interno all'Azienda ma anche al di fuori, in ogni ambito, nella salvaguardia della reputazione e dell'immagine di APT. I rapporti con i portatori di interesse, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'azienda può giustificare l'adozione di comportamenti e/o procedure non oneste o contrarie a norme di legge o regolamento.

Principio di correttezza e buona fede, e spirito di servizio

A tutti i destinatari del Codice è richiesto un agire "etico", ossia sempre improntato ai criteri di lealtà e correttezza e buona fede. Lo spirito di servizio è inteso come condivisione dei valori aziendali da parte di tutti i dipendenti.

Principio di Sostenibilità

Conformemente a quanto sancito nell'art. 3 del Codice Mondiale di Etica del Turismo, APT

si impegna a svolgere la propria attività nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, al fine di contribuire ad uno sviluppo del territorio sano, costante e sostenibile, tale da soddisfare in modo equo le necessità e le aspirazioni delle generazioni presenti e future. A tal fine APT perseguirà una strategia improntata allo sviluppo sostenibile, ossia in grado di coordinare in modo equilibrato la dimensione sociale ed ambientale, con quella economica.

Principio di Efficacia ed efficienza

APT si impegna, con l'adozione del presente Codice, ad assicurare il pieno rispetto del principio di efficacia ed efficienza del proprio operato: essi presuppongono che in ogni attività venga perseguita l'economicità nella gestione delle risorse, nel rispetto delle esigenze dell'utente, secondo gli standard qualitativi prefissati e del loro tendenziale miglioramento.

Principio di Riservatezza

APT si impegna a tutelare la riservatezza di tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l'azienda; a tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri ed adotta ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantirla.

Ogni destinatario del presente Codice deve assicurare la riservatezza per ciascuna informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, ed il rispetto dei diritti della personalità, ivi compreso quello fondamentale alla *privacy*. In particolare tutti i dati amministrativi ed ogni altra informazione acquisita nel corso dell'attività, sono da considerarsi strettamente riservati e non divulgabili da dipendenti, collaboratori o Amministratori, se non previa autorizzazione della Direzione o del Presidente. Il dovere di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto con APT, a qualsiasi titolo intervenuto.

Gli Amministratori acconsentono a che i verbali degli Organi Sociali ed ogni altro documento connesso siano conservati, al termine di ogni seduta, presso la sede dell'Azienda, in armadietto chiuso a chiave, con la facoltà dei medesimi di prenderne visione ogni qualvolta ne abbiano bisogno, fatti salvi gli adempimenti dovuti per gli obblighi di legge.

Principio di Responsabilità

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare le finalità di APT in violazione della legge. A tal fine l'Azienda adotta procedure che garantiscono la scrupolosa osservanza della normativa vigente: locale, nazionale e sovranazionale.

APT si impegna ad assicurare, al proprio interno, un adeguato programma di informazione e formazione in ordine al Sistema organizzativo, alle procedure adottate ed al presente Codice etico e di comportamento.

Principio di Tutela della concorrenza

APT intende sviluppare il valore della concorrenza, in quanto stimolo all'efficiente ed efficace gestione delle risorse, nel rispetto dei principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

Tali principi devono essere rispettati nel raggiungimento degli obiettivi di APT, da parte di tutti coloro che operano nell'Azienda, anche attraverso il pieno rispetto delle procedure e protocolli richiamati o esplicitati nel MOG.

3. Obbligo di informazione e formazione ed impegno alla diffusione del Codice etico e di comportamento

APT si impegna ad organizzare, per i destinatari della presente Carta, momenti informativi e formativi volti alla piena conoscenza dei suoi contenuti, nonché di aggiornamento annuale e sistemico anche sulle sue eventuali modifiche.

APT si impegna, inoltre, a dare la più ampia diffusione al Codice etico e di comportamento con ogni mezzo ritenuto idoneo a tal fine: in particolare, il medesimo deve essere pubblicato sul sito aziendale e distribuito in copia cartacea a tutti gli amministratori, al direttore ed ai dipendenti.

Lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'Azienda.

All'Organismo di Vigilanza, istituito in osservanza del D. Lgs. 231/2001 e contemplato specificamente nel MOG, è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice di comportamento in Azienda, quali condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della stessa.

Contestualmente, APT promuove e incoraggia l'osservanza, l'attuazione ed il miglioramento costante delle procedure previste dal Modello di gestione, organizzazione e controllo (MOG) di cui al D. Lgs. 231/2001 e ss. mm. e intreg., e riconosce lo Statuto, le procedure e protocolli richiamati o esplicitati nel MOG ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro quali strumenti complementari per la gestione della propria attività.

4. Valore contrattuale del Codice etico

L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutto il personale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.

La grave violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e comporta l'irrogazione delle sanzioni, anche di natura disciplinare, previste dal Sistema sanzionatorio di cui al Modello di Organizzazione, gestione e dal presente Codice, fermo restando in ogni caso quanto statuito dall'art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal contratto collettivo di lavoro vigente, dal codice civile e da quello penale.

5. Ambito soggettivo di applicazione del Codice etico

I contenuti del presente Codice si applicano, con i dovuti distinguo, ai seguenti soggetti (d'ora innanzi definiti "destinatari del Codice"):

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Collegio sindacale
- Organismo di Vigilanza
- Direzione
- Responsabili di ufficio
- Dipendenti aziendali

Per quanto compatibili, il presente Codice etico trova applicazione anche nei confronti dei collaboratori o consulenti di APT, ed anche di clienti-finanziatori e fornitori di APT. A tal fine, APT si impegna a consegnare loro copia della presente CARTA, e ad inserire nei provvedimenti di incarico e nei bandi la previsione espressa dell'applicazione del Codice etico, e

della risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo.

L'accettazione del presente Codice da parte di ciascun destinatario costituisce condizione essenziale per il conferimento dell'incarico/stipula/proseguimento del rapporto di lavoro con A.P.T.

6. Regole generali di comportamento

6.1. Modelli e regole di condotta

Tutte le attività poste in essere dai destinatari del presente Codice devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale ed i comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell'interesse di APT, all'interno ed all'esterno della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza, riservatezza e reciproco rispetto, mantenendo, altresì, una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

I medesimi esercitano i propri compiti orientando la propria azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia, impegnandosi ad adempierli in modo efficiente e responsabile e seguendo una logica di contenimento dei costi, ma tale da non pregiudicare la qualità dei risultati.

I destinatari del presente Codice usano e custodiscono con cura i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio, e non utilizzano a fini privati le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; l'interruzione per qualsiasi ragione, o la risoluzione del rapporto lavorativo, con l'Azienda, indipendentemente dalla causa, di dipendenti o Amministratori, non giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di considerazioni che possano arrecare danno all'immagine e agli interessi dell'Azienda stessa.

6.2. Principi deontologici adottati da APT

APT, nello svolgimento della propria attività e nel perseguimento dei propri obiettivi statuari si impegna a:

- realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità, evitando ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica, ed ogni forma di condizionamento, di nepotismo o di favoritismo;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, in particolare nella selezione, assunzione, formazione, sviluppo e retribuzione del personale, gestione del rapporto di lavoro, dimissioni o licenziamenti, nel rispetto delle procedure previste dal MOG;
- richiedere ai Responsabili ed a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti, funzionali alla loro concreta attuazione.

6.3. Conflitto di interessi

I destinatari del presente Codice si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori ge-

rarchici.

I medesimi si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nel caso in cui APT concluda contratti di fornitura di beni o di servizi con imprese con le quali Amministratori o dipendenti di APT abbiano concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, detti soggetti si devono astenere dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

I destinatari del presente Codice si impegnano, altresì, a segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni di illecito in APT di cui siano venuti a conoscenza.

6.4. Procedure operative e contabili

I destinatari del presente Codice, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli e dalle procedure operative.

Veridicità, completezza e chiarezza delle informazioni rappresentano le condizioni necessarie per un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per APT, al fine di garantire una chiara situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda.

Tutti i dati amministrativi-contabili, nonché quelli inerenti contati con aziende terze, sono da considerarsi strettamente riservati e non divulgabili da dipendenti, collaboratori o Amministratori, se non previa autorizzazione della Direzione o del Presidente.

Il dovere di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto con APT, a qualsiasi titolo intervenuto.

Chiunque venga a conoscenza di potenziali omissioni, falsificazioni, o irregolarità nella tenuta della contabilità o della documentazione di riferimento, o comunque di violazioni delle procedure operative o dei principi fissati nel presente Codice di comportamento, è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 ed alla Direzione. Le citate violazioni possono assumere rilievo interno sotto il profilo disciplinare, e potranno essere sanzionate da APT conformemente al Sistema sanzionatorio di cui al MOG ed a quanto stabilito dal presente Codice.

6.5. Registrazioni contabili

Per garantire l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, la corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di APT nei documenti interni, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, nonché nelle informazioni rivolte agli utenti e alle Autorità di Vigilanza, la tenuta della contabilità di APT deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza, verità, accuratezza, e completezza delle informazioni. Ciascuna operazione deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

I destinatari del presente Codice sono tenuti a collaborare affinché la gestione aziendale sia correttamente e tempestivamente contabilizzata, e qualora dovessero venire a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nella documentazione di supporto, devono darne immediata comunicazione alla Direzione o all'Organismo di Vigilanza.

6.6. Controlli interni

Per controlli interni si intendono le procedure necessarie ad indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della legge e delle procedure.

Un adeguato sistema di controlli interni è un valore riconosciuto e perseguito da APT per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia aziendale.

Pertanto, i lavoratori, ciascuno nell'ambito della propria attività e ruolo, non dovranno compiere od omettere atti in violazione dei propri obblighi professionali e/o contrari agli interessi di APT.

L'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale, incaricati della verifica del sistema dei controlli interni, hanno il diritto di procedere alla consultazione di tutti i dati, della documentazione e delle informazioni utili per la detta verifica.

6.7. Accesso alle informazioni ad opera di terzi

APT, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti soprattutto in tema di rispetto della *privacy* e dei regolamenti interni, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da utenti, clienti-finanziatori, fornitori, comuni d'ambito, Provincia autonoma di Trento, Autorità pubbliche di vigilanza, Istituzioni, enti ed altri Portatori di Interesse.

7. Gestione di APT

7.1. Disposizioni specifiche per gli Amministratori.

La *governance* di APT spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale si avvale del supporto operativo del Comitato Esecutivo e della Direzione, nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie.

Agli Amministratori è inderogabilmente richiesto il rispetto della normativa vigente, dello Statuto, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al d. Lgs. 231/22001, e del presente Codice etico e di comportamento.

In particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono amministrare partecipando alle riunioni in modo assiduo, informato e propositivo; devono mantenere riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni; devono astenersi dall'intervenire in attività nelle quali possano avere, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi - redigendo apposito verbale motivato -; devono esercitare i poteri di rappresentanza o quelli loro delegati in conformità alle procure e/o deleghe, ed esclusivamente nell'interesse della Società. Essi non si devono avvalere della posizione ricoperta per ottenere vantaggi personali.

7.2. Disposizioni specifiche per il Comitato Esecutivo

I componenti del Comitato Esecutivo, membri del CdA, sono tenuti allo stesso comportamento di cui al precedente paragrafo. Il rapporto fra il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Amministrazione deve essere caratterizzato da totale trasparenza ed il primo deve rendersi in ogni momento disponibile per richieste di chiarimenti o approfondimenti richiesti dal secondo. L'Azienda incentiva e favorisce la collaborazione fra i due organi aziendali in un'ottica di costante miglioramento.

7.3. Disposizioni specifiche per la Direzione

1. La Direzione opera nel pieno rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001 e dalle procedure operative ivi richiamate, dal presente Codice di comportamento, e dalla normativa vigente.

2. Nel suo operato, la Direzione assume condotte leali e trasparenti ed adotta un compor-

tamento esemplare e imparziale in tutti i rapporti, sia interni che esterni. Segnatamente, la Direzione sovrintende alla Struttura organizzativa di APT con diligenza, impegno, correttezza e buona fede; gestisce le attività correnti con spirito di servizio secondo le direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; è a capo del personale e provvede alla sua gestione.

2. La Direzione cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i lavoratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

3. La Direzione assegna le pratiche e le attività aziendali sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione.

4. La Direzione, qualora venga a conoscenza di un illecito, oppure di un comportamento contrario alle disposizioni del presente Codice, intraprende tempestivamente le iniziative necessarie: in particolare, se del caso, ne informa il Consiglio di Amministrazione e/o l'Organismo di Vigilanza; quindi, su parere positivo di costoro, attiva e conclude il procedimento disciplinare, e provvede eventualmente ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria, o segnalazione alla Corte dei conti, nelle rispettive competenze.

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità (procedura Whistleblowing, per la segnalazione anonima e gestione degli illeciti).

5. La Direzione osserva e vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite o non autorizzate di "doppio lavoro".

6. La Direzione, nei limiti delle sue possibilità, evita l'indebita diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività ed ai dipendenti; favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti di APT.

7.4. Disposizioni specifiche per i lavoratori

1. Riconoscimento del valore delle risorse umane. Selezione ed avanzamento di carriera.

APT attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'Azienda, contribuendo direttamente allo sviluppo della stessa, poichè attraverso le risorse umane APT è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un'ottimale gestione dei propri servizi.

APT pone a fondamento di ogni rapporto interno il rispetto reciproco, sia intellettuale che professionale, ed il dialogo costante, nonchè la trasparenza nell'operare, a tutti i livelli.

Il personale è selezionato secondo l'iter previsto dalla "Procedura di ricerca del personale" specificata ed allegata al MOG quale sua parte integrante. In tale ambito, il personale viene selezionato tramite una valutazione oggettiva del profilo dei candidati, in relazione al possesso di specifiche competenze e titoli richiesti sulla base delle esigenze aziendali e nel rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e normative vigenti, e senza discriminazione alcuna. L'azienda opera nel pieno rispetto delle pari opportunità di tutti i dipendenti, secondo i principi di trasparenza ed imparzialità, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza, con riconoscimento di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e formazione del personale. Analogamente, nell'evoluzione del rapporto di lavoro APT si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze

di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali criteri, prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze.

La possibilità di accedere a ruoli ed incarichi è direttamente collegata alle capacità professionali ed alle esperienze dei singoli. APT si impegna a valorizzare tutte le professionalità qualificate presenti in Azienda mediante l'attivazione di processi di sviluppo e di crescita, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed approfondimento. Il personale è tenuto a partecipare ai corsi di formazione in modo attivo, con impegno, diligenza e professionalità.

2. Doveri dei lavoratori

I lavoratori assicurano, nell'espletamento dei loro compiti, il rispetto della normativa vigente e del principio di buon andamento ed imparzialità di APT, ed ispirano le loro decisioni ed i loro comportamenti al perseguimento esclusivo dell'interesse aziendale, senza abusare della loro posizione o dei poteri di cui sono titolari, nel pieno rispetto delle procedure operative e dei protocolli in essere, e richiamati nel MOG.

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai medesimi sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, trasparenza, spirito di collaborazione, riservatezza e rispetto reciproco, nella convinzione che il principale fattore di successo è dato dal contributo appassionato, competente ed organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate può assicurare.

I lavoratori, nell'adempimento dei loro compiti, si astengono da azioni arbitrarie o che comportino discriminazioni basate su genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età, orientamento sessuale e identità di genere o su altri diversi fattori.

Essi non compiono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegnano ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine di APT.

I medesimi non accettano, né tengono conto, di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore o in danno di soggetti con i quali vengono in contatto per ragioni del loro ufficio.

Inoltre, i lavoratori sono tenuti a:

- orientare il proprio operato a professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni;
- improntare la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;
- adeguare i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al presente Codice di comportamento, nella consapevolezza delle responsabilità a cui è soggetta APT, anche in termini di sicurezza sul lavoro;
- assumere, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza, di piena collaborazione e cooperazione, evitando atteggiamenti discriminatori o vessatori;
- considerare la tutela della *privacy* principio cardine nello svolgimento della propria attività, impegnandosi a trattare ogni informazione come riservata; e pertanto a non divulgarla se non nei limiti dell'uso per lo svolgimento dell'attività aziendale e sotto il controllo della Direzione;
- rispettare il buon nome dell'Azienda e a non recare danno alla reputazione della stessa;

- segnalare alla Direzione oppure all'Organismo di Vigilanza, anche in via riservata, qualunque violazione - realizzata in ambito aziendale - di norme di legge o regolamento, ovvero del presente Codice di comportamento, ed anche eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione ed alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti.

Ad ogni lavoratore è vietato:

- perseguire interessi personali a detrimento di quelli aziendali;
- utilizzare in modo improprio il nome ed il logo dell'Azienda;
- utilizzare in modo improprio a fini personali la posizione ricoperta all'interno di APT e le informazioni acquisite nel corso della prestazione lavorativa;
- esprimere opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Azienda;
- utilizzare a fini personali strumenti e risorse strumentali dell'Azienda (quali, a titolo esemplificativo, telefono, PC, cancelleria, fotocopiatrici od altra attrezzatura) di cui dispone per ragioni d'ufficio;
- adottare atteggiamenti che possano compromettere l'immagine dell'Azienda anche militando meriti personali a scapito della stessa;
- effettuare attività - anche a titolo gratuito - in contrasto o in concorrenza con l'Azienda.

3. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

APT si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano per i lavoratori, considerando il personale e le risorse umane strategici rispetto alle finalità più generali dell'Azienda.

APT, nel rigoroso rispetto delle norme nazionali e comunitarie, promuove ogni azione volta a prevenire infortuni e malattie sul lavoro e adotta ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per il continuo miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo, anche con riferimento ai profili della formazione ed informazione e della prevenzione dei rischi professionali.

Tutti i lavoratori sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: in particolare, i dipendenti sono tenuti a prestare servizio nel pieno delle loro capacità di intendere e di volere ed a rispettare il divieto di fumo all'interno degli uffici.

APT, nel tutelare l'integrità morale e fisica dei dipendenti, promuove comportamenti responsabili e sicuri presso tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, e chiunque abbia ad intrattenere rapporti di qualunque tipo con l'Organizzazione.

Le misure adottate da APT in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono volte, in particolare, a:

- evitare ogni possibile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro funzioni;
- "adeguare il lavoro all'uomo", con specifico riferimento alla scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi e modalità di lavoro;
- programmare le misure di sicurezza e prevenzione ed ogni altro intervento sul luogo di lavoro, nell'ambito dell'ordinaria diligenza, per garantire il continuo aggiornamento dei livelli di sicurezza, tenendo conto dei gradi di evoluzione della tecnica;
- impartire adeguate e complete istruzioni ai lavoratori.

4. Obblighi specifici dei responsabili della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il Presidente di APT delega ed individua nella Direzione l'organo che, con l'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle disposizioni di cui è destinataria, contribuisce alla realizzazione dei principi del presente Codice nonché delle misure dallo stesso ispirate. Specifici-

camente, nel farsi portatrice dei principi e dei valori di APT in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nella realizzazione delle misure sopra indicate, la Direzione dovrà garantire la puntuale osservanza del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e integr. in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tali adempimenti, non solo costituiscono specifico obbligo di legge, ma rappresentano il presupposto stesso per poter efficacemente raggiungere gli obiettivi che APT si è prefissata con il presente Codice.

5. Obblighi specifici di ciascun lavoratore

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, ogni lavoratore ha l'obbligo di *“prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”*.

6. Applicazione nei confronti dei terzi

I principi di salvaguardia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, posti alla base del presente Codice di comportamento, dovranno essere conosciuti e rispettati anche dai terzi che intrattengono a vario titolo rapporti con APT; sarà pertanto compito di tutti i destinatari del presente Codice, in base al loro specifico ruolo in Azienda, diffondere e promuovere l'osservanza dei suddetti principi.

7. Tutela della *privacy* dei lavoratori

APT si impegna al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più in generale, della normativa posta a tutela della riservatezza dei lavoratori compreso il Regolamento europeo n. 679/2016.

Si impegna, inoltre, a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, dati e informazioni personali anche sensibili senza il preventivo consenso dell'interessato, tutelandone in ogni caso la dignità, l'integrità morale, le caratteristiche individuali e l'onorabilità.

Garantisce che l'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle informazioni personali dei dipendenti avvengano all'interno di specifiche procedure, volte anche ad assicurare che soggetti non autorizzati non ne possano venire a conoscenza.

Contrasta qualsiasi comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni, e garantisce la riservatezza anche nel pieno esercizio dei diritti sindacali e politici dei dipendenti.

8. Sicurezza informatica

Le politiche della sicurezza informatica in vigore in APT sono volte a fissare linee guida, metodologie e procedure atte a mantenere l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati dei lavoratori e, al contempo, del sistema informativo, sia proprio della stessa Azienda, che di quello dei *partners*, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di contrasto alla criminalità informatica, allo scopo di impedire:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, o di sistemi informatici o telematici.

9. Partecipazioni ad associazioni

Nel rispetto della disciplina vigente sul diritto di associazione, i lavoratori comunicano per iscritto ad APT la propria adesione o collaborazione con associazioni (sportive ecc.) od organizzazioni i cui interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

10. Comportamento nella vita aziendale ed extraaziendale

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i dipendenti di APT non ritardano, né affidano ad altri colleghi, il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

I medesimi si impegnano a non sfruttare nella vita aziendale ed extraaziendale la posizione che ricoprono in APT per ottenere utilità che non spettino loro, e non assumono alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Azienda.

11. Cumulo di incarichi e attività compatibili

I lavoratori sottostanno alle seguenti regole nello svolgimento di attività lavorative esterne all'Azienda:

- è consentito, senza alcuna autorizzazione ma previa comunicazione alla Direzione di APT, esercitare l'attività agricola al di fuori dell'orario di lavoro;
- è consentito, senza alcuna autorizzazione ma previa comunicazione alla Direzione di APT, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro;
- è consentito, previa autorizzazione, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative fiscalmente imponibili, entro un limite complessivo annuo di Euro 5.000,00=. L'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio;
- non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi: ciò, peraltro, è consentito soltanto per indifferibili esigenze di servizio, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno di APT.

12. Tutela del patrimonio aziendale

L'utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure operative. Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione dei beni aziendali a lui affidati o concessi in godimento ed ha il dovere di informare tempestivamente i soggetti preposti di eventuali minacce o eventi dannosi per l'Azienda.

Il personale è tenuto a mantenere i seguenti comportamenti:

- evitare usi impropri che possano causare danni o riduzione di efficienza, oppure che siano in contrasto con l'interesse dell'Azienda;
- adottare quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non formalizzate, al fine di utilizzare i sistemi informatici, gli apparecchi e gli impianti di APT secondo il corretto utilizzo che non comprometta la funzionalità, la protezione e la sicurezza degli stessi;
- operare sempre secondo il rispetto delle leggi e delle norme di sicurezza;
- utilizzare i beni dell'Azienda esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa, astenendosi in ogni caso di navigare su siti Internet con contenuti indecorosi o offensivi e per scopi personali;
- non utilizzare a fini privati i servizi telematici e telefonici aziendali, nonché il materiale o le attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio.

13. Regalie

APT vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto, di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi, prestazioni o favori non dovuti, nell'esercizio delle proprie funzioni.

I destinatari del presente Codice non chiedono, né offrono o sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità salvo quelli di modico valore, complessivamente non superiore a 100 euro annui per ciascun donante, effettuati occasionalmente nell'ambito delle relazioni di cortesia.

I regali e le altre utilità eventualmente ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono immediatamente messi a disposizione, a cura del soggetto beneficiario, per la restituzione, o per essere devoluti a fini istituzionali o in beneficenza. Della messa a disposizione viene redatto apposito verbale di consegna dalla segreteria, di cui una copia è rilasciata al consegnante.

7.5. Disposizioni specifiche per gli Organi di controllo.

Gli Organi di controllo di APT (Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza) operano nel pieno rispetto della normativa vigente, dello Statuto, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al d. Lgs. 231/2001, e del presente Codice etico e di comportamento. In particolare, essi sono tenuti all'osservanza della normativa di riferimento per il loro specifico ambito di intervento ed adempiono ai propri doveri con professionalità, diligenza, assiduità, sollecitudine, spirito collaborativo, correttezza, verità e riservatezza. L'obbligo di riservatezza vincola tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con APT.

8. Rapporti con gli Stakeholders

APT impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle normative comunitarie, nazionali e locali, del proprio Statuto, dei Regolamenti vigenti, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001, del sistema di deleghe e procedure interne, nonché del presente Codice Etico.

APT considera di primaria importanza la gestione dei rapporti tra l'Azienda e gli *Stakeholders*, intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, - individui, associazioni, società, aziende, Istituzioni, clienti-finanziatori, fornitori e consulenti - che abbiano a qualsiasi titolo rapporti con APT e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l'Azienda pone in essere.

APT impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi vigenti, del proprio Statuto, degli indirizzi e/o delle direttive della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento, del presente Codice di comportamento, nonché del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al d. Lgs. 231/2001 (di cui il presente Codice costituisce parte integrante).

In particolare, APT intende assicurarsi le migliori offerte possibili sul mercato concorrenziale in base ad un sistema di acquisizione affidato a procedure atte a garantire:

- la *par condicio*,
- la trasparenza
- l'imparzialità,
- l'economicità,
- l'efficienza
- l'efficacia.

APT, inoltre, si impegna a rispettare e salvaguardare il principio della leale concorrenza e

della possibile "rotazione" dei fornitori a parità di prestazioni tecniche, qualitative ed economiche.

La selezione dei partner commerciali, dei clienti-finanziatori, dei consulenti, dei fornitori di servizi e di beni, deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, nel pieno rispetto delle procedure operative e dei protocolli richiamati nel MOG, e, in particolare, del regolamento vendite e acquisti. In ogni caso, in conformità ai principi del presente Codice, oltre che delle leggi, contratti e regolamenti vigenti.

La selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali, a titolo esemplificativo, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza e l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del partners.

Agli Amministratori ed ai dipendenti che intervengono nelle procedure di appalto ed in qualsiasi altro processo di approvvigionamento di servizi, forniture e lavori, è fatto divieto di avere contatti telefonici o comunque diretti e/o personali relativamente a gare in corso, se non in funzione dell'adempimento delle procedure previste.

Ai soggetti che sono responsabili delle singole fasi del processo è fatto obbligo di tracciare adeguatamente gli eventuali contatti avvenuti con soggetti esterni, prioritariamente tramite posta elettronica certificata o, comunque, in alternativa, con strumenti che permettano idonea registrazione (posta elettronica, lettere cartacee protocollate, ecc.), e conservazione nonché verbalizzazione degli eventuali incontri, da effettuarsi alla presenza di un testimone. Nella conclusione di accordi e negozi, e nella stipulazione di contratti per conto di APT, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non riceve nè corrisponde, o promette, ad alcuno utilità per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. I contratti con i fornitori ed i consulenti devono prevedere una specifica clausola che dia atto della conoscenza, da parte degli stessi, del presente Codice e del Modello di Gestione, organizzazione e controllo ex d. Lgs. 231/2001 (di cui il presente Codice costituisce parte integrante).

9. Rapporti con gli Enti Locali di riferimento

I rapporti Istituzionali con gli Enti Locali di riferimento sono tenuti esclusivamente dal Presidente o dalla Direzione, o, in caso di impossibilità di costoro, dal soggetto dagli stessi delegato e competente per materia. Tali rapporti sono ispirati ai principi della trasparenza e della correttezza e dai valori etici espressi dal presente Codice.

Le richieste di erogazioni, contributi e finanziamenti vanno avanzate nel rispetto dei principi della documentabilità e della registrazione delle operazioni, e tali finanziamenti devono essere ottenuti attraverso procedure trasparenti, chiare e legittime ed a mezzo la presentazione di documenti completi ed intelleggibili. Inoltre, essi devono essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati concessi.

10. Rapporti con il pubblico

APT, attraverso i propri dipendenti, opera, nei rapporti con il pubblico, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità; osserva la normativa sulla *privacy* e sul segreto d'ufficio e rilascia copie o documenti previa espressa autorizzazione del Presidente o della Direzione, o dei soggetti da costoro eventualmente delegati.

Qualora siano richieste oralmente informazioni, atti, o documenti non accessibili in quanto tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

Qualora il dipendente che sia stato richiesto, non sia competente per posizione rivestita o

per materia, indirizza il richiedente all'ufficio competente di APT.

È espressamente vietato a tutti i soggetti non espressamente autorizzati, comunicare dati, informazioni o notizie agli organi di stampa e di comunicazione.

11. Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali ed Associazioni

APT mantiene un rapporto neutro con i partiti politici ed i loro esponenti, dichiarandosi autonoma e priva di interessi politici.

Essa si astiene dal fornire qualsiasi finanziamento o contributo, a qualsiasi titolo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, ed a loro rappresentanti e candidati.

12. Rapporti con i Mass-media

La comunicazione pubblica a mezzo i mass media favorisce l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle attività di APT, e promuove la trasparenza e la correttezza del suo operato, sempre nel rispetto dei diritti, interessi ed immagine dei diversi Stakeholders.

La comunicazione delle informazioni e notizie relative ad APT compete in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati: Presidente del Cda e Direzione, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dall'Azienda; in caso di loro assenza o impossibilità, essi possono delegare Amministratori o funzionari interni competenti per materia.

Essi si obbligano a ricercare, nello svolgimento di tale attività, l'equilibrio tra le esigenze dell'informazione pubblica, i principi di trasparenza ed efficacia, ed il rispetto del *know how* e dell'immagine aziendale.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di informazione ricevuta dal personale APT deve essere comunicata al Presidente del Cda e/o alla Direzione, senza assumere alcuna iniziativa propria.

13. Controllo sull'applicazione del Codice

Il controllo sull'applicazione del presente Codice è demandato all'Organismo di Vigilanza istituito ex d. Lgs. 231/2001, che dovrà monitorarne l'effettiva osservanza, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini e riferirne alla Direzione ed al Consiglio di amministrazione.

Qualora sia la Direzione a venire a conoscenza di un illecito, oppure di un comportamento contrario alle disposizioni del presente Codice, essa intraprende tempestivamente le iniziative necessarie: in particolare, ne informa l'Organismo di Vigilanza, gli Organi di governo di APT ed il Collegio Sindacale, quindi, su parere positivo di costoro, attiva il procedimento disciplinare di cui al paragrafo che segue, ed eventualmente provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria, o segnalazione alla Corte dei conti, nelle rispettive competenze.

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità.

14. Sanzioni

L'osservanza del presente codice da parte dei dipendenti ed il loro impegno a rispettare i

doveri generali di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti dell'art. 2104 cc.

Ogni comportamento tenuto dai lavoratori in violazione delle regole del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con APT e deve essere inteso come illecito disciplinare sanzionabile in base al Sistema sanzionatorio contenuto nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al d. Lgs. 231/2001, alle disposizioni del Contratto collettivo ed alle norme del Codice civile sul risarcimento dei danni.

Il rispetto delle regole contenute nel presente Codice aziendale da parte di soggetti terzi che entrano in contatto con APT, integra l'obbligo di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti: conseguentemente, le violazioni commesse saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti ed in base alle norme del Codice civile sull'inadempimento contrattuale.

La violazione delle norme contenute nel presente documento da parte dei componenti degli Organi di governo di APT, saranno sanzionate e valutate secondo la gravità ed in base a quanto previsto dal Sistema sanzionatorio contenuto nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al d. Lgs. 231/2001, ed al Codice civile.

5. Sistema disciplinare

Il Decreto legislativo n. 231/2001 impone l'introduzione di un "Sistema disciplinare" idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure contenute nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo (art. 6, co. II, lett. e) e nel Codice etico; ciò, a prescindere, e dunque anche oltre, alla rilevanza penale del comportamento, o alla eventuale responsabilità amministrativa di APT conseguente a reato (v., in calce, sanzioni applicabili ad APT).

Infatti, l'osservanza di tali disposizioni deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte in/per APT ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice civile: la loro inosservanza può comportare, perciò, azioni disciplinari e di risarcimento del danno ai sensi della normativa vigente e del contratto collettivo di lavoro.

Chiunque può segnalare le dette eventuali violazioni, anche seguendo la procedura apposta con mail che ne garantisce l'anonimato (Wistleblowing), all'Organismo di Vigilanza (OdV) e/o al Collegio Sindacale, nel rispetto della loro specifica competenza, che procederanno all'istruttoria, a cui seguirà, se del caso, l'irrogazione della sanzione. Ciò dovrà avvenire, in ogni caso, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 legge 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), ossia, in particolare, previa contestazione scritta dell'addebito e successivo esame delle eventuali difese del soggetto interessato (v. prosieguo).

Le sanzioni dovranno essere diversificate a seconda del soggetto che commette la violazione, della natura e della gravità dell'illecito commesso; in ogni caso, dovranno rispettare il principio di proporzionalità tra violazione e sanzione e dovranno essere scelte tenendo presenti i criteri dell'intenzionalità del comportamento (condotta dolosa), oppure del grado di negligenza, imprudenza o imperizia imputabile all'autore della violazione (condotta colposa); del danno arrecato ad APT, e dell'eventuale sussistenza di recidive a carico dell'autore. In particolare:

a) Nei confronti dei dipendenti

I lavoratori di APT sono assunti dall'Azienda con un contratto di lavoro di tipo privatistico: conseguentemente, essi sono assoggettati allo specifico sistema disciplinare previsto dal loro Contratto collettivo di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, dallo Statuto dei lavoratori, e dal presente Sistema disciplinare.

Segnatamente, in caso di violazione delle procedure previste dal MOG (Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01), dei principi indicati nel Codice etico e degli obblighi contrattualmente assunti, la Direzione assumerà un provvedimento disciplinare adeguato e proporzionato alla gravità dell'atto commesso, conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. e nel rispetto della procedura disciplinare prevista dall'art.7, Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori). La Direzione ne darà tempestiva, corretta ed esauriente comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, la Direzione informa periodicamente l'OdV delle violazioni accertate e delle sanzioni irrogate nei confronti dei dipendenti.

b) Nei confronti degli Amministratori, dell'OdV e del Collegio Sindacale

I componenti del Consiglio di amministrazione, dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio sindacale sono tenuti al pieno rispetto delle procedure previste dal MOG, dei principi indicati nel Codice etico e di quanto sancito dallo Statuto di APT.

L'inosservanza di tali disposizioni è da intendersi come illecito disciplinare, sanzionabile con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in considerazione della gravità dell'atto/

fatto commesso, ai sensi dell'art. 7, Legge n. 300/1970, del C.C.N.L. di riferimento, e dello Statuto di APT.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un componente del CdA, ne sono informati immediatamente l'intero CdA, il Collegio sindacale e l'OdV.

Il Collegio sindacale o l'OdV, nel rispetto della propria competenza, procederà senza indugio all'istruttoria assumendo ogni informazione e documentazione utile, formulando se del caso la contestazione scritta dell'addebito; il Consigliere presunto responsabile potrà avanzare le proprie difese entro i 15 giorni successivi.

Terminata l'istruttoria, il CdA, su parere scritto e motivato del Collegio Sindacale o dell'OdV, in assenza del Consigliere interessato, potrà procedere (anche cumulativamente):

- alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare la sanzione disciplinare ritenuta più idonea nei confronti dell'Amministratore interessato;
- alla revoca delle deleghe eventualmente conferite all'Amministratore interessato;
- all'irrogazione di sanzioni pecuniarie commisurate al compenso totale annuo lordo dell'Amministratore interessato;
- alla richiesta del risarcimento dei danni cagionati ad APT dalla condotta dell'Amministratore interessato.

La sanzione disciplinare sarà commisurata:

- al livello di responsabilità dell'Amministratore;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico;
- alla gravità degli effetti della violazione su APT, e/o al livello di rischio cui APT ritiene ragionevolmente di essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Il CdA, entro il termine di 10 gg. dalla data della delibera, effettua la comunicazione scritta all'Amministratore interessato, al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui la condotta illecita coinvolga l'intero CdA, il Collegio Sindacale oppure l'OdV ne informa direttamente l'Assemblea dei Soci, la quale adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale o dell'OdV, ne sono informati immediatamente l'intero CdA, l'intero Collegio sindacale, o l'intero l'OdV: in tal caso, il CdA procederà secondo le modalità di cui sopra, ove compatibili. Il Sindaco potrà anche essere revocato dall'incarico per giusta causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c.

c) Nei confronti della Direzione

La Direzione è tenuta al pieno rispetto delle procedure previste dal MOG, dei principi indicati nel Codice etico e di quanto sancito dallo Statuto di APT.

L'inosservanza di tali disposizioni da parte della Direzione è da intendersi come illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi dell'art. 7, Legge n. 300/1970, del C.C.N.L. di riferimento, e dello Statuto di APT: in tal caso, il Consiglio di Amministrazione assumerà le iniziative che riterrà più opportune con provvedimento motivato, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento, nel rispetto dell'art. 7 Legge n. 300/70.

d) Nei confronti di terzi

La violazione delle procedure previste dal MOG o dei principi indicati nel Codice etico ad opera di terzi (fornitori, clienti, consulenti, partner commerciali, professionisti, collaboratori,

ecc), sono sanzionate a mezzo specifiche clausole contrattuali, che possono prevedere anche, in relazione all'importanza delle violazioni commesse ovvero alla loro reiterazione, la "risoluzione del contratto per inadempimento" (art. 1453 c.c.) oppure la "diffida ad adempiere" (art. 1454 c.c.).

La Direzione informa periodicamente l'OdV delle violazioni accertate e delle sanzioni irrogate nei confronti di terzi.

In ogni caso, APT si impegna a fornire costanti interventi di formazione ed informazione ai destinatari del presente Sistema disciplinare; a tal fine, esso è anche pubblicato sul sito istituzionale.

Tutti coloro che lavorano in o per APT sono tenuti a conoscerne ed a rispettarne i contenuti, unitamente al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOG) di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il MOG, contiene a propria volta, in sintesi, una serie di regole operative e procedurali idonee a consentire lo svolgimento dell'attività secondo modalità tali da garantire la prevenzione della commissione di reati.

A tal fine, APT, attraverso un'attenta valutazione di ogni attività che pone in essere, individua i possibili rischi di commissione di illeciti, e si fa carico della eventuale loro gestione. Qualora, poi, l'illecito venga comunque effettivamente commesso da un soggetto apicale di APT, oppure da un sottoposto, nell'interesse dell'Azienda, potrebbe scattare l'iscrizione di responsabilità alla stessa a titolo di colpa: quest'ultima, tuttavia, potrà essere esclusa in virtù dell'adozione, da parte dell'Azienda, del MOG purchè esso sia idoneo a prevenire il rischio della commissione di reati. Idoneità che dipende, per l'appunto, dalla predisposizione di procedure adeguate a governarlo/ridurlo e di un adeguato sistema sanzionatorio.

In caso di commissione di illecito, il d. Lgs. 231/2001 stabilisce che, nel caso di accertamento della responsabilità (e, dunque, qualora il MOG dovesse essere ritenuto idoneo ad escluderne la responsabilità), le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- pecuniarie (la sanzione pecuniaria sarà determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote, il cui importo va da un minimo di 258€ ad un massimo di 1.549€, così articolato: prima viene determinato il numero delle quote da pagare - che non dovrà essere mai inferiore a 100 nè superiore a 1000 - in base alla natura e gravità dell'illecito, al grado di responsabilità di APT (per adozione di MOG, di Codice etico, di Codice disciplinare, del loro grado di adeguatezza, diffusione, aggiornamento...), alle eventuali condotte riparatorie e riorganizzative assunte da APT dopo la commissione del reato; poi viene determinata la consistenza della singola quota in base alla situazione economica e patrimoniale dell'Azienda);
- interdittive (v. prosieguo);
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza (che vi sarà comunque automaticamente, ogni qualvolta ad APT dovessero essere irrogate sanzioni interdittive).

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sintesi dei tratti essenziali del sistema sanzionatori

<p>Sanzione pecuniaria</p>	<p>Art. 10 Da 100 a 1.000 quote Ciascuna quota ha un valore variabile da € 258,00 a € 1.549,00</p>	<p>Art. 11 Il numero delle quote è determinato tenuto conto: - Della gravità del fatto; - Del grado della responsabilità di APT; - Dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.</p> <p>L'importo della quota è fissato in base a: - Condizioni economiche di APT; - Condizioni patrimoniali di APT; - (casi di riduzione ex art. 12)</p>
<p>Sanzioni interdittive</p>	<p>Art. 9 co. 2 - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	<p>Art. 13 Si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste se: - APT ha tratto un rilevante profitto o - In caso di reiterazione degli illeciti</p> <p>Durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 2 anni</p>
<p>Confisca</p>	<p>Art. 19 Confisca del prezzo o del profitto del reato.</p>	<p>Con la sentenza di condanna la confisca è sempre stabilita.</p>
<p>Pubblicazione della sentenza di condanna</p>	<p>Art. 18</p>	

PARTE SPECIALE



1. CATALOGO DEI REATI ex D. Lgs. 231/2001

Sezione 1: reati in danno della Pubblica Amministrazione

Sezione 2: delitti informatici e trattamento illecito di dati

Sezione 3: reati in materia di criminalità organizzata

Sezione 4: concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione

Sezione 5: reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi

Sezione 6: delitti contro l'industria e il commercio

Sezione 7: reati societari

Sezione 8: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sezione 9: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Sezione 10: delitti contro la personalità individuale

Sezione 11: reati di abuso di mercato

Sezione 12: reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro

Sezione 13: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sezione 14: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sezione 15: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sezione 16: reati ambientali

Sezione 17: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sezione 18: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Sezione 19: reati transnazionali

Sezione 20: razzismo e xenofobia

In riferimento alle tabelle sotto riportate, si fa presente che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 231/2001:

- il numero delle quote può variare a seconda della determinazione del giudice che potrà tener conto: a. della gravità del fatto, b. del grado della responsabilità dell'ente, c. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, d. dell'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione e va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25800 euro ad un massimo di 1549000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

SEZIONE 1 - REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Sezione 1 - Reati in danno della Pubblica Amministrazione									
SI	<u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 bis	100	600	3	24
SI	<u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 ter	100	600	3	24
SI	<u>(Truffa)</u> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 c. 2	100	600	3	24
SI	<u>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</u> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 bis	100	600	3	24

SEZIONE 1 - REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 ter	100	600	3	24

SEZIONE 2 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
Sezione 2 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati							
SI	<u>Documenti informatici</u> <i>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</i>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	491 bis	100	400
SI	<u>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 ter	100	500
SI	<u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</u> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 quater	100	300

SEZIONE 2 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
SI	<u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 quinquies	100	300
SI	<u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	617 quater	100	500
SI	<u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	617 quinquies	100	500
SI	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 bis	100	500

SEZIONE 2 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
SI	<u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 ter	100	500
SI	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 quater	100	500
SI	<u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</i>	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 quinquies	100	500
SI	<u>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</u> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	640 quinquies	100	400

SEZIONE 3 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Sezione 3 - Delitti di criminalità organizzata									
SI	<p><u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	416, comma 6, 600, 601, 602	400	1000	12	24
SI	<p><u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	416, escluso comma 6	300	800	12	24

SEZIONE 3 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<p><u>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</u> <i>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</i></p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009						
				codice penale	416bis	400	1000	12	24

SEZIONE 3 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	(Scambio elettorale politico-mafioso) Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]; modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62	25/07/2009 (in vigore dal 18/04/2014)	codice penale	416ter	400	1000	12	24
NO	(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	630	400	1000	12	24

SEZIONE 3 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<p><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24

SEZIONE 3 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<p>(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (<u>Armi e munizioni comuni da sparo</u>) (omissis)</p> <p>(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	Codice di procedura penale	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	24

SEZIONE 4 - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
Sezione 4 - ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione							
SI	(ConcuSSIONE) - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	317	300	800
SI	(Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	318	100	200
SI	(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	319	200	600
SI	(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	319bis	300	800
SI	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	319ter c. 1	200	600
SI	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	319ter c.2	300	800

SEZIONE 4 - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
SI	(Induzione indebita a dare o promettere utilità). - <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</i>	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	28/11/2012	codice penale	319quater	300	800
SI	(<u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u>) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	320	200	800
SI	(<u>Pene per il corruttore</u>) <i>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)</i>	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	200	600
SI	(<u>Pene per il corruttore</u>) <i>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)</i>	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	200	600
SI	(<u>Istigazione alla corruzione</u>) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	322 c.1-3	100	200

SEZIONE 4 - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
SI	(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	322 c. 2-4	200	600
SI	(Pene per il corruttore) <i>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)</i>	25 (ConcuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	300	800

SEZIONE 4 - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
SI	<p><u>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	322-bis	300	800

SEZIONE 5 - REATI MONETARI, SU VALORI BOLLATI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)
Sezione 5 - Reati monetari, su valori bollati, marchi e segni distintivi								
NO	(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</i>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] <i>[Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]</i>	27/09/2001	codice penale	453	300	800	12
NO	(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	454	100	500	12
NO	(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	455	500	500	12
NO	(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	457	100	200	

SEZIONE 5 - REATI MONETARI, SU VALORI BOLLATI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)
SI	(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) <i>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	459	100	333,33	12
NO	(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	460	100	500	12
NO	(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15][Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	codice penale	461	100	500	12
NO	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	464 c. 2	100	200	
NO	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. <u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	464 c.1	100	300	

SEZIONE 5 - REATI MONETARI, SU VALORI BOLLATI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)
NO	(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	473	100	500	3
NO	(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	474	100	500	3

SEZIONE 6 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)
Sezione 6 - Delitti contro l'industria e il commercio								
NO	<u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513	100	500	
NO	<u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513bis	100	800	3
NO	<u>(Frodi contro le industrie nazionali)</u> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	514	100	800	3
NO	<u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	515	100	500	
NO	<u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	516	100	500	

SEZIONE 6 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)
NO	<u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517	100	500	
NO	<u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u> - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517ter	100	500	
NO	<u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</u> - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517quater	100	500	

SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. (MIN-MAX)
Sezione 7 - Reati societari								
SI	(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	codice civile	2621	200	400	
SI	(Fatti di lieve entità) <i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</i>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	14/06/2015	codice civile	2621-bis	100	200	

SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. (MIN-MAX)
SI	<u>False comunicazioni sociali delle società quotate</u>) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	codice civile	2622	400	600	
SI	<u>(Impedito controllo)</u> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2625 c.2	100	180	
SI	<u>(Indebita restituzione di conferimenti)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2626	100	180	

SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. (MIN-MAX)
SI	<u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2627	100	130	
SI	<u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2628	100	180	
SI	<u>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</u> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2629	150	330	

SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. (MIN-MAX)
SI	<u>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1; settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	12/01/2006	codice civile	2629bis	200	500	
NO	<u>(Formazione fittizia del capitale)</u> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2632	100	180	

SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FORTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. (MIN-MAX)
SI	(<u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u>) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2633	150	330	
SI	(Corruzione tra privati) - <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</i>	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	28/11/2012	codice civile	2635	200	400	3 24
	(Istigazione alla corruzione tra privati)- Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.	Aggiunto da D,Lgs 38/2017	14/04/2017	Codice civile	2635 bis	200	400	3 24

SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. (MIN-MAX)
SI	<u>(Illecita influenza sull'assemblea)</u> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2636	150	330	
SI	<u>(Aggiotaggio)</u> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2637	200	500	
SI	<u>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2638 c.1-2	200	400	

SEZIONE 8 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Sezione 8 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico									
NO	<u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270bis	200	700	12	24
NO	<u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270bis	400	1000	12	24
NO	<u>(Assistenza agli associati)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prosimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270ter	200	700	12	24

SEZIONE 8 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<u>(Assistenza agli associati)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270ter	400	1000	12	24
NO	<u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quater	200	700	12	24
NO	<u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quater	400	1000	12	24
NO	<u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quinquies	200	700	12	24

SEZIONE 8 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quinquies	400	1000	12	24
NO	<u>Condotte con finalità di terrorismo.</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270sexies	200	700	12	24
NO	<u>Condotte con finalità di terrorismo.</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270sexies	400	1000	12	24

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280	200	700	12	24

SEZIONE 8 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280	400	1000	12	24

SEZIONE 8 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280bis	200	700	12	24

SEZIONE 8 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<u>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280bis	400	1000	12	24
NO	<u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione)</u> Chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	289bis	200	700	12	24

SEZIONE 8 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</u> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	289bis	400	1000	12	24
NO	<u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	302	200	700	12	24
NO	<u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	302	400	1000	12	24

SEZIONE 8 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FORTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con mod., nella legge 6 febbraio 1980, n. 15	1	400	1000	12	24

SEZIONE 9 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
Sezione 9 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili							
NO	(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	02/02/2006	codice penale	583bis	300	700

SEZIONE 10 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Sezione 10 - Delitti contro la personalità individuale									
NO	<u>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.)</u> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600	400	1000	12	24
NO	<u>(Prostituzione minorile)</u> Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600bis c.1	300	800	12	24
NO	<u>(Prostituzione minorile)</u> (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600bis c.2	200	700		
SI	<u>(Pornografia minorile)</u> Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600ter c. 1-2	300	800	12	24

SEZIONE 10 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<u>(Pornografia minorile)</u> (omissis) <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</i> (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600ter c.3-4	200	700		
SI	<u>(Detenzione di materiale pornografico)</u> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quater	200	700		
SI	<u>(Pornografia virtuale)</u> <i>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</i>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quater.1	300	800		
NO	<u>(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</u> <i>Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.</i>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quinquies	300	800	12	24

SEZIONE 10 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FORTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<u>(Tratta di persone)</u> Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	601	400	1000	12	24
NO	<u>(Acquisto e alienazione di schiavi)</u> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	602	400	1000	12	24
SI	<u>(Adescamento di minorenni)</u> Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]	06/04/2014	codice penale	609-undecies	200	700		

SEZIONE 11 - REATI DI ABUSO DI MERCATO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)
SEZIONE 11 - Reati di abuso di mercato								
SI	<p>(Abuso di informazioni privilegiate)</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA n. 58/98 (come mod. dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000	

SEZIONE 11 - REATI DI ABUSO DI MERCATO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)
NO	<p><u>(Manipolazione del mercato)</u></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p>	<p>25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]</p>	12/05/2006	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000	

SEZIONE 12 - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN MATERIA DI TUTELA SALUTE E IGIENE DEL LAVORO

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
Sezione 12 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela salute e igiene del lavoro							
SI	<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	codice penale	589	1000	1000
SI	<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	codice penale	589	250	500

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
SI	<p><u>(Lesioni personali colpose)</u> Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p>	<p>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]</p>	25/08/2007	codice penale	590 c. 3	100	250

SEZIONE 13 - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. A MM. MAX (quote)
Sezione 13 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita							
NO	(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648	200	800
NO	(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648	400	1000
NO	(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648bis	200	800
NO	(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648bis	400	1000
NO	(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648ter	200	800

SEZIONE 13 - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. A MM. MAX (quote)
NO	(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648ter	400	1000
NO	(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	01/01/2015	codice penale	648ter-1	200	800

SEZIONE 13 - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. A MM. MAX (quote)
NO	(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	01/01/2015	codice penale	648ter-1	400	1000

SEZIONE 14 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FORTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Sezione 14 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore									
SI	<p>1) [Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009						
				Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12

SEZIONE 14 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25 novies(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12

SEZIONE 14 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FORTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009						
				Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12

SEZIONE 14 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	<p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i></p>	<p>25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12

SEZIONE 14 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12
SI	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche (NB si riproducono solo le seguenti parti dell'art. 171 L. 633/1941 e rimangono pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione normativa):</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'venuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171septies	100	500	3	12

SEZIONE 14 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FORTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171octies	100	500	3	12

SEZIONE 15 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)
SEZIONE 15 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria							
SI	<i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i>	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	15/08/2009	codice penale	377bis	100	500

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 16 - Reati ambientali									
NO	<p><u>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p><i>* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</i></p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	codice penale	727bis	100	250		
NO	<p><u>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.</p> <p>* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	codice penale	733bis	150	250		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<p><u>(Scarichi sul suolo)</u></p> <p>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011						
				Dlgs 152/06	103	200	300	3	6

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<p><u>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</u></p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	<p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<u>(Scarichi in reti fognarie)</u> 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	107				
SI	<u>(Scarichi di sostanze pericolose)</u> [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	108				
SI	<u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)</u> Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. <u>Comma 2</u> Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)</u> Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250		
SI	<u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2</u> Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250		
SI	<u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2</u> Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6
SI	<u>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)</u> Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<u>(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)</u> Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250		
SI	<u>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</u> 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250		
SI	<u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2</u> Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2</u> Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250		
SI	<u>(Discarica non autorizzata) 1/2</u> Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250		
SI	<u>(Discarica non autorizzata) 2/2</u> Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6
SI	<u>(Miscelazione di rifiuti)</u> Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<u>(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)</u> Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250		
SI	<u>(Bonifica dei siti)</u> Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250		
SI	<u>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)</u> Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250		
SI	<u>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</u> Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<u>(Traffico illecito di rifiuti)</u> Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1	150	250		
SI	<u>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</u> Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06 dal 12/12/17 codice penale	(260, c.1) 452 quaterdecies	300	500	3	6
NO	<u>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)</u> Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06 dal 12/12/17 codice penale	(260, c.2) 452 quaterdecies	400	800	3	6
SI	<u>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)</u> Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<p><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Comma 1</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<p><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Comma 2</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		
	<p><u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		
NO	<u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250		
NO	<u>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</u> Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SI	<u>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)</u> art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7	150	250		
NO	<u>(Inquinamento doloso provocato da navi)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6
NO	<u>(Inquinamento colposo provocato da navi)</u> 1/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.1	100	250	3	6

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<p><u>(Inquinamento colposo provocato da navi)</u> 2/2</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	3	6
SI	<p><u>(Inquinamento ambientale)</u></p> <p><i>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i></p> <p><i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p> <p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i></p> <p><i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</i></p>	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 bis	250	600	3	12

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<p><u>(Disastro Ambientale)</u> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 quater	400	800	3	24
SI	<p><u>(Delitti colposi contro l'ambiente)</u> <i>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i> <i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</i></p>	25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 quinquies	200	500		
SI	<p><u>(Circostanze aggravanti)</u> <i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i> <i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</i></p>	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 octies	300	1000		

SEZIONE 16 - REATI AMBIENTALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<p><u>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.'</p>	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 sexies	250	600		

SEZIONE 17 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Sezione 17 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare									
NO	<p>(Impiego di lavoratori irregolari). Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Art. 12. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p>	25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012] + commi 1 bis, ter, quater [introdotto da L. 161/2017]	09/08/2012 e 19/11/2017						
				Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis 12, c. 3,3 bis, 3 ter, 5	100	200	12 (art.12)	

SEZIONE 17 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	<p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata .</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà .</p>	<p>25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p> <p>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012] + commi 1 bis, ter, quater [introdotto da L. 161/2017]</p>	<p>09/08/2012 e 19/11/2017</p>	<p>Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</p>	<p>22, c. 12bis 12, c. 3,3 bis, 3 ter, 5</p>	<p>100</p>	<p>200</p>	<p>12 (art.12)</p>	

SEZIONE 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231
SEZIONE 18 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi	
NO	<p>18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) <input type="checkbox"/> Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) <input type="checkbox"/> Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) <input type="checkbox"/> Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) <input type="checkbox"/> Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) <input type="checkbox"/> Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) <input type="checkbox"/> Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) <input type="checkbox"/> Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) <input type="checkbox"/> Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

SEZIONE 19 - REATI TRANSAZIONALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	
Sezione 19 - Reati transnazionali										
NO	<u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006							
				DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24	

SEZIONE 19 - REATI TRANSAZIONALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FORTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006		D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti" art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24


SEZIONE 19 - REATI TRANSNAZIONALI

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
NO	(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	codice penale	378	100	500		

SEZIONE 20 - RAZZISMO E XENOFOBIA

Reati d'interesse per A.P.T.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN-MAX (mesi)
Sezione 20 - Razzismo e xenofobia								
SI	<p><u>(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.⁽¹⁾</p>	25 - terdecies, c. 1, 2 (Razzismo e xenofobia) [Articolo aggiunto dalla L. 20 novembre 2017 n. 167, art. 5]	12/12/2017	codice penale (modificato da artt. 2 e 7, D.Lgv. n. 21/2018)	604 bis	200	800	mesi 12 (art. 25 terdecies c. 2)
NO	Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	25 - terdecies c. 3						Def. (c. 3)

TIPOLOGIE DI REATI



2. Individuazione reati potenziali in A.P.T.

SEZIONE 1: REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, in particolare riguardano: concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 e 321 c.p.), malversazione ai danni dello Stato o altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, c.p.).

Es.: Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da CE;
- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità previste.

SEZIONE 2: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Es: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il “whistleblowing”

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 («*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*») ha esteso l'istituto del “whistleblowing” ovvero l'eventuale denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti del settore privato, per cui le società dotate di un MOG 231 devono predisporre uno o più canali – almeno uno dei quali informatico – che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite.

Dopo il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 231/01, sono stati inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i MOG previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere tra l'altro:

- 1) uno o più canali che consentano a coloro che: a) rappresentino, amministrino o dirigano l'ente o una unità organizzativa autonoma; b) che siano sottoposte alla direzione o vigilanza dei primi, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- 2) che tali canali garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- 3) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- 4) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Un'adeguata protezione del soggetto segnalante è speculare all'efficacia del sistema di whistleblowing.

Sul punto, il DDL ha previsto due importanti tutele per il segnalante:

- 1) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- 2) la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Importante altresì è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell'onere della prova in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione.

Spetterà infatti al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, i MOG dovranno essere adeguatamente implementati ed integrati con l'introduzione di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative. I nuovi MOG dovranno tra l'altro riportare una descrizione specifica con riguardo: ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni; ai contenuti oggetto di tali segnalazioni; alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing.

SEZIONE 3: REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Es: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

SEZIONE 4: CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE

Es: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico Ufficiale -o la persona incaricata di un pubblico servizio- che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Es: Istigazione alla corruzione tra privati- *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

SEZIONE 5: REATI MONETARI, SU VALORI BOLLATI, MARCHI O SEGNATI DISTINTIVI

Es.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

o Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

SEZIONE 6: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- ritenuti non realizzabili in A.P.T. -

SEZIONE 7: REATI SOCIETARI

Categoria disciplinata dall'art. 25-ter del Decreto, disposizione introdotta dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come indicato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno della clinica di revisione, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., nella nuova formulazione disposta dalla L. 262/2005), falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della L. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art.173-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della clinica di revisione (art. 2624 c.c.), impedito

controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione nei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della clinica controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita ingerenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., modificato dalla L. 62/2005 e dalla L. 262/2005).

Es. False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Es.2: Corruzione tra privati (c.c. 2635)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Es 3: istigazione alla corruzione tra privati - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

SEZIONE 8: REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- ritenuti non realizzabili in A.P.T. -

SEZIONE 9: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

- ritenuti non realizzabili in A.P.T. -

SEZIONE 10: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Es.: Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

SEZIONE 11: REATI DI ABUSO DI MERCATO

- ritenuti non realizzabili in A.P.T. -

SEZIONE 12: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN MATERIA DI TUTELA IGIENE E SALUTE DEL LAVORO

Es. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e della reclusione da uno a tre anni... Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

SEZIONE 13: IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Es.: Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

SEZIONE 14: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Es: Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

SEZIONE 15: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Es.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

SEZIONE 16: REATI AMBIENTALI

Es.: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. lgs. 152/2006)

Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208-2016, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

SEZIONE 17: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Es.: Impiego di lavoratori irregolari (art. 22 comma 12)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

SEZIONE 18: RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

Decreto legislativo n. 231/2001, in attuazione del quale A.P.T. adotta il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo aziendale per la prevenzione del rischio commissione reati.

SEZIONE 19: REATI TRANSNAZIONALI

Es.: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

SEZIONE 20: RAZZISMO E XENOFOBIA

Es.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.


3. Selezione e mappatura delle aree a rischio Commissione reati

Il rischio è la probabilità che un evento o un'azione possano influire negativamente sull'organizzazione.

Il rischio, così inteso, comprende quattro componenti chiave:

- un potenziale pericolo o minaccia;
- la probabilità del suo verificarsi;
- le conseguenze di tale evenienza (impatto);
- l'esposizione al rischio, che è funzione della probabilità che il rischio si verifichi e del suo impatto potenziale (cioè l'impatto moltiplicato per la probabilità).

La gestione del rischio deve essere attuata nell'intera organizzazione, tenendo conto che le diverse tipologie di rischio si presentano in modo diverso e con diversa intensità a livelli diversi dell'organizzazione



4. Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Membri del Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Direttore
- Collaboratori e personale dipendente
- Referente servizi informatici/informativi
- Impiegati amministrativi
- Tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di servizi ed interventi
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Persone coinvolte nelle gare d'appalto, selezioni del personale e per l'assegnazione di incarichi. Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni di che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).
- Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito.

5. Criteri e misure di prevenzione generali

Controlli sui poteri di firma e segregazione delle funzioni

Uno dei principi cardine dei modelli organizzativi ex D. Lgs.231/2001 secondo cui, come stabilito nelle Linee Guida di Confindustria, “nessuno può gestire in autonomia un intero processo” comporta che il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione.

Dunque, per il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da più soggetti in modo da garantire, all’interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell’operazione ed individuare le diverse responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l’adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe

All’interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l’ente in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese. L’atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

Governance organizzativa

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) costituisce l’impianto generale di deleghe, attività e controlli sul quale s’innestano le regole proprie del Modello di prevenzione e controllo 231/2001 e l’azione dell’Organismo di vigilanza, la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

Compete al Cda ovvero agli organi delegati (comitato esecutivo, amministratori delegati se presenti), nei limiti dei poteri conferiti curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell’impresa, mentre compete al Revisore

Legale (che nella Società non è presente), valutarne sia l'adeguatezza stessa sia il concreto funzionamento.

Per le deleghe e i poteri non conferiti e per ogni esigenza, il Presidente, a norma di Statuto, e previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Collegio Sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, attuato mediante l'adozione di specifici programmi di verifica della conformità a norme, regolamenti e procedure, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo alle dimensioni organizzative, quali gli indicatori di efficacia, il controllo di gestione e il controllo budgetario, la gestione dei rischi operativi e la sicurezza informatica, richiedendo ove necessario le valutazioni e le conclusioni raggiunte in merito dal Collegio.

Direttive

- tutti i processi omogenei aventi rilevanza in termini gestionali/amministrativi sono ricondotti a un unico responsabile di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite mansioni, responsabilità e deleghe assegnate;
- impiegati che svolgono attività prive di autonomia decisionale sono inquadrati in staff alla Direzione e alle altre funzioni richiamate;
- l'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio, risk management rendicontazione delle attività svolte;
- le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;
- è osservato il principio della separazione delle funzioni incompatibili con particolare riferimento alle funzioni amministrative, finanziarie e informatiche;
- a ciascuna figura apicale competono, oltre al coordinamento delle attività relative alla missione assegnata, la valutazione e gestione dei rischi inerenti, la misurazione delle performance, il reporting per linea gerarchica, il controllo budgetario, la valorizzazione, valutazione e supervisione del personale assegnato, la cura e salvaguardia degli asset gestiti.

6. Protocolli di controllo e di prevenzione specifici

ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate
- Procedure per gare d'appalto o acquisizione di forniture
- Procedure di selezione del personale o per l'assegnazione di incarichi
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività collegate alla verifiche di regolarità contabili e fiscale
- Attività finalizzata alla realizzazione operativa dei servizi affidati all'APT

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico;
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).
- Completa collaborazione all'attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto nell'Ente pubblico finanziatore;
- Applicazione integrale del *Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia*;
- Rispetto del D.Lgs. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e normativa correlata;
- Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".
- In caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, viene anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni prodotte.
- Predisposizione di dichiarazione-tipo, da firmare a cura delle figure nominate come commissari di gare o selezioni, che impegna al pieno rispetto del Codice Etico dell'Azienda.
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali da parte del Collegio Sindacale e del revisore dei conti.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Ogni attività aziendale che utilizza a supporto:

- sistemi informatici (computer e server interno);
- sistemi telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico (da parte del referente servizi informatici/informativi).
- Utilizzo della procedura prevista dal D.P.S. nella parte relativa alla Sicurezza informatica con assegnazione di una password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici dell'Azienda e prevenzione degli accessi anonimi con tracciabilità dei vari log all'interno.
- Consegna ad ogni dipendente di una serie di regole inserite nelle linee guida (del DPS) per l'utilizzo dei sistemi informatici. Formazione sulla delicatezza di password e codici che determinano l'accesso a dati:
- User ID: propria User ID, una volta assegnata dal Responsabile Informatico, non deve essere comunicata ad altri. Dopo sei mesi di inutilizzo la User ID viene disabilitata auto-

maticamente.

- Password: le password di autenticazione dell'utente devono essere a conoscenza esclusivamente dell'utente stesso e devono essere sostituite almeno ogni tre mesi. Le password verranno modificate autonomamente dall'utente a seguito di un avviso che il sistema operativo invierà automaticamente ogni tre mesi.
- prevedere nel DPS la figura apicale cui sono affidate le responsabilità dell'amministrazione delle password e dei controlli sugli accessi e sull'utilizzo dei sistemi informatici e telematici.
- diligenza nell'implementazione del software antivirus e nel suo aggiornamento: aggiornamento giornaliero del server che aggiorna le macchine client alla loro accensione
- continuo monitoraggio (log) che permetta la rintracciabilità di eventuali azioni criminose. I log devono essere conservati all'interno del sistema secondo le modalità di legge
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- nomina della figura di direzione generale da parte del Consiglio di Amministrazione;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.

Protocolli di controllo specifici

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda;
- Pieno rispetto dello Statuto Aziendale
- Pieno rispetto del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni), che prevede approfonditi controlli dei requisiti dei partecipanti alle gare d'appalto in funzione antimafia (art. 247), ed anche dei membri della Commissione giudicatrice dei partecipanti.
- Rispetto del Regolamento di Organizzazione;
- Rispetto del Regolamento per la ricerca e la selezione del personale
- Rispetto del Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia;
- Adozione procedure vincolanti per il pagamento di fornitori.

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- Ricezione ed emissione di fatture / note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere (in particolare contratti d'appalto ed affitto)
- Richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici
- Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa
- Attività di comunicazione esterna e marketing

Protocolli di controllo specifici

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda

REATI SOCIETARI

Costruzione e redazione di:

- bilancio d'esercizio;
- relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione);

- altre comunicazioni sociali riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- gestione rapporti con il Collegio Sindacale;
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda.

Protocolli di controllo specifici

- Controllo delle diverse poste di bilancio da parte del revisore incaricato/Collegio Sindacale.
- Costruzione del bilancio con commercialista esperto incaricato formalmente dal CdA dell'Azienda.
- Adozione del sistema di controllo di gestione, che permetta una verifica puntuale e continua dei budget assegnati alle Aree.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - RAZZISMO E XENOFOBIA

Potenziati Aree di Rischio e Protocolli di Controllo Specifici

Le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli compresi nella definizione non costituiscono delle reali aree di rischio all'interno dell'Azienda.

Tuttavia APT intende esplicitare che il Codice Etico e di comportamento prevede l'obbligo per tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto nel corso dell'attività professionale ed in particolare i destinatari dei servizi e degli interventi, ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.

Quindi:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda l'esterno dell'Azienda, vale a dire i soggetti collaboratori esterni ed i fornitori, APT prevede di inserire all'interno di ciascun contratto, convenzione o documentazione formale che regola i rapporti fra le parti l'impegno esplicito da parte del partner.

In termini generali, al pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicate nell'attività svolta:

- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza dei lavoratori.

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

- Sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla Legge 81/2008.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente
- Direttore Generale
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Protocolli di controllo specifici

- L'APT possiede il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) così come previsto D.Lgs. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo. Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno dell'APT, nella quale sono specificati: la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione, la descrizione delle attività presenti, l'analisi della valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione, l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione, la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento, l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori. APT promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- Ricezione e contabilizzazione di denaro proveniente da sponsorizzazioni o donazioni
- Gestione dell'acquisto di beni, servizi e lavori per l'Azienda

Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta dall'APT questa fattispecie di reato costituisce un'area di possibile rischio remoto o estremamente marginale.

- Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".
- Specifiche indicazioni contenute nel Codice di Comportamento dell'Azienda
- Adozione procedure vincolanti per selezione e il pagamento di fornitori.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- Attività di gestione della comunicazione organizzativa e più in particolare nella gestione del sito internet dell'Azienda
- Attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda
- Attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice di Comportamento
- Definizione di incarico formale per la gestione del sito internet.

7. Schede di dettaglio

Beatrici Eleonora	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Impiegata addetta ad attività di marketing e informazione turistica, promo-commercializzazione dell'offerta turistica e degli eventi turisti nell'ambito di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, assistenza al pubblico, inserimento dati presenze alberghiere ai fini Istat e mansioni relative al sistema DTU ed appartamenti ad uso turistico.
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • Furto • Molestie telefoniche • Vandalismo • Aggressione • Acquisto gadget con denaro contraffatto
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • C.C.N.L. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio • Statuto dell'azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi • Legge sulla privacy GDPR del 25 maggio 2018
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	Per l'esperienza maturata fino a questo punto non sento la necessità di proporre cambiamenti in quanto a mio parere l'azienda gode di un'impeccabile efficienza.

Bertamini Paola	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p><u>Ufficio segreteria organizzativa & partnership:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento e presa visione di leggi, adempimenti e relativa segnalazione alla direzione • stesura documenti afferenti alla parte amministrativa/gestionale con riferimento agli adempimenti di legge • stesura piano operativo, budget, relazioni tecnico-economiche, piani finanziari, richieste di contributo • aggiornamento piattaforme amministrative • gestione, revisione/lettura, stesura contratti e bandi • gestione budget eventi • predisposizione di comunicazioni, lettere, presentazioni • archiviazione CV e documenti • redazione di verbali e report • veicolazione informazioni o comunicazioni tra vari uffici • supporto organizzazione Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo • contatti con l'esterno e relazioni col pubblico: partner, sponsor, istituzioni, privati, aziende, fornitori, ecc. • gestione agenda Direttore, organizzazione appuntamenti e riunioni • gestione e smistamento e-mail personale, di protocollo e pec • gestione della posta cartacea • gestione e smistamento telefonate <p>Attività trasversali con gli altri uffici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuale supporto all'attività di comunicazione • assistenza all'ufficio amministrativo/contabile e ricerca del personale • supporto organizzazione/gestione eventi
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4) • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati monetari (sez. 5) • reati societari (sez. 7) • reati in materia di sicurezza sul lavoro (sez. 12) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (sez. 15) • razzismo e xenofobia (sez. 20)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2020 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	<p>Direttore Consulenti esterni (per supervisione contratti e bandi)</p>
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	<p>Corsi di formazione e aggiornamento</p>

Brigadue Lucio	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione materiali multimediali (service fotografici, video ecc.) e archiviaz. in banche dati digitali • Invio materiali a terzi richiedenti, previa valutazione utilizzi • Aggiornamento contenuti web www.discovertrento.it / mostraagricoltura / mercatinodinataleditrento / lacasolara / laleggendariacharlygaul.it • Estrapolazioni statistiche relative ai siti web • Proposta commerciale di adesione/convenzione con APT; gestione contratti per l'erogazione dei servizi e archiviaz • Promozione, formazione e supporto nell'uso delle piattaforme digitali di APT, ivi compreso supporto al booking online e data entry delle condizioni di vendita delle strutture • Interfacciamento con i fornitori tecnologici delle varie piattaforme (sia di APT che degli operatori della ricettività: Feratel, HBenchmark, gestori channel manager, Travel Appeal, aldebra). Predisposizione e invio newsletter promo-commerciali • Gestione degli indirizzari utilizzati nelle attività di e-mail marketing. Supporto nell'organizzazione di alcuni grandi eventi di APT. Attività di allineamento periodico tra le banche dati della ricettività provinciale e gli elenchi contenuti in VisitTrentino / DiscoverTrento a garanzia della visibilità spettante per legge alla ricettività. Coordinamento con Serv. Tur. PAT per attività di attivaz./cessaz. nuove strutture e per anagrafica App. privati ad uso turistico (CAT) • Supporto nella produzione di materiali editoriali. Richiesta e valutazione preventivi. Fotoritocco • Pubblicazione pacchetti turistici online, a supporto area sales. Supporto su specifici progetti (mappa rete percorsi grande guerra, rete percorsi mtb, cicloturismo)
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	Condivisione competenze web/digital. Previsione figura/e gerarchiche intermedie per autorizzazioni su attività aziendali di routine.

Calliari Marco	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile tecnico di APT per l'attività espositiva presso Trento Expo, Mercatino di Natale di Trento e grandi eventi che APT realizza in proprio o in collaborazione con tutti gli enti territoriali; • Richiesta preventivi e predisposizione incarichi di lavoro; • Predisposizione gare d'appalto per forniture, servizi e lavori; • Verifica fornitori; • Addetto al controllo sicurezza durante le fiere; • Assistenza ai lavori durante gli allestimenti delle fiere; • Predisposizione disegni e allegati tecnici; • Utilizzo carrello elevatore
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamenti comunali e provinciali • Normative sulla sicurezza • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	

Floriani Michel	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p>Presenza a fiere di settore e eventi APT sul territorio nazionale, in occasione di eventi inerenti alle nostre attività, per la promozione dell'offerta turistica di ambito e delle proposte vacanza.</p> <p>Gestione ed organizzazione di eventi culturali, sportivi ed enogastronomici che si svolgono nell'ambito Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi, collaborazione con eventi e iniziative organizzati da terzi. Gestione di tutte le richieste, riunioni e programmazione fino al consuntivo: dalla collaborazione e supporto nei preventivi, alle successive modifiche, i sopralluoghi, e soprattutto la parte tecnica (allestimenti), per garantire la visibilità ai partner di APT. Quando gli eventi non sono direttamente organizzati da APT, fornisco anche materiale per allestimenti a chi lo richiede. Mi occupo anche, a volte, della parte Front Office, quindi rapporto diretto con i turisti sia a Trento che sul Monte Bondone. Fornisco inoltre supporto fiere interne organizzate presso il Polo Trento Expo sia da APT che da terzi soggetti che affittano gli spazi.</p>
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	

Galiani Paola	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	Addetta al pubblico dal 1/4/2000 - Informazioni turistiche sul territorio e altri ambiti correlati in 5 lingue - traduzione simultanea - Intermediazione vendite - Creazione di pacchetti turistici "su misura" - Vendita di pacchetti vacanza tematici - Informazioni su orari mezzi di trasporto pubblici locali ed interregionali - Ottima la gestione del "problem solving" con il cliente. Molte mail di "compliments". Risposte mail personalizzate e non "generiche" da copia/incolla.
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati monetari (sez. 5) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • razzismo e xenofobia (sez. 20)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	<p>Punti di forza</p> <p>Potenziali personali: problem solving, PR fiere ed eventi, welcoming service, aeroporti ed hotels, accompagnamento gruppi (licenza di accompagnatore turistico autorizzato in 5 lingue), disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero, lavorare in ambienti non troppo esposti (sedi periferiche), segreteria.</p> <p>Punti di caduta</p> <p>Contabilità, lavoro "statico", uso PC (affetta da EHS è deleterio)</p>

Gamberoni Giorgia	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p><u>Amministrazione e ragioneria</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Domande di contributo antecedente all'evento e domande di liquidazione post-evento (a consuntivo). Enti coinvolti: APT, Comune di Trento, Comunità Valle dei Laghi, Comune Vallelaghi, Consorzio BIM Sarca, Comune di Cavedine, Comune di Madruzzo, Cassa Rurale Alto Garda, Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, Comune di Lasino, PAT Ufficio Turismo, PAT Attività Sportive, Consorzio BIM Adige, Regione Autonoma di Trento, Comune di Trento... • Gestione clienti/fornitori • RegISTRAZIONI contabili: registrazione estratto conto ricavi e controllo mastro banca con l'estratto conto mensile • Emissione fatture di vendita reg. 1 e contabilizzazione (sponsorizzazioni, quota servizi, quota compartecipazione soci, adesione mappa block hotel e ristoranti, adesione guest card, espositori mercatino di Natale 2018, espositori polo fieristico, pubblici esercizi per adesione alle luminarie 2018, ...) • Controllo/verifica delle fatture del reg. 7 (servizi singoli/visite guidate/soggiorno) e reg. 6 (pacchetti art. 74 ter) che emettono le colleghe, successivamente contabilizzazione delle fatture • Compilazione su file excel delle fatture del reg. 1 che vengono suddivise tra SOCI e NON SOCI in quanto il budget di previsione viene suddiviso in tale modo; il file excel deve combaciare con la stampa del controllo contabile • Registrazione e imputazione al budget degli ordini di spesa • Imputazione fatture di acquisto all'ordine di spesa • Pagamento fornitori fatture di acquisto • Recupero crediti • Controllo e scritture contabili corrispettivi dei vari uffici informazione periferici e versamenti in banca • Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (Dichiarazione Sostitutiva familiari conviventi) per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione richiesta dalla Provincia Autonoma di Trento (annuale) e per i soci che hanno più del 5% di valore del totale del capitale sociale: ovvero attualmente Trento Fiere e Cassa Rurale di Trento
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4) • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati monetari (sez. 5) • reati societari (sez. 7) • reati in materia di sicurezza sul lavoro (sez. 12) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (sez. 15) • razzismo e xenofobia (sez. 20)

DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
FATTORI DI CONTROLLO	
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	

Giuliani Sabrina	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione prodotto per pacchetti turistici • Commercializzazione • Servizio booking: prenotazione hotel e coordinamento eventi • Aggiornamento e proposte pacchetti in collaborazione con Trentino Marketing e su sistema di booking Feratel • Collaborazione e gestione eventi parte ricettivo: prenotazioni hotel, guide, transfer, ristoranti, produttori locali, istituzioni
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	

Gozzer Monica	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p>Mansioni più pertinenti al lavoro di front-office</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni al telefono e al banco: richieste non solo prettamente turistiche e filtro di altri uffici supporto ai vari problemi degli utenti - problemi/richieste non solo turistici • evasione posta • vendita servizi guida e soggiorni/pacchetti • copertura infopoint esterni in determinate occasioni • ascolto lamentele cittadini - più che altro per questioni non di nostra competenza (gestite da altri enti/uffici) <p>Mansioni di back office</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserimenti e traduzioni in tedesco e inglese sezione 'eventi' del sito • ricerca contenuti, elaborazione contenuti. Inserimenti contenuti e traduzioni in tedesco e inglese per la 'daily news' ricevuta dalle strutture ricettive dell'ambito • contabilità: giornaliera e fatturazione servizi venduti, predisposizione incarichi, ordine di spesa, distinte ecc. • rendicontazione spese e introiti, predisposizione budget per alcuni progetti (Museum Pass) costante aggiornamento scheda 'fatturato' • coinvolgimento in progetti d'ambito: Museum Pass, Trentino Guest Card, Natale a tavola • fino al 2019: predisposizione testi destinati al piano operativo annuale (relativi ai progetti seguiti) • fino al 2019: predisposizione cartelle con dati, tabelle, grafici, comparazioni destinate al report di integrazione al piano operativo annuale: contatti banco e telefono, provenienza utenza, partecipazione a visite guidate, partecipazione a eventi con richiesta iscrizione, report Museum Pass, report Trentino Guest Card • prenotazione eventi (anche di altri enti organizzatori) • supporto logistico a grandi eventi: prenotazioni ospiti e clienti grandi eventi • recall per appuntamenti / o supporto a segreteria per recall • predisposizione news weekend (saltuariamente) • raccolta informazioni e realizzazione contenuti di pubblicazioni: Museum Pass, TMV, Natale a tavola • supporto pratiche di colleghi assenti <p>Ufficio vendite</p> <ul style="list-style-type: none"> • vendita biglietti concerti circuito Ticketone • vendita pubblicazioni, artigianato e gadget
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati monetari (sez. 5) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) . razzismo e xenofobia (sez. 20) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)

DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Leggi provinciali relative alla riforma della disciplina del turismo nella Provincia di Trento • Statuto dell'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi s. c. a r. l. • Normativa vendita pacchetti turistici • C.C.N.L. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio • Legge sulla privacy GDPR del 25 maggio 2018
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	<p><u>Aspetti interni all'ufficio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • riunione tra colleghi del front office in presenza del direttore per trattare/risolvere alcuni problemi interni (comunque già proposta dallo stesso direttore) • una postazione isolata di back office da utilizzare a rotazione (come avveniva nel precedente ufficio di Via Manci) per svolgere le mansioni più delicate (sito, daily news, traduzioni, predisposizione materiale editoriale, emissione fatture, controlli contabili, gestione prenotazione gruppi/squadre eventi, preparazione dati e grafici dei report) • corsi di lingua per aggiornamento / corsi principianti per le lingue non conosciute o meno esercitate dagli operatori <p><u>Aspetti esterni all'ufficio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta di un presidio costante - e non di passaggio - delle forze dell'ordine (24 h su 24, 7 giorni su 7) fuori dall'ufficio di Piazza Dante o - in borghese - all'interno dell'ufficio (il direttore già a conoscenza di un sopralluogo dei Carabinieri circa un anno fa) • richiesta di controllo da parte delle forze dell'ordine di certi soggetti utenti del sistema bike sharing

Noto Lara	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p>Gestione e organizzazione di fiere nell'ambito dell'attività espositiva che si svolge a Trento Expo o in altre location della città e del Mercatino di Natale di Trento.</p> <p>Gestisco il contatto con il cliente quando non è direttamente APT ad organizzare la fiera/workshop/expo, gestione di tutte le richieste del cliente fino al pagamento: dal preventivo dei servizi richiesti, alle successive modifiche, i sopralluoghi, aggiustamenti vari fino alla fatturazione, mentre la parte tecnica (allestimenti, planimetrie..) le segue un altro collega.</p> <p>Quando invece la fiera/workshop/expo è organizzata da APT allora seguo, in aggiunta a quanto già indicato qui sopra, anche tutta la parte relativa alla gestione degli espositori (modulistica, conferme, burocrazia, esigenze, pagamenti e posizionamento in planimetria, modifiche).</p> <p>Per quanto riguarda, invece, i Mercatini seguo la parte organizzativa: pubblicazione del bando, raccolta di tutte le adesioni, preparazione della documentazione per la Commissione, gestione dei risultati della Commissione, composizione matematica della graduatoria finale, raccolta di tutti i documenti ufficiali (verbali, tabelle firmate ecc), comunicazione degli esiti agli espositori, invio documentazione (anche ufficiale tramite PEC dedicata ai Mercatini), raccolta pagamenti, gestione di tutte le loro richieste extra, pagamenti rate adesione, organizzazione incontri, raccolta problematiche.</p> <p>Presto servizio presso gli Uffici informazioni di APT, anche periferici e presso i punti informativi (cassette) in città in caso di necessità.</p>
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	Poter seguire qualche corso di formazione in materia turistica, tipo: organizzazione fiere, marketing nel ramo fieristico, gestione dei budget... corsi inerenti alla mia professione.

Pedron Pierangela	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione e accoglienza turistica, diffusione materiali promozionali, bookshop e vendita gadget, prenotazione e fatturazione di servizi (soggiorno, guide turistiche, ristorazione, singole attività, ...) e di pacchetti vacanza, gestione vetrine di prodotti artigianali. Vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni (TicketOne). • Costante aggiornamento sito discovertrento.it per la parte eventi. • Gestione pratiche stagisti per attività di front office per conto del tutor Aziendale.
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati monetari (sez. 5) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	<p>Proporre periodicamente corsi di formazione, nello specifico lingue estere, ma anche altri aspetti di gestione clientela / approfondimenti tecnici sui software utilizzati.</p> <p>Mettere a disposizione di tutti in un unico faldone / cartella tutta la documentazione normativa di riferimento e il disciplinare aggiornato (mansionario, organigramma, regolamento aziendale e procedure area per area).</p> <p>Creare un livello intermedio per la gestione di questioni quotidiane delle diverse aree (ad esempio un unico interlocutore del front office che si interfacci con la Direzione con regolarità).</p>

Pedrotti Giorgia

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Contabilità

- Registrazione fatture acquisti con corretta verifica di
- attribuzione corretta centro di costo, indirizzo in analitica e ordine di spesa
- Emissione fatture vendita con corretta attribuzione centro di costo
- Registrazione contabile estratti conto/cassa economo/...
- Registrazione contabile ammortamenti
- Registrazione contabile costi del personale
- Registrazione contabile e verifica assegnazione contributi
- Chiusura liquidazione IVA ed eventuale versamento IVA a debito
- Registrazione contabile deleghe F24 ed eventuale utilizzo e controllo di crediti
- Verifiche mastri contabili e schede clienti e fornitori
- Controllo quadratura bilancio per centri di costo con bilancio analitico
- Elaborazione dichiarazioni mensili, dichiarazione e comunicazione IVA / Spesometro / comunicazione trimestrale / liquidazione IVA
- Elaborazione certificazioni dei minimi/regimi agevolati/ note e parcelle con rit. d'acconto e contr. INPS per dichiarazione dei redditi
- Pagamenti tramite in in bank
- Versamento corrispettivi in banca
- Consuntivi

Personale

- Richieste stesura contratti di rapporto di lavoro e relative verifiche con il consulente
- Elaborazione cartellini presenze ed invio voci variabili per elaborazione cedolini all'ufficio paghe di servizi imprese
- Verifica e controllo cedolini paga
- Versamento ritenute/contributi mensili e contributi fondo pensioni
- Elaborazione e pagamento gettoni CDA e compenso Presidente
- Stesura orari FO e contestuale verifica copertura con eventuali richieste di assenza
- Verifica ferie e permessi per fruizione entro l'anno di maturazione
- Comunicazione presenze del personale provinciale messo a disposizione presso APT
- Elaborazione dati del personale per comunicazioni annuali ISTAT
- Corrispondenza con commercialista, uff. Paghe, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Camera di Commercio, Assicurazione, Sicurezza, Medico del Lavoro...

<p>REATI POTENZIALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4) • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati in materia di criminalità organizzata (sez. 3) • reati monetari (sez. 5) • reati societari (sez. 7) • reati in materia di sicurezza sul lavoro (sez. 12) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (sez. 15) • razzismo e xenofobia (sez. 20)
<p>DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C.C.N.L. del settore terziario, distribuzione e servizi. • Statuto APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi • Legge provinciale n.8 del 2002 • Determinazioni e delibere PAT, Comuni, enti vari per eventuali • finanziamenti concessi • Verbali ed eventuali richieste da parte del Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione • Legge sulla privacy Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 • Normativa sulla sicurezza sul lavoro, primo soccorso ed antincendio
<p>FATTORI DI CONTROLLO</p>	<p>Direttore</p>
<p>INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA</p>	

Perenzoni Jennifer	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p><u>Comunicazione e pr</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione processi comunicativi aziendali offline e online; coordinamento uffici stampa e • gestione incontri stampa; attività Media e PR con media nazionali ed internazionali per • progetti promozionali; gestione dei social media aziendali e relativo piano editoriale • digitale e contenuti promozionali ed informativi (testi, video, immagini); interventi • promozionali in trasmissioni tv, conferenze stampa, incontri istituzionali in Italia e • all'estero e interviste tv e radio; <p><u>Mercati e promo-commercializzazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Promo-commercializzazione e vendita dell'offerta territoriale in Italia e all'estero; • sviluppo del mercato italiano ed esteri con incontri B2B e B2C e gestione del follow-up. <p><u>Eventi e progetti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione nell'organizzazione di eventi sportivi, culturali, enogastronomici sul territorio d'ambito, realizzazione materiale promozionale, contatti con fornitori e istituzioni coinvolte. • Collaborazione nello sviluppo di progetti promozionali di territorio come l'enoturismo.
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati monetari (sez. 5) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	Incrementare ancora di più la pianificazione a lungo termine. Dedicare uno o due giorni al mese alla pianificazione digitale attraverso un piano editoriale condiviso e dettagliato bisettimanale o mensile, per stabilire giorno per giorno cosa promuovere (testo, video/foto) in base agli eventi in calendario. Ottima la collaborazione con stagisti.

Pivato Martina	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p><u>Ufficio segreteria organizzativa & partnership:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • contatti con l'esterno e relazioni col pubblico: partner, sponsor, istituzioni, privati, aziende, fornitori, ecc. • gestione, revisione/lettura contratti e bandi • predisposizione di comunicazioni, lettere, presentazioni ppt • archiviazione CV e documenti • redazione di verbali e report • veicolazione informazioni o comunicazioni tra vari uffici • supporto organizzazione Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo (produzione presentazioni, documenti, cartelle, ecc.) • gestione agenda Direttore, organizzazione appuntamenti e riunioni • gestione e smistamento e-mail personale, di protocollo e pec • gestione della posta cartacea • gestione e smistamento telefonate • aggiornamento e presa visione di leggi, adempimenti e relativa segnalazione alla direzione • stesura documenti afferenti alla parte amministrativa/gestionale con riferimento agli adempimenti di legge • stesura piano operativo, budget, relazioni tecnico-economiche, piani finanziari, richieste di contributo • budget eventi • documentazione personale PAT • aggiornamento piattaforme amministrative <p><u>Attività trasversali con gli altri uffici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuale supporto all'attività dell'ufficio stampa • assistenza all'ufficio amministrativo/contabile e ricerca del personale • supporto organizzazione/gestione eventi e fiere
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4) • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati in materia di criminalità organizzata (sez. 3) • reati monetari (sez. 5) • reati societari (sez. 7) • reati in materia di sicurezza sul lavoro (sez. 12) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (sez. 15) • razzismo e xenofobia (sez. 20)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge Provinciale 8/2020 • Legge sulla Privacy • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	Formazione e aggiornamenti

Planer Valentina	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p><u>Eventi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporto agli eventi del Monte Bondone e quelli della città di Trento e della Valle dei Laghi - pratiche amministrative, realizzazione e stampa di materiale (pettorali, voucher, banner, pannelli, back drop), stampa materiali editoriali inerenti all'evento. • Supporto organizzativo dell'attività fieristica e del Mercatino di Natale di Trento principalmente in relazione al servizio informazioni della città; • Presenza uffici periferici del Monte Bondone stagione estiva e invernale: informazioni al turista e risposta telefonica, presentazione delle attività estive con gli operatori, dialogo con operatori e consegna materiale editoriale. • Supporto all'ufficio informazioni di Trento. <p><u>Statistica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento dati statistici, controllo strutture, supporto alle colleghe con l'inserimento e elaborazioni dati consolidati.
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	<p>Più corsi di formazione inerenti alla mia attività professionale come ad esempio sull'organizzazione degli eventi. Maggiore formazione sull'organizzazione degli eventi sportivi.</p>

Voltolini Barbara	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza pubblico, risposta al banco e telefonica e mail a quesiti di natura turistica e non • promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ambito, con creazione e vendita di pacchetti turistici, prenotazione di hotel, organizzazione di viaggi e visite guidate. • gestione pratica dalla proposta alla vendita e fatturazione di pacchetti turistici e visite guidate • utilizzo gestionale amministrativo, emissione fatture e prima nota - chiusura cassa e contabilità giornaliera • rapporto quotidiano con operatori alberghieri, museali, ristoratori per la risoluzioni di problematiche varie • vendita di gadget e pubblicazioni al banco, vendita di biglietti del circuito ticketone, vendita dell'abbonamento del bikesharing • organizzazione di eventi culturali e sportivi con gestione del budget, coordinamento e presenza all'ufficio gare • booking degli ospiti per grandi eventi • gestione sito web e daily news • traduzione in inglese dei contenuti del sito web e della daily news - formazione tirocinanti • copertura uffici periferici all'occorrenza • sostituzione colleghi assenti in: evasione pratiche di incoming, partecipazione a fiere, assistenza troupe televisive per riprese sul territorio • creazione di materiale pubblicitario (mappa block annuale, aggiornamento brochure eventi, creazione nuove brochure e flyer) • assistenza organizzativa e collaborazione a eventi proposti dal Comune di Trento
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • delitti contro la personalità (sez. 10 - es. detenzione materiale pornografico) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • razzismo e xenofobia (sez. 20) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2002 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy D.Lgs. n. 196/2003. • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario
FATTORI DI CONTROLLO	Direttore
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	Più corsi di formazione inerenti alla mia attività professionale come ad esempio sull'organizzazione degli eventi. Maggiore formazione sull'organizzazione degli eventi sportivi.

Verones Elda	
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	<p>Direttore APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinare l'attività operativa; - gestire gli affari correnti nell'ambito delle direttive del presidente, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della società; - esercitare ogni potere e funzione attribuitele in via continuativa o volta per volta dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo; - impegnare la società nei limiti delle deleghe attribuitele dal consiglio di amministrazione; - essere responsabile del personale, con esclusione delle funzioni di assunzione, licenziamento e determinazione del trattamento giuridico ed economico; - essere responsabile delle sostituzioni di assenze per maternità, o altro, e tutte le collaborazioni temporanee; - essere responsabile della promozione turistica secondo le direttive fissate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo; - essere responsabile delle relazioni commerciali; - essere responsabile del marketing, della comunicazione e delle ricerche di mercato; - essere responsabile del bilancio e dell'amministrazione; - assistere alle assemblee sociali nelle modalità previste dallo statuto; - dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo alle cui sedute partecipa con funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive. <p>In particolare il direttore è delegato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organizzare e gestire le attività della società, coordinandone il lavoro, assegnando le competenze al personale e organizzando i singoli uffici, provvedendo a quanto stabilito per legge o regolamento in materia di sicurezza, sanità e privacy; 2. acquistare quanto necessario allo svolgimento dell'ordinaria attività della società: materiali, prodotti finiti, impianti, macchinari e attrezzi, fornitura di servizi o di prestazioni, fissandone le condizioni di acquisto e di pagamento, fino ad un importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per singolo acquisto e nel rispetto delle previsioni di bilancio e dei programmi approvati dagli organi sociali; 3. effettuare pagamenti a favore di tutti gli enti, statali regionali, provinciale, comprensoriali, comunali o territoriali in genere; effettuare pagamenti a favore istituti previdenziali e assicurativi; 4. firmare la corrispondenza commerciale, quietanzare fatture, note di debito e di credito alla clientela, nel rispetto del bilancio previsionale e delle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione;

5. concedere bonifici, sconti ed abbuoni, fissare termini di pagamento e di proroga per l'incasso;
6. riscuotere o procedere al recupero coattivo, anche a mezzo di procedura giudiziaria e sino al termine della procedura esecutiva, di qualsiasi somma di denaro, crediti o altro dovuto alla società;
7. ritirare, incassare da qualsiasi persona, ente, società, istituto pubblico o privato, qualsiasi somma, titolo od altro valore comunque di ragione e di spettanza della società, rilasciandone quietanza a discarico anche in piena e finale liberazione;
8. emettere assegni, bonifici su conti correnti bancari a saldo degli impegni maturati dalla società e regolarmente documentati;
9. ritirare ed esigere da qualsiasi ufficio postale, telegrafico, ferroviario, doganale ecc., lettere, pieghi, scritti e colli, anche se raccomandati od assicurati, diretti alla società;
10. istituire depositi anche a titolo di cauzione, presso qualsiasi persona, cassa od ente, anche pubblico, firmandone le polizze e gli atti relativi e ritirare i depositi stessi;
11. dar seguito a tutte le disposizioni inerenti alla sicurezza, privacy, salute e quanto previsto da leggi, anche sottoscrivendo incarichi a ditte esterne;
12. ogni altra delega assegnata specificatamente dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo con specifica delibera;
13. rappresentare la società nei giudizi arbitrali e avanti gli organismi di mediazione, in tutte le vertenze sia attive che passive;
14. stipulare e sottoscrivere contratti e convenzioni utili e necessari allo svolgimento dell'ordinaria attività e amministrazione della società, previa autorizzazione scritta del presidente per importi da euro 25.001,00 (venticinquemilauno virgola zero zero) ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), previa delibera autorizzativa del comitato esecutivo per importi da euro 50.001,00 (cinquantamilauno virgola zero zero) ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), previa delibera autorizzativa del consiglio d'amministrazione per importi oltre euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
15. sottoscrivere richieste, domande e istanze avanti a qualsiasi autorità amministrativa;
16. sottoscrivere e presentare in nome e per conto della società qualsiasi dichiarazione o comunicazione fiscale prevista dalla normativa in vigore, deleghe di pagamento di tasse o imposte a banche, istituti di credito o postali, domande di rimborso;
17. proporre agli organi sociali tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della società;
18. predisporre il budget annuale da sottoporre agli organi sociali;

	<p>19. effettuare pagamenti degli stipendi, di istituti previdenziali ed assistenziali, delle imposte, delle spese fisse e obbligatorie per la gestione ordinaria dell'attività; nonché dei fornitori attraverso prelievi di somme dai conti intestati alla società, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, e disponendo bonifici sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente;</p> <p>20. sottoscrivere le denunce dei redditi e iva, nonché provvedere agli adempimenti di natura fiscale;</p> <p>21. presentare denunce, proporre istanze e ricorsi, richiedere licenze e autorizzazioni;</p> <p>22. rappresentare la società nelle cause in materia di diritto del lavoro;</p> <p>23. sottoscrivere le richieste di permessi, concessioni e denunce di inizio attività;</p> <p>24. provvedere a pagamenti relativi a concessioni amministrative o a sanzioni della medesima natura entro il limite di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), dandone comunicazione a presidente e al consiglio di amministrazione.</p> <p>** con le funzioni di datore di lavoro e responsabile ambientale per l'adempimento di tutti gli obblighi facenti capo alla società in materia di sicurezza del lavoro e tutela ambientale (vedesi cap. 2 sistema di deleghe e procure).</p>
REATI POTENZIALI	<ul style="list-style-type: none"> • reati in danno della P.A. (sez. 1 e 4) • delitti informatici e trattamento dati (sez. 2) • reati in materia di criminalità organizzata (sez. 3) • reati monetari (sez. 5) • reati societari (sez. 7) • reati in materia di sicurezza sul lavoro (sez. 12) • impiego di denaro o beni di illecita provenienza (sez. 13) • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (sez. 14) • induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (sez. 15) • razzismo e xenofobia (sez. 20)
DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Provinciale 8/2020 sulla promozione turistica • Legge sulla Privacy • Statuto APT • CCNL Commercio e Terziario • Normative fiscali e amministrative in generale e delle società a responsabilità limitata
FATTORI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio d'Amministrazione e Presidente • Collegio Sindacale • Comitato Esecutivo
INTERVENTI O SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA	

L'attuale organizzazione interna come meglio riportata nel FUNZIONIGRAMMA e ORGANIGRAMMA coinvolge nell'attività dell'Azienda tutte le persone che operano in APT nell'ambito dei rispettivi ruoli, creando motivazione e generando a favore del territorio e della società importanti risultati con un clima molto positivo.

Il livello di interazione tra gli addetti di APT e con il Direttore è ottimo e di grande rispetto dei ruoli. Viste le dimensioni di APT il contatto diretto con i singoli settori e addetti aumenta la motivazione e incide positivamente sui risultati. Si percepisce molto nei tavoli di coordinamento settimanali e nelle riunioni dei Team di progetto e prodotto dove tutti si sentono importanti e parte attiva.

ALLEGATI

parte 1



Regolamento vendite e acquisti

Disposizioni generali per la vendita e l'acquisto di beni, di servizi, di prestazioni professionali e per l'esecuzione di lavori

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO VENDITE E ACQUISTI

L'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi società consortile a responsabilità limitata è regolata dal suo Statuto che definisce il funzionamento e le competenze degli organi sociali.

Gli organi sociali di APT sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio d'Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Collegio Sindacale. Lo statuto prevede la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Direttore. Vi sono deleghe interne, che risultano analiticamente nella visura camerale e nel capitolo 2 sistema di deleghe e procure. La Società ha nominato anche l'Organismo di Vigilanza.

Entro fine anno il Consiglio di Amministrazione si riunisce per stabilire le strategie dell'anno successivo, per adottare il Piano Operativo ed il Budget di previsione economico dell'anno successivo, che viene presentato all'Assemblea dei Soci, organo sociale cui spetta l'approvazione entro la fine dell'esercizio precedente al quale si riferisce, documento che viene presentato unitamente alla relazione del Collegio Sindacale di APT.

Entro fine aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione si riunisce per l'autorizzazione del bilancio d'esercizio e la presentazione del Report generale delle attività svolte nell'anno precedente, la cui approvazione, spetta sempre all'Assemblea dei Soci alla quale viene presentato unitamente alla relazione al bilancio d'esercizio da parte del Collegio Sindacale.

La visura camerale dell'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi società consortile a responsabilità limitata contiene esplicitamente le deleghe assegnate a ciascun organo sociale, ed appare quindi chiaro anche chi ha facoltà di intervenire e assumere decisioni sulle attività annuali, sul budget di previsione economico e bilancio d'esercizio. In particolare le competenze sono attribuite e suddivise in capo al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, al Presidente ed al Direttore.

Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare l'osservanza dello Statuto, i principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il relativo funzionamento. La società è soggetta all'attività di revisione legale dei conti da parte del Collegio Sindacale; esso si riunisce per le verifiche trimestrali relative alla contabilità, per le relazioni al budget di previsione e al bilancio d'esercizio e per la relazione alla domanda di liquidazione per il contributo della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento.

Dal 2018 è stata ripresa la procedura già in atto e formalizzata con l'introduzione dei modelli standard delle procedure amministrative; in particolare i modelli descrivono gli iter amministrativi svolti dall'Azienda in merito al ciclo vendite, ciclo acquisti, ciclo pagamenti, ciclo incassi. Tali modelli permettono di disciplinare i procedimenti interni e sono ovviamente a disposizione anche del Collegio Sindacale.

La gestione contabile di APT e quindi il Budget di previsione economico di APT (così come il Bilancio d'esercizio annuale) fin dall'avvio della società costituita ai sensi della L.P. 8/2002 e quindi dal 1° luglio 2004 è suddiviso per centri di costo e quindi permette la corretta imputazione contabile di costi e ricavi sia in fase di previsione che di rendicontazione annuale.

La contabilità per centri di costo è una metodologia di costing classica che può essere utilizzata, per quanto riguarda la determinazione del costo di prodotto, per ottenere una migliore applicazione del criterio funzionale-causale. Secondo il criterio funzionale i costi dei fattori produttivi devono essere imputati all'oggetto di costo in modo da esprimere il loro contributo alla realizzazione dell'oggetto di costo; esso è anche detto principio causale poiché esprime un legame di causa-effetto tra il consumo di risorse da parte dell'oggetto di costo ed il sostenimento del costo.

La logica della contabilità per centri di costo è quella di aggregare anche i costi indiretti, rispetto all'oggetto di costo finale, in raggruppamenti intermedi (i centri di costo) in modo da determinare con più approssimazione il consumo di risorse da parte degli oggetti di costo finali.

I centri di costo

- consentono una imputazione più corretta dei costi ai prodotti in quanto individuano dei raggruppamenti intermedi che rendono più razionale la determinazione dei costi;
- facilitano alcune decisioni, in quanto conoscere i costi dei centri di costo può dare delle informazioni importanti per decisioni di miglioramento delle performance del centro nello svolgimento del processo produttivo;
- sono utili per il controllo di gestione, in quanto si collegano alla definizione dei centri di responsabilità;
- la contabilità per centri di costo è un sistema di calcolo dei costi coerente con il modello aziendale per aree funzionali, cioè l'individuazione dei centri di costo è fortemente influenzata dalla struttura organizzativa; in questo senso esiste anche uno stretto legame con la definizione dei centri di responsabilità per il controllo di gestione quindi essa può essere impiegata, oltre che per il calcolo del costo di prodotto, anche per valutare i risultati del management dell'organizzazione;
- la contabilità così organizzata consente di suddividere e distinguere chiaramente le attività istituzionali dalle attività commerciali;
- la suddivisione contabile e amministrativa, meglio rappresentata sotto, segue tutto il sistema di contabilità di APT e tutte le fasi della gestione:
 - Budget di previsione economico per centri di costo
 - Controllo di gestione (contabilità analitica) per centri di costo
 - Conto Economico per centri di costo
 - Bilancio annuale d'esercizio per centri di costo

Considerato che lo stanziamento dei singoli capitoli del budget di previsione spetta agli organi sociali (vedi sopra) tutte le fasi attuative entro i limiti del budget di previsione approvato e successive variazioni spettano invece per quanto di competenza al Direttore e alla struttura operativa.

REGOLAMENTO VENDITE

PREMESSA

I ricavi dell'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi sono composti in parte da contributi di Enti pubblici a sostegno dell'attività istituzionale dell'Azienda e in parte da ricavi privati che sono distribuiti sia sull'attività istituzionale, anche se in una quota minore rispetto ai contributi pubblici, sia sull'attività commerciale, che è invece costituita interamente da ricavi di privati.

L'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi individua processi di vendita sia B2B che B2C.

Nella prima tipologia, business to business, rientrano sia i rapporti con i partner per sponsorizzazioni di progetti/eventi/iniziative, che le relazioni con Tour Operator ed Agenzie di Viaggio oltre che le relazioni commerciali per la gestione del polo Espositivo Trento Expo e del Mercatino di Natale.

Nella seconda tipologia, business to consumer, rientra invece l'attività di vendita di prodotti e servizi direttamente al cliente che entra in contatto ed invia una richiesta agli uffici di APT.

Il processo di vendita di un'azienda è costituito dalle azioni dei propri collaboratori per agevolare il processo d'acquisto da parte dei clienti, siano essi privati o aziende. Tale processo si focalizza su

offerte e opportunità, che devono essere identificate e qualificate, determinando la serie di attività da eseguire per avere successo nella transazione.

Gli obiettivi sono:

- migliorare l'indice di successo nelle sales relations;
- diminuire i tempi del ciclo di acquisto/vendita;
- massimizzare il valore dell'offerta.

Per essere efficace, un processo di vendita deve rispondere pienamente alle necessità del potenziale cliente nelle sue diverse fasi.

Il miglioramento del processo di vendita avviene quando, sulla base di nuovi obiettivi specifici, ci si impegna ad analizzarlo, definirlo e migliorarne la capacità di risposta. Non esiste un modello ideale ed intercambiabile, ma piuttosto caratteristiche specifiche che lo rendono più adatto ad una specifica clientela e soprattutto alla tipologia di opportunità di vendita che questa sa creare. Il processo dovrà essere sviluppato con le strategie, le risorse e le capacità di gestirlo, con i comportamenti dei clienti ai quali si rivolge, con la professionalità e i valori delle persone coinvolte. Le strategie vanno costruite intorno al cliente, in relazione al risultato e al valore che questi si aspetta; oggi il buyer sa perfettamente che non sta investendo in un prodotto o servizio, ma piuttosto è interessato al valore, emozionale ed esperienziale, che la soluzione acquistata porterà. Per questo la migliore metodologia di vendita è modellata su come il cliente acquista e desidera informarsi per decidere come acquistare: allineare in quest'ottica l'azione di chi vende ai risultati che il cliente si attende, piuttosto che forzarlo verso un prodotto o una soluzione, consente di raggiungere un obiettivo di successo per entrambi, venditore e compratore ossia APT e clienti privati o aziende.

Procedure di gestione dei processi di vendita

I processi di vendita effettuati da APT si possono suddividere in 5 categorie: sponsorizzazioni, intermediazione, convenzioni, soci, ramo fiere ed eventi.

Di seguito si descrivono le fasi salienti dei processi di vendita.

SPONSORIZZAZIONI:

- vengono definiti da APT gli obiettivi del progetto;
- vengono individuate delle aziende che condividono gli obiettivi del progetto;
- viene inviata a tali aziende una presentazione del progetto/evento e a seconda della portata un'eventuale richiesta di un incontro;
- viene presentato il progetto/evento, i vantaggi di cui l'azienda coinvolta può beneficiare e una proposta di sponsorizzazione;
- una volta definiti i termini della sponsorizzazione viene sottoscritto un contratto, scrittura privata;
- l'ufficio amministrazione è incaricato dell'emissione della fattura entro i termini, mentre gli altri uffici sono incaricati di assicurare ognuno per la parte di competenza la visibilità indicata nel contratto.

INTERMEDIAZIONE:

Comprende sia la vendita di servizi singoli che la vendita di pacchetti turistici.

- il cliente contatta l'ufficio booking per richiedere uno o più servizi;
- l'ufficio che prende in carico la richiesta seleziona, con i criteri definiti dal regolamento acquisti, il fornitore del servizio oggetto della richiesta, ove possibile, tramite il sistema di booking center online di Feratel;
- l'ufficio applica un ricarico adeguato sul valore di vendita dei servizi richiesti;

- l'ufficio sottopone l'offerta al cliente che sceglierà in funzione delle sue esigenze;
- l'ufficio che ha preso in gestione la pratica emette regolare documento fiscale;
- l'ufficio procede analogamente anche per la vendita di pacchetti online tramite la piattaforma Feratel.

Gestione dei corrispettivi

Procedure di consegna, registrazione e versamento dei corrispettivi:

- le collaboratrici dell'ufficio booking portano giornalmente all'ufficio amministrazione una busta con dentro i corrispettivi del giorno precedente registrati in contabilità. La busta contiene: i contanti, gli scontrini pos, lo scontrino di chiusura cassa con le varie voci dei servizi venduti e la distinta riepilogativa per la banca;
- l'ufficio amministrazione verifica e controlla che le scritture contabili siano corrette (codice conto del servizio venduto e codice iva); registra i pos in base agli scontrini ricevuti; e verifica il corretto contenuto della busta;
- l'ufficio amministrazione fa firmare la distinta al direttore e procede al versamento del contante in banca;
- l'ufficio amministrazione registra contabilmente il versamento dei corrispettivi.

SOCI:

- l'Assemblea dei Soci stabilisce annualmente l'importo della quota annuale dei soci a carico delle realtà socie di APT, che viene destinata come stabilito dallo Statuto alla parziale copertura dei costi di gestione dell'Azienda;
- l'ufficio amministrazione si occupa della fatturazione annuale della quota associativa.

CONVENZIONI PER SERVIZI:

un soggetto che intende accedere a servizi erogati dall'Azienda è soggetto al pagamento d'una quota servizi annuale o semestrale.

Al momento della sottoscrizione della convenzione l'operatore compila e sottoscrive un modulo proforma; l'ufficio competente, a seconda del tipo di richiesta, trasmette il documento sottoscritto all'ufficio amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

ATTIVITÀ ESPOSITIVA:

- il cliente contatta APT e viene indirizzato all'ufficio competente che raccoglie le informazioni in merito ai servizi richiesti;
- l'ufficio fornisce un preventivo sulla base del tariffario approvato dal Comitato Esecutivo ed in funzione di specifiche necessità del cliente, vistato dalla Direzione;
- l'offerta che viene confermata dal cliente viene formalizzata e trasmessa all'ufficio amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

MERCATINO DI NATALE DI TRENTO:

Sulla base di Regolamento e Disciplinare approvato dal Consiglio d'Amministrazione, viene fatta una selezione delle Aziende che hanno fatto domanda di partecipazione al Mercatino di Natale di Trento; le Aziende, selezionate dalla Commissione valutatrice, nell'accettare la partecipazione alla manifestazione accettano i termini del Regolamento e s'impegnano a pagare la quota come da tariffe indicate nel Disciplinare confermando ad APT i servizi di cui necessitano.

CONCLUSIONI:

Fatto salvo tutto quello inserito nei singoli iter di processi vendita viene fatta una verifica settimanale da parte dell'ufficio amministrazione, ed ogni 15 giorni con la Direzione, sulla base di tutti i dati forniti dai referenti di progetto. Periodicamente l'area amministrativa presenta al Direttore adeguata reportistica dei clienti aperti. Lo scadenziario rappresenta lo strumento operativo di verifica degli incassi.

REGOLAMENTO ACQUISTI

PREMESSA

Il processo degli acquisti in ottica di ciclo

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di chiarire e formalizzare i processi generali, le attività principali e gli attori delle acquisizioni di beni e servizi, partendo da un presupposto fondamentale: le attività in parola non si concentrano nella mera emissione di incarichi di acquisto, ricezione di beni e servizi, registrazione dei relativi documenti contabili e pagamento, bensì nella programmazione, esecuzione e controllo di tutte le attività che comportano un acquisto e che sono volte a fornire all'azienda le risorse per il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi. Sotto questa lente l'approvvigionamento acquista la sua valenza di ciclo e la necessità di una chiara evidenza dei sotto processi operativi. In tal senso il funzionamento del ciclo passivo è assicurato da tre momenti fondamentali: pianificazione (Budget), gestione dei fornitori ovvero l'attività di aggiornamento e monitoraggio dei fornitori, la gestione degli acquisti.

È importante chiarire che le indicazioni del presente Regolamento non sono esaustive dell'intera complessità del ciclo che comprende attività e responsabilità che trovano fondamento in altri sistemi operativi aziendali ai quali naturalmente è necessario rifarsi. Altresì è necessario precisare che un regolamento, proprio perché insieme di istruzioni operative, trova la sua ragione d'essere nell'efficace rapporto con il mondo esterno e richiede quindi un continuo processo di revisione e aggiustamento. Infine il Regolamento non attiene alla fase di programmazione.

Scopo del regolamento acquisti

Il presente Regolamento comprende le procedure generali relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi anche di natura professionale, finalizzate al corretto funzionamento operativo degli addetti della Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (APT) ed a garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle attività della Società.

Pertanto, il Regolamento si pone i seguenti obiettivi:

- assicurare che gli approvvigionamenti effettuati siano conformi alle esigenze della Società, economicamente vantaggiosi ed in linea alle specifiche richieste ed ai requisiti contrattuali negoziati con il Fornitore;
- garantire il rispetto dei principi di comportamento e di controllo contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai fini del D.Lgs.231/2001 e nella procedura per la gestione dei conflitti di interesse e nel Regolamento degli Acquisti;
- assicurare la conformità ad ogni altra normativa rilevante.

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, anche di natura professionale, effettuati dalla Società, funzionali all'operatività aziendale e derivanti da iniziative di investimento anche di carattere strategico, come definite dai documenti di programmazione della Società.

Riferimenti

- Statuto
- D.Lgs. 231/2001 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

TERMINI E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano i principali termini utilizzati all'interno della presente procedura:

Azienda per Turismo Trento, Monte Bondone, valle dei Laghi (APT): detta anche “la Società o l'Azienda o APT”, ente che in virtù di un fabbisogno definisce le modalità di acquisizione del bene o servizio;

Fornitore: persona fisica o giuridica o ente pubblico che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, o l'erogazione di prodotti o servizi che soddisfano il fabbisogno aziendale;

Fabbisogno: necessità dell'azienda di prodotti o servizi derivante da un'attività di programmazione volta al raggiungimento degli obiettivi aziendali;

Acquisto: operazione di ricerca, valutazione, esecuzione e pagamento di lavori o opere, o l'erogazione di prodotti o servizi che soddisfano il fabbisogno aziendale;

Griglia dei valori di acquisto: matrice dei valori economici di fornitura che individua le autonomie e le responsabilità delle attività di acquisto;

Direttore: figura al vertice dell'organigramma aziendale che organizza e dirige le attività della Società in attuazione delle determinazioni degli organi sociali della stessa. Provvede ad esercitare le attribuzioni e le competenze demandategli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo con piena autonomia operativa entro i limiti stabiliti dal sistema di ripartizione delle deleghe. È l'esecutore della strategia aziendale, responsabile e coordinatore delle attività dei dipendenti dell'azienda;

Dipendenti: lavoratori che si impegnano, per effetto di un contratto e in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze del datore di lavoro e con la direzione del Direttore;

Centro di Costo/CdC: suddivisione organizzativo/contabile della struttura aziendale. Al Mastro dei centri di costo corrispondono le unità organizzative;

Voce di spesa/VDS: dettaglio per “natura” dei costi, anche pluriennali, afferenti la gestione aziendale; le voci di spesa possono avere le VDS di dettaglio.

Commessa: fase finale e di realizzazione del processo di programmazione delle attività aziendali e elemento di raccordo tra il budget operativo d'area e il ciclo passivo. La commessa rappresenta l'unità di acquisto elementare a cui corrispondono in cascata, la richiesta di preventivo, l'ordine di acquisto, i documenti di consegna dei prodotti o di esecuzione dei servizi, se previsti, e le fatture passive;

Unità organizzativa: suddivisione dell'organizzazione aziendale con funzioni, competenze e obiettivi specifici. Ad ogni U.O. corrisponde uno specifico Centro di Costo;

Referente della commessa: dipendente dell'azienda, detto anche semplicemente referente; è la figura operativa che, dotata delle competenze, dell'esperienza necessaria e dell'autorizzazione del Direttore, svolge le fasi di determinazione del fabbisogno, della ricerca dei fornitori e delle attività operative ed amministrative del ciclo di fornitura;

Richiesta di preventivo: documento aziendale definito anche RdP, con il quale il referente della commessa avvia l'iter di approvvigionamento richiedendo ai fornitori un'offerta per la fornitura di beni o servizi;

Incarico: documento aziendale, con il quale il referente della commessa, verificati i preventivi ricevuti, dà conferma della fornitura previa autorizzazione del Direttore. L'incarico riporta tutte le informazioni attinenti alla gestione amministrativa del rapporto;

Contratto/accordo/convenzione: accordo scritto riportante tutte le informazioni necessarie ai fini della costituzione ed esecuzione del rapporto di fornitura;

Incarico diretto: forma semplificata di acquisto, vincolata a limiti di importo, mediante la quale l'affidamento a fornitori per le forniture di beni o servizi, può (ma non deve necessariamente) avvenire senza l'esperimento di confronti concorrenziali;

Commissione interna: strumento organizzativo interno all'Azienda, composto dal Direttore e da uno o più referenti di commessa, per la valutazione di confronti concorrenziali.

Sistema di contabilità: è il sistema informativo integrato per la tenuta della contabilità e per la gestione dei diversi cicli procedurali. È formato dalle procedure di contabilità generale e dalle procedure di contabilità analitica. Sinonimi: Sistema gestionale informatico.

Ordini di Spesa: è il sistema di gestione e controllo delle risorse economiche e finanziarie dedicate al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il valore degli ordini di spesa o impegni di spesa corrisponde al valore del budget annuale ed è suddiviso tra le diverse voci di spesa.

MODALITÀ OPERATIVE

Le tipologie di acquisto

Sono previsti da parte dell'azienda acquisti sia di beni che di servizi.

Le soglie di acquisto e il processo autorizzativo

Le attività di acquisto sono suddivise in funzione degli importi dei beni o servizi acquistati secondo il seguente schema:

- Fino alla soglia di € 5.000 il referente della fornitura può procedere ad un incarico diretto, richiedendo almeno un preventivo da sottoporre alla valutazione della Direzione che se ritiene autorizza ad avviare l'attività di acquisto. La richiesta di preventivo ha finalità di rilevare il costo all'interno del sistema informativo attraverso l'ordine di spesa; pur procedendo con incarico diretto si cerca di garantire quanto più possibile una rotazione dei fornitori.
- Da € 5001 fino alla soglia di € 10.000 il referente della fornitura può procedere ad un incarico diretto, richiedendo almeno un preventivo da sottoporre alla valutazione della Direzione. Il Direttore presenterà il preventivo alla valutazione del Presidente, il quale, se ritiene, autorizza ad avviare l'attività di acquisto. La richiesta di preventivo ha finalità di rilevare il costo all'interno del sistema informativo attraverso l'ordine di spesa; pur procedendo con incarico diretto si cerca di garantire quanto più possibile una rotazione dei fornitori.
- Da € 10.001 fino alla soglia di € 15.000 il referente dell'incarico richiede almeno due preventivi che sottopone alla valutazione della Direzione. Il Direttore presenterà i preventivi alla valutazione del Presidente, il quale, sulla base delle informazioni raccolte sul fornitore e sulla fornitura, sceglie il preventivo deliberando l'avvio della procedura di acquisto. Il Presidente ha la facoltà di derogare alla presente procedura affidando l'esecuzione della fornitura ad un fornitore specifico, previa motivazione scritta da allegarsi all'incarico.
- Da € 15.001 fino alla soglia di € 50.000 il referente della commessa richiede almeno tre preventivi che sottopone alla valutazione della Direzione. Il Direttore presenterà i preventivi alla valutazione del Presidente, il quale, sulla base delle informazioni raccolte sul fornitore e sulla fornitura, sceglie il preventivo deliberando l'avvio della procedura di acquisto.
- Da € 50.001 fino alla soglia di € 100.000 il referente dell'iniziativa richiede almeno tre preventivi che sottopone alla valutazione della Direzione. Il Direttore presenterà i preventivi alla valutazione del Comitato Esecutivo, il quale, sulla base delle informazioni raccolte sul

fornitore e sulla fornitura, sceglie il preventivo deliberando l'avvio della procedura di acquisto.

Oltre alla soglia di € 100.000 il referente dell'iniziativa richiede almeno tre preventivi che sottopone alla valutazione della Direzione. Il Direttore presenterà i preventivi alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, il quale, sulla base delle informazioni raccolte sul fornitore e sulla fornitura, sceglie il preventivo deliberando l'avvio della procedura di acquisto.

Nei casi in cui vengano richiesti più preventivi e la scelta di uno di questi abbia motivazioni diverse da quelle prettamente economiche, il referente provvederà a redigere un verbale di assegnazione incarico nel quale vengono esaminati i preventivi e definite le motivazioni di scelta.

Alle aziende escluse, il referente invierà comunicazione con l'indicazione dell'esclusione.

Nel caso in cui un fornitore offrisse un bene unico, condizione che rende impossibile esperire un confronto concorrenziale, si procederà con il metodo del benchmarking (comparazione parametrica) tra fornitori per accertare la conformità del bene/servizio alle condizioni di mercato.

Nel caso di progetti strategici e di sistema, relativi a più ambiti turistici o organizzati da enti provinciali o nazionali, non è necessaria la richiesta di preventivo, ma il referente dell'iniziativa procederà su input della Direzione o della Presidenza ad impegnare la spesa.

Il sistema di valutazione e assegnazione

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono assegnati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del
- contratto debba essere conforme ad appositi requisiti tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella richiesta di preventivo;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, la garanzia, la presenza di rapporti di fornitura precedenti, il portfolio aziendale;
- nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Direttore può provvedere alla nomina di una commissione interna o esterna, per l'esame delle offerte i cui componenti saranno designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte;
- nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il rapporto tra il prezzo e gli elementi della qualità della prestazione deve essere equilibrato in funzione della prestazione richiesta.

Il Sistema Organizzativo

Gli acquisti di beni o servizi sono effettuati dal personale operativo con la funzione autorizzativa da parte degli organismi competenti (vedasi capitolo "Le soglie di acquisto e il processo autorizzativo"). Per ogni attività di acquisto viene individuato un referente (il referente della commessa) che svolge le fasi operative del processo di acquisto. Il Direttore ha il compito di dare attuazione al budget di previsione annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il budget annuale, e successive variazioni, è lo strumento di programmazione e attuazione della strategia aziendale e consente, grazie al raccordo con il sistema gestionale informatico, il controllo periodico delle attività di spesa svolte. Il Presidente può essere interpellato dalla Direzione ogni qualvolta si ritenga opportuno un confronto e/o con la finalità di tener informati gli organi della Società sull'andamento generale.

Il procedimento di acquisto

Al fine di procedere all'autorizzazione ed all'emissione dell'incarico, dopo aver selezionato i candidati, il referente richiederà i preventivi, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e il "Modulo A". Alla ricezione dei preventivi e del "Modulo A" sottoscritto, il referente effettuerà la comparazione delle offerte. Con le modalità previste dalla procedura di cui sopra (vedasi capitolo "Il sistema di valutazione e assegnazione"), inoltrerà al fornitore aggiudicatario l'incarico.

La modalità operativa per l'invio degli incarichi al fornitore è la posta elettronica (o se ritenuto opportuno la posta elettronica certificata). La copia cartacea dell'incarico sottoscritto dal Direttore dovrà essere consegnata all'ufficio amministrazione di APT, unitamente alla richiesta di preventivo, a tutti i preventivi ricevuti, ad eventuali verbali di aggiudicazione, ed eventuale altra documentazione attinente.

Contratti, accordi, convenzioni

Contratti, accordi e convenzioni per le forniture ed i servizi possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata.

Essi possono essere formulati dal fornitore o da APT e devono essere sottoscritti da entrambe le parti per accettazione. Vengono stipulati nel caso di prestazioni di servizio complesse che richiedono un maggiore dettaglio rispetto all'incarico. L'accordo, contratto o convenzione permette infatti di meglio descrivere la prestazione richiesta da parte di APT al fornitore e di specificare anche eventuali penali, tempistiche ed ulteriori necessità.

L'incarico diretto

Gli incarichi diretti sono regolamentati al capitolo "Le soglie di acquisto e il processo autorizzativo" per quanto attiene le soglie economiche. Si potrà prescindere dalla richiesta di più preventivi nei casi previsti dalle soglie di acquisto anche unitamente a situazioni di:

- nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
- complessità e/o specialità del servizio come ad esempio per le professioni legali, i notai e in ambito fiscale, entro un limite di € 20.000,00, per cui è opportuno rivolgersi motivatamente a professionisti di comprovata esperienza nei particolari settori e materie che vengono in rilievo nel caso specifico;
- indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili al referente dell'iniziativa o al Direttore.

Nei casi sopra esposti il referente dell'iniziativa provvederà ad indicare le motivazioni dell'acquisto diretto nel verbale di valutazione e assegnazione che verrà sottoscritto dalla Direzione.

Non Conformità

L'eventuale non conformità dei prodotti e/o servizi erogati è da comunicare al Direttore che provvede, direttamente o tramite il referente dell'iniziativa, al contatto del fornitore. Verrà richiesto al fornitore di risolvere la non conformità entro un determinato termine consono al servizio richiesto. Decorso tale termine l'azienda ha facoltà di recedere dall'accordo e di quantificare il danno subito.

Ricevimento della fattura

La fattura passiva o altro documento fiscale, in qualunque formato venga prodotta e consegnata in azienda, deve essere registrata in contabilità nel registro fornitori. La registrazione crea in automatico un progressivo numerico. La fattura passiva deve essere collegata ai documenti

precedentemente emessi e ricevuti in modo da verificare la presenza di non conformità, da riferire eventualmente alla Direzione, e dare conferma dell'impegno finanziario.

Pagamenti

L'atto di acquisto trova la sua conclusione nell'autorizzazione al pagamento, rilasciata dal Direttore, e nell'esecuzione del pagamento effettuata dal personale dell'Area Amministrazione e Ragioneria. L'azienda definisce la seguente modalità generale di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni data fattura.

Ogni modifica alla modalità generale di pagamento delle fatture passive andrà autorizzata dal Direttore al momento dell'emissione dell'ordine di acquisto.

Periodicamente l'area amministrativa presenta al Direttore adeguata reportistica delle fatture passive in scadenza. Lo scadenario rappresenta lo strumento operativo di verifica degli impegni finanziari verso i fornitori e di autorizzazione del Direttore al pagamento delle fatture in scadenza.

Il Direttore ha anche funzione di autorizzare il pagamento di fatture bloccate per problemi di non conformità all'ordine, alla consegna o alle condizioni generali riportate nel presente regolamento.

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina la procedura di ricerca e selezione del personale applicata da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (di seguito APT) nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, pubblicità, pari opportunità e trasparenza nonché del Modello Organizzativo 231/01, delle deleghe e procure e delle peculiari caratteristiche strutturali ed organizzative dell'APT.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente di APT, fatto salvo personale in servizio messo a disposizione dalla PAT, è di tipo privatistico e le assunzioni avvengono nel rispetto della contrattazione collettiva applicata (CCNL) e della normativa vigente in materia di lavoro. In particolare, lo stato giuridico-economico del personale è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Settore Commercio e Terziario.

Le assunzioni del personale sono effettuate sulla base delle esigenze organizzative di APT. La ricerca e selezione del personale avviene attraverso procedure selettive atte ad accertare le rispondenze delle professionalità, capacità e attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire. In fase di selezione del personale, APT osserva i criteri di tempestività, economicità, celerità di espletamento e pari opportunità.

Nello svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale, secondo i criteri sopra riportati, APT opera nel rispetto dei principi stabiliti in materia di trattamento dei dati personali.

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

Secondo il sistema di deleghe e procure approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 14/06/2019, spetta al Comitato Esecutivo di APT *"assumere, sospendere, e licenziare il personale non dirigente, i dipendenti impiegati con qualsiasi tipo di contratto, stabilendo le retribuzioni e le attribuzioni, stipulando e risolvendo gli inerenti contratti di impiego e di lavoro, fatta eccezione delle sostituzioni di assenza per maternità, o altro, e tutte le collaborazioni temporanee che rimangono in capo al Direttore"*. Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare/licenziare il Direttore.

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Il Consiglio di Amministrazione

In funzione delle deleghe sopra descritte e nel rispetto dell'art 12, comma 1, lettera d della Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8, il Consiglio di Amministrazione *"individua la figura di direzione apicale mediante procedura selettiva; non si intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo della figura apicale"*.

Il Consiglio di Amministrazione/il Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione/il Comitato Esecutivo, in funzione delle rispettive competenze e tenendo conto delle necessità aziendali, avvia la procedura di selezione attraverso opportuna deliberazione, conferendo incarico alla Direzione, che ha funzioni di datore di lavoro e responsabile del personale, per gli adempimenti successivi.

Con riguardo alla selezione il Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo può deliberare di affidare l'incarico di ricerca di candidati che possiedano i requisiti professionali

richiesti a società specializzate in recruiting. I candidati individuati verranno poi sottoposti alla procedura di selezione interna descritta in seguito.

La procedura di selezione avviene secondo le seguenti modalità operative e temporali:

- Avviso di selezione
- Pubblicità
- Presentazione delle domande
- Selezione dei candidati
- Esito della selezione
- Assunzione

Avviso di selezione

L'avviso di selezione viene predisposto dall'Ufficio competente su richiesta della Direzione, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo e deve contenere i seguenti elementi minimi:

- Profilo professionale oggetto di ricerca e mansioni da svolgere
- Tipologia contrattuale e numero di profili ricercati
- Sede di lavoro
- Requisiti richiesti
- Modalità e termini di partecipazione alla selezione
- Modalità di svolgimento della selezione
- Ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna

Pubblicità

L'avviso di selezione viene pubblicato sul sito internet ufficiale di APT nella sezione "Selezione del personale" nell'Amministrazione trasparente per il tempo ritenuto necessario. L'avviso può eventualmente essere divulgato con annunci su quotidiani locali, portali di web recruiting o altro.

Presentazione delle domande

Le modalità e i termini di presentazione delle domande sono stabiliti nell'avviso di selezione e in relazione al profilo professionale ricercato.

L'Ufficio competente segue la fase di raccolta e conservazione delle candidature pervenute, consegnandole alla Commissione valutatrice. I dati personali dei candidati sono trattati per i soli scopi previsti dalla selezione della figura ricercata nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati.

Nell'avviso sono contenute le modalità e i termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati. È onere del candidato verificare l'avvenuta ricezione della domanda da parte di APT. L'avviso può stabilire le procedure di verifica di ammissibilità delle domande che devono - in ogni caso - ritenersi inammissibili nei seguenti casi:

- Tardiva presentazione della domanda;
- Mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta nel bando;
- Mancata sottoscrizione della domanda.

Potranno essere regolarizzate mere mancanze o imperfezioni formali o omissioni che non modificano sostanzialmente il contenuto della domanda. L'eventuale richiesta di regolarizzazione deve essere comunicata da APT agli interessati e questi dovranno sanare l'irregolarità, pena l'esclusione, entro il termine e con le modalità previste dalla comunicazione stessa.

Selezione dei candidati

La selezione dei candidati è a cura della Commissione esaminatrice, che analizza i curricula pervenuti e procede tramite le modalità ritenute più idonee (prova scritta, orale, colloquio individuale, telefonico, test linguistico, ecc.) alla valutazione dei profili professionali.

La Commissione esaminatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, deve essere formata da almeno tre membri, tra cui la Direzione e due o più esperti (interni e/o esterni) nella materia oggetto della selezione.

Esito della selezione

Esaminate tutte le figure professionali al termine della selezione, la Commissione valutatrice redige un verbale e stila una graduatoria che viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione/Comitato Esecutivo per l'approvazione e successiva comunicazione dei risultati ai candidati.

Assunzione

Il candidato risultato vincitore della selezione viene assunto in servizio regolarmente e la documentazione formalizzata dal Direttore in qualità di responsabile del personale.

Il Direttore

Il Direttore nel rispetto delle sue deleghe e delle funzioni di datore di lavoro e responsabile del personale, "è responsabile delle sostituzioni di assenze per maternità, o altro, e tutte le collaborazioni temporanee". In questi casi è possibile adottare una procedura semplificata, derogando alla procedura ordinaria descritta in precedenza, volta a garantire tempi celeri procedendo con chiamata diretta, con diritto di precedenza ai candidati in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- Che abbiano già prestato servizio stagionale presso l'APT, purché il precedente rapporto di lavoro non sia stato risolto prima del termine per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- Che abbiano effettuato tirocini di formazione presso l'APT con esito finale positivo;
- Che abbiano prestato servizio presso altre APT del territorio della Provincia di Trento;
- Che abbiano documentata esperienza lavorativa nel settore della promozione turistica.

Per la chiamata diretta, la Direzione potrà attingere da:

- Banca dati delle auto-candidature, ricercando quelle attinenti per capacità, conoscenze, titoli di studio alla figura ricercata
- Figure professionali che hanno già prestato servizio in APT (tirocini, collaborazioni brevi, ecc.)

APT può anche avvalersi dei servizi dei Centri per l'impiego, Società specializzate, Agenzie per il lavoro di comprovata professionalità.

Autocandidature

Le candidature spontanee vengono conservate nella banca dati di APT secondo la normativa vigente sulla privacy.

La sezione comprende i dati e i documenti riguardanti l'attività di pubblico interesse che vengono inseriti nella pagina "**Organizzazione trasparente**" del sito istituzionale.

Ai fini di una corretta applicazione della normativa vigente, in linea con la generale impostazione del D. Lgs. n. 33/2013, è da ritenersi che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza vadano inclusi anche i soggetti privati, che, al di là della loro veste giuridica, svolgano attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. E quindi sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza tutti i soggetti che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche.

APT, tramite la sezione "**Organizzazione Trasparente**" del sito istituzionale www.discover-trento.it assolve alle **regole della trasparenza applicandole limitatamente alle attività di pubblico interesse**.

All'interno di questa pagina del sito trovano spazio le sezioni:

1. Disposizioni generali
2. Organizzazione e Governance
3. Consulenze e collaborazioni professionali
4. Personale e avvisi di selezione
5. Sovvenzioni e contributi
6. Bilanci d'esercizio
7. Misure anticorruzione e accesso agli atti

1. Disposizioni generali

Breve descrizione della sezione del sito "Organizzazione trasparente"

2. Organizzazione e Governance

Informazioni sull'organizzazione aziendale e contatti

Sistema di deleghe e procure

Elenco e compensi Amministratori e organi di controllo

3. Consulenze e collaborazioni professionali

Elenco consulenze e collaborazioni professionali e compensi erogati

Bandi di gara e relativi contratti

4. Personale e avvisi di selezione

Regolamento di ricerca e selezione del personale

Costo del personale dipendente

Numero dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato

CCNL applicati

5. Sovvenzioni e contributi

Sovvenzioni e contributi percepiti da parte degli enti pubblici

6. Bilanci d'esercizio

Bilanci d'esercizio di APT

7. Misure anticorruzione

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Legs 8 giugno 2001, n. 231 contenente Codice Etico e Sistema disciplinare

Accesso agli atti

Per quanto riguarda l'accesso generalizzato questo è escluso sia per i dati che per i documenti relativi alle attività non di pubblico interesse svolte, sia per quelli inerenti all'organizzazione. Eventuali richieste riferite all'attività di pubblico interesse, verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

INDICE

1. Riunioni periodiche
2. Il Presidente dell'OdV
3. Poteri di iniziativa dei Componenti dell'OdV
4. Il Segretario dell'OdV
5. Riunioni dell'OdV
6. Programma annuale delle verifiche ai sensi del d.lgs. 231/2001
7. Attività di verifica dell'OdV
8. Relazione annuale ai sensi del d.lgs. 231/2001
9. Trattamento segnalazioni ricevute
10. Flussi informativi verso l'OdV
11. Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
12. Conservazione dei documenti
13. Obblighi di riservatezza
14. Cessazione dell'incarico

1. Riunioni periodiche

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è nominato dal Consiglio di Amministrazione di APT e si riunisce presso la sede dell'Azienda almeno ogni 30 giorni; all'inizio di ogni anno esso definisce un programma di massima delle proprie attività.

L'OdV si riunisce per iniziativa del Presidente ed è presieduto dal medesimo; può convocare alle riunioni sia personale aziendale, che consulenti con esperienza in specifiche aree; esso svolge le proprie attività in modo collegiale ed ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento. Il Presidente ha, di norma, funzione di impulso dell'attività, e può prevedere un'articolazione diversificata dei compiti al proprio interno, ad esempio, affidando ad un Componente lo svolgimento di specifiche attività che saranno successivamente oggetto di esame collegiale.

Le funzioni di Segretario possono essere esercitate da uno dei componenti l'OdV, ovvero da una risorsa assegnata all'OdV per supportarne le attività.

Salvo che sia diversamente stabilito, le comunicazioni dirette all'OdV sono inviate all'indirizzo e-mail dello stesso, e quindi contemporaneamente a tutti i suoi Componenti.

2. Il Presidente dell'OdV

Il Presidente rappresenta l'OdV nei contatti e nei rapporti con il Consiglio d'amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione, e le funzioni aziendali, nonché con eventuali terzi e collaboratori dell'Azienda che, a qualsiasi titolo, intervengano in attività a rischio sotto il profilo di cui al D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Il Presidente provvede a:

- convocare le riunioni,
- stabilire il relativo ordine del giorno, recependo anche le indicazioni degli altri membri,
- presiedere le riunioni, coordinandone i lavori,
- proporre, anche sulla scorta dei suggerimenti e degli apporti degli altri componenti, linee, indirizzi, programmi e pianificazioni delle iniziative finalizzate all'attuazione pratica dei compiti istituzionali.

3. Poteri di iniziativa dei Componenti dell'OdV

Nel caso in cui il Presidente rimanga inerte, o anche nell'ipotesi in cui egli ometta di provvedervi a fronte di una precisa richiesta motivata, la convocazione può essere effettuata da altro componente.

4. Il Segretario dell'OdV

Il Segretario, normalmente uno dei componenti l'OdV, ovvero una risorsa assegnata all'OdV per supportarne le attività, assiste alle riunioni dell'OdV, ne redige i verbali, nei quali espone, in particolare, gli argomenti trattati, le decisioni assunte, una idonea rappresentazione delle attività di verifica e controllo svolte e dei relativi risultati.

Egli invia (principalmente mediante e-mail) il testo di ogni verbale ai componenti, i quali possono proporre, pure disgiuntamente ed anche in via informale, eventuali modifiche/integrazioni; dopo di che, nel corso della riunione successiva a quella di riferimento, datane lettura dal Presidente e condiviso il contenuto, il Segretario invita alla sua sottoscrizione, per approvazione, tutti coloro che hanno partecipato alla riunione e sottoscrive egli medesimo.

5. Riunioni dell'OdV

Il Segretario redige un apposito verbale delle riunioni dell'OdV, che sarà sottoscritto dai membri partecipanti alla riunione e conservato presso la Sede di APT.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'OdV si tengano per audio-conferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati in modo certo e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il componente dell'OdV che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve darne comunicazione ed astenersi dal partecipare alla riunione e/o alla deliberazione relativa, pena l'invalidità della delibera adottata.

6. Programma delle verifiche ai sensi del d.lgs. 231/2001

L'OdV può predisporre un "Programma delle verifiche ai sensi del d.lgs. 231/2001" in coerenza con i principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (MOG).

7. Attività di verifica dell'OdV

L'OdV effettua le verifiche di competenza avvalendosi eventualmente di consulenti esterni o di altre unità operative aziendali; svolge altresì interventi e verifiche a seguito delle eventuali segnalazioni pervenutegli.

L'OdV, per ciascuna verifica effettuata, redige e conserva un apposito verbale.

8. Relazione annuale ai sensi del d.lgs. 231/2001

L'OdV predispone con periodicità annuale, coincidente con l'esercizio sociale, la "Relazione annuale riepilogativa sull'attività svolta ai sensi del d.lgs. 231/2001".

Tale relazione è presentata al Consiglio di Amministrazione ed inviata al Collegio Sindacale. La Relazione deve prevedere:

- il riepilogo degli interventi di verifica effettuati, specificando per ciascuno gli obiettivi e gli esiti finali
- il grado di adeguatezza del MOG ex d.lgs. 231/2001 e le proposte di modifica sottoposte, o da sottoporre, ad approvazione del Consiglio di Amministrazione
- il resoconto sull'utilizzo del budget di spesa accordato dal Consiglio di Amministrazione per l'anno di riferimento

9. Trattamento segnalazioni ricevute

L'OdV agisce in modo da garantire agli autori delle segnalazioni l'eventuale anonimato, e da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando comunque la riservatezza e la tutela dei diritti di APT e/o delle persone segnalate.

L'OdV è deputato a ricevere eventuali segnalazioni anonime della commissione di illeciti in violazione di quanto previsto nel MOG ai sensi del d.lgs. 231/2001, nel "Codice etico" e nel "Sistema disciplinare" (secondo la c.d. procedura di "wistleblowing, ossia tutela del dipendente che segnala illeciti).

L'Organismo è tenuto a valutare ogni segnalazione ricevuta dando corso, ove necessario, ai dovuti accertamenti in relazione ai fenomeni rappresentati e a vagliare la veridicità e rilevanza di quanto riportato nella segnalazione.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti istruttori svolti, l'OdV reputi non rilevanti le segnalazioni e non sussistente alcuna violazione del MOG, dovrà procedere, con decisione motivata, all'archiviazione della segnalazione; al contrario, nel caso in cui venga accertata una violazione, l'OdV, nel pieno rispetto di quanto previsto al riguardo dal "Codice etico" e dal "Sistema disciplinare" ai quali si rinvia, deve informarne immediatamente chi di competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

10. Flussi informativi verso l'OdV

Al fine di agevolare l'attività di controllo e di informare l'OdV sui fatti rilevanti ai sensi del d. Lgs. 231/2001, in Azienda sono attivati e garantiti, attraverso specifiche previsioni organizzative, flussi informativi verso l'OdV da parte degli Organi aziendali e dei diversi Uffici.

L'OdV potrà utilizzare tali flussi informativi anche per la definizione dei campioni di audit.

11. Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

L'OdV si relaziona costantemente con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale. L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione:

a. tempestivamente:

- sulle proposte di integrazione, modificazione ed aggiornamento del MOG;
- sulle violazioni accertate del MOG, affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti;

b. annualmente:

- sulle proposte di *budget* per l'attività di competenza dell'OdV per l'esercizio successivo;
- sulla Relazione Annuale dell'attività svolta nel corso dell'anno e degli eventuali fatti rilevanti intervenuti fino alla data di presentazione della stessa,
- sull'utilizzo della dotazione finanziaria assegnatagli.

L'OdV valuterà inoltre, caso per caso, la necessità o l'opportunità di informare con tempestività e per iscritto il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale su ogni ulteriore circostanza significativa rilevata nello svolgimento dell'attività.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà spontaneamente richiedere di fissare un incontro con il Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o relativamente a particolari anomalie riscontrate nell'osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

12. Conservazione dei documenti

È compito del Presidente dell'ODV curare, presso la Sede di APT, la conservazione dei verbali, dei report redatti in merito alle attività svolte (collegialmente o singolarmente) e di tutta la documentazione promanante dall'OdV, o ad esso pervenuta, nonché di eventuali atti ed informative ricevute dal Consiglio d'amministrazione, dagli altri organi sociali, dalle funzioni

aziendali e da soggetti terzi.

Tutti i predetti atti e documenti vengono raccolti in appositi registri/fascicoli/archivi, conservati, presso la Sede di APT, in idoneo luogo riservato, individuato dall'OdV.

La conservazione di quanto sopra dovrà avvenire in modo da consentire una facile reperibilità degli atti o documenti, anche a distanza di tempo, e la tracciabilità "ex post" delle attività svolte dall'OdV; in particolare il registro-verbali dovrà essere tenuto in ordine cronologico.

13. Obblighi di riservatezza

L'OdV dovrà salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni ricevute, e di ogni altro fatto, atto o circostanza di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Ogni informazione dovrà essere utilizzata unicamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ai sensi e per gli effetti di cui al d. Lgs. 231/2001.

Tutte le informazioni o documenti che dovessero contenere dati sensibili e che posseggano le caratteristiche di cui alla disciplina in materia di tutela sulla privacy dovranno essere trattate in conformità alle previsioni del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

14. Cessazione dell'incarico

Colui che venga a versare in una condizione di incompatibilità, incapacità, ovvero, in generale, di perdita dei requisiti di autonomia ed indipendenza, o, altresì per insorgenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità, è tenuto ad informare di ciò in forma scritta e tempestivamente l'OdV per i necessari provvedimenti conseguenti che determineranno la cessazione dall'incarico.

Approvato e sottoscritto in Trento, il 02 dicembre 2020

I Componenti dell'OdV:
Dott. Marcello Condini (Presidente)
avv. Eleonora Stenico (Componente)

ALLEGATI

parte 2



Repertorio n.102.970

Raccolta n.9.984

ATTO COSTITUTIVO DI
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno tredici del mese di ottobre.

13 ottobre 2003

In Trento, via Belenzani n. 19 presso la "Sala della Natività"
del Comune di Trento, Palazzo Thun.

Avanti a me dottor Mauro Pappaglione, notaio in Trento, con
studio in via Piave n. 28, iscritto nel ruolo dei Distretti
Notarili riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti i signori:

- DEPAOLI AGOSTINO, nato a Terlago, il giorno 19 gennaio 1962,
domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
società "FUNIVIA TRENTO - SARDAGNA S.R.L." in sigla "FUNIVIA
TRENTO-SARDAGNA", con sede in Trento, via G. Marconi n. 3,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice
fiscale e P. IVA 00110690229;

in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale;

- BERTOLI ANDREA, nato a Milano, il giorno 14 agosto 1964, do-
miciliato per la carica ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società "TRENTO FUNIVIE S.P.A.",
con sede in Dimaro, frazione Folgarida, Piazzale Telecabina n.
30, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codi-
ce fiscale e P. IVA 01763050224;

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione
di data 8 ottobre 2003;

- STEFENELLI PIER GIORGIO, nato a Trento il giorno 29 maggio
1941, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
società "GRAND HOTEL TRENTO S.R.L.", con sede in Trento, via
Torre Verde n. 25, iscritta presso il Registro delle Imprese
di Trento, codice fiscale e P. IVA 00110430220;

in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale;

- VEDOVELLI FABRIZIO, nato a Rovereto il giorno 18 novembre
1954, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della società "TANDEM PUBBLICITA'
S.R.L.", con sede in Trento, via Galassa n. 26, iscritta pres-
so il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P.
IVA 01139290223;

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione
di data 10 ottobre 2003;

- CURCU PAOLO, nato a Trento il giorno 8 ottobre 1948, domici-

ATTO REG. A TRENTO

IL 23 OTT. 2003

AL N. 4666

VOL. 69 SERIE I

ESATTO EURO 133,24



liato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**CURCU & GENOVESE ASSOCIATI S.R.L.**", con sede in Trento, via Ghiaie n. 15, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00587130220;
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 25 settembre 2003;
- **GENOVESE ROSARIO**, nato a Catania il giorno 31 ottobre 1949, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**SUEDTIROLER STUDIO S.R.L.**", con sede in Trento, via Ghiaie n. 15, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01298300219;
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 25 settembre 2003;
- **MOSNA IGINIO**, nato a Trento il giorno 3 agosto 1921, domiciliato per la carica ove infra, pensionato;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante:
* della società "**VALNIGRA S.A.S. DI MOSNA IGINIO E C.**", con sede in Trento, via Belenzani n. 76, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01153940224;
in virtù dei poteri conferitigli dal contratto sociale;
* della società "**SAN LEONARDO S.A.S. DI MOSNA IGINIO & C.**", con sede in Trento, fraz. Vigolo Baselga, via III Novembre n. 48, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01561500222;
in virtù dei poteri conferitigli dal contratto sociale;
- **SAMUELLI CARLO**, nato a Como, il giorno 2 febbraio 1967, residente ad Olgiato Comasco, via Luraschi n. 5, codice fiscale SML CRL 67B02 C933F, direttore di hotel;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società "**BOSCOLO HOTELS S.P.A.**", con sede in Milano, via Alessandro Manzoni n. 46, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA 02999420272;
giusta procura speciale a rogito del notaio Nicolò Noto di Chioggia di data 10 ottobre 2003 rep.n. 84.195, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", per formarne parte integrante e sostanziale;
- **FIASCHETTI CARLO**, nato a Levico Terme, il giorno 12 maggio 1952, domiciliato per la cariche ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto:
* nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del "**CONSORZIO TRAVEL TEAM**", con sede in Tren-

to, località Solteri n. 78, presso l'Unione Commercio Turismo, iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01839560222;

in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale;

* nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante dell' **"ASSOCIAZIONE TRENTINA DEGLI UFFICI VIAGGI E TURISMO"**, con sede in Trento, via Solteri n. 78;

in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo di data 2 ottobre 2003;

- GIOVANNINI CLAUDIA, nata a Trento, il giorno 9 marzo 1935, domiciliata per la carica ove infra, imprenditrice;

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società **"ALBERGO AMERICA DI GIOVANNINI CLAUDIA E F.LLI S.A.S."**, con sede in Trento, via Torre Verde n. 50, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00172270225;

in virtù dei poteri conferitile dal contratto sociale;

- PATERNOSTER FERRUCCIO, nato a Peio, il giorno 28 agosto 1941, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante del **"CONSORZIO TARENTINO AUTONOLEGGIATORI"** IN SIGLA **"C.T.A."**, con sede in Trento, via Brennero n. 182, iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01656100227;

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 9 ottobre 2003;

- DE GRANDI GIORGIO, nato a Lavis, il giorno 13 agosto 1955, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del consorzio **"TRENTO - INIZIATIVE"**, con sede in Trento, via Solteri n. 78, presso l'"U.C.T. - S.", iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00393040225;

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 16 settembre 2003;

- VETTORI FABIO, nato a Trento, il giorno 4 luglio 1957, domiciliato per la carica ove infra, libero professionista;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante del Consorzio con attività esterna **"ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITA' TARENTINO"**, con sede in Trento, via Brennero n. 182, iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00694100223;

in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo di data 2 ottobre 2003;

- FAIT ELEONORA, nata a Rovereto il giorno 20 agosto 1965, re-

sidente a Rovereto, via delle Scuole n. 8, imprenditrice, codice fiscale FTA LNR 65M60 H612Y;
la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di unico titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Rovereto, via delle Scuole n. 8, P.IVA 01547720225;
- PERINI FRANCO, nato a Vezzano il giorno 4 ottobre 1960, residente a Vezzano, via Croz n. 2/C, artigiano, codice fiscale PRN FNC 60R04 L821B;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di unico titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Vezzano, via Croz n. 2/C, P.IVA 00667210223;
- MEZZANOTTE PAOLO, nato a Trento, il giorno 5 giugno 1962, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società "**PAGANELLA S.R.L.**", con sede in Trento, via Torre d'Augusto n. 25, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00383510229;
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 8 ottobre 2003;
- GUETTI ELIO, nato a Lomaso, il giorno 26 febbraio 1946, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante della società "**F.LLI GUETTI S.R.L.**", con sede in Trento, frazione Vela, via SS. Cosma e Damiano n. 21, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01220010225;
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 30 settembre 2003;
- RUSSOLO MARCO, nato a Trento, il giorno 6 aprile 1946, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**TOURISTAL S.R.L.**", con sede in Trento, via Romagnosi n. 14, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00225560226;
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 29 settembre 2003;
- POLONIOLI BATTISTA, nato a Cimbergo, il giorno 17 agosto 1950, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**VIMA S.R.L.**"; con sede in Trento, frazione Cognola, via Ponte Alto n. 26, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01331040228;
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 3 ottobre 2003;

- PATELLI MAURO, nato a Trento, il giorno 13 aprile 1972, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "A.C.T.A. ATTIVITA' COORDINATE TURISTICO ALBERGHIERE S.R.L.", con sede in Trento, via Fratelli Fontana n. 11, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00432620227;
in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale;

- PISETTA SILVIO, nato a Trento, il giorno 6 agosto 1965, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "HOTEL ADIGE S.R.L.", con sede in Trento, frazione Mattarello, via Pomeranos n. 10, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01765980220;
in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale;

- SINSGALLI PIERLUIGI, nato a Policoro il giorno 25 aprile 1978;
domiciliato per la carica ove infra, esercente;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società "AGORA' S.N.C. DI SINISGALLI NIKO & FRATELLI", con sede in Trento, via Alfieri n. 1/3, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale 00687470773 e P. IVA 01746820222;
in virtù dei poteri conferiti loro dal contratto sociale;

- ANTONIOLLI FRANCESCO, nato a Trento, il giorno 10 luglio 1956, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
* qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante del Consorzio con attività esterna "CONSORZIO POOLSAR PER LO SVILUPPO DELLA RISTORAZIONE TRENTINA", con sede in Trento, via del Commercio n. 30, iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01715750228;
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 3 ottobre 2003;
* qualità di Membro del Consiglio Direttivo Provinciale e Legale rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE RISTORATORI DEL TRENTINO", con sede in Trento, via Solteri n. 78;
in esecuzione della delibera della Giunta Esecutiva di data 30 settembre 2003;

- TRENTI ALESSANDRO, nato a Trento, il giorno 27 novembre 1965, domiciliato per la carica ove infra, artigiano;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio con attività esterna "AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELLA VALLE DELL'ADIGE - VAL DI CEMBRA - VALLE DEI LAGHI - PAGANELLA - ROTALIANA CONSORZIO REVISIONI E SERVIZI", con sede in Trento, via Brennero n. 182,

iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01603110220;

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 2 ottobre 2003;

- **FACCENDA RUDI**, nato a Giovo, il giorno 4 ottobre 1968, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo e legale rappresentante del "**CONSORZIO ARTIGIANI EDILI TARENTINI 2000**" IN SIGLA "**C.A.E.T. 2000**", con sede in Trento, via Brennero n. 182, iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01541310221;

in esecuzione della delibera del Comitato Direttivo di data 8 ottobre 2003;

- **SEMBENOTTI GIORGIO**, nato a Trento, il giorno 1 dicembre 1958, domiciliato per le cariche ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto:

* nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del "**CONSORZIO ALBERGATORI TRENTO MONTE BONDONE SCARL**" IN SIGLA "**T.M. HOTELS SCARL**", con sede in Trento, via Alfieri n. 4, iscritto presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 01610420224;

in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione di data 22 settembre 2003;

* quale procuratore speciale del signor **GROFF GIOVANNI**, nato a Trento il giorno 5 dicembre 1959, residente a Trento, via Ragazzi del '99 n. 18, esercente, codice fiscale GRF GNN 59T05 L378V, unico titolare dell'omonima ditta individuale, con sede Trento, via Ragazzi del '99 n. 18, P.IVA 00831080221;

giusta procura a mio rogito di data 10 ottobre 2003 rep.n. 102.911 che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" per formarne parte integrante e sostanziale;

ed unitamente alla signora:

- **SEMBENOTTI LAURA**, nata a Trento, il giorno 5 marzo 1963, domiciliata per la carica ove infra, esercente;

i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella loro qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società "**HOTEL EVEREST - S.N.C. DI SEMBENOTTI FERRUCCIO & C.**", con sede in Trento, corso degli Alpini n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00624320222;

in virtù dei poteri conferiti loro dal contratto sociale;

- **LUCIN LUCIANO**, nato a Trento, il giorno 23 giugno 1942, domiciliato per la carica ove infra, commerciante;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di membro delegato della Giunta Provinciale e legale rappresentante dell'associazione "**CONFESERCENTI DEL TARENTINO**", con sede in Trento, via Maccani n. 207, presso il Centro Polifunzionale Maccani, P.IVA 80016870224;

in esecuzione della delibera della Presidenza Provinciale di data 25 settembre 2003 ed in esecuzione della delibera della giunta provinciale di data 9 ottobre 2003;

- RIGOTTI NATALE, nato a Padergnone , il giorno 25 dicembre 1938, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della Giunta Esecutiva e legale rappresentante dell' "**ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO**", con sede in Trento, via Degasperi n. 77, codice fiscale e P.IVA 00455720227;

in esecuzione della delibera della Giunta Esecutiva di data 2 ottobre 2003;

- BORT GIOVANNI, nato a Trento, il giorno 21 aprile 1950, domiciliato per la cariche ove infra, geometra;
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità:

* di Presidente del Consiglio Generale e legale rappresentante, dell' "**UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO**", con sede in Trento, via Solteri n. 78, iscritta al n. 27 del Registro Provinciale delle Persone Giuridiche della Provincia Autonoma di Trento;

in esecuzione della delibera del Consiglio Generale di data 22 settembre 2003;

* di Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e legale rappresentante dell' "**UNIONE ALBERGATORI DEL TRENTO**", con sede in Trento, via Solteri n. 78, in esecuzione della delibera della Giunta Esecutiva di data 7 ottobre 2003;

* di socio accomandatario e legale rappresentante della società "**HOTEL CAPITOL DI GEOM. BORT GIOVANNI S.A.S.**", con sede in Trento, frazione Gardolo, via Soprassasso n. 32, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P. IVA 00879330215;

in virtù dei poteri conferitigli dal contratto sociale;

- BRIDI IVANA, nata a Trento, il giorno 9 febbraio 1959, domiciliata per la carica ove infra, parrucchiera;

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell' "**ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO**", con sede in Trento, via Brennero n. 182, P. IVA 00469060222;

in esecuzione della delibera del Consiglio direttivo di data 23 settembre 2003;

- PEZZIN FRANCO, nato a Trento, il giorno 19 agosto 1951, domiciliato per la carica ove infra, commerciante;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e legale rappresentante dell' "**ASSOCIAZIONE COMMERCianti AL DETTAGLIO**", con sede in Trento, via Solteri n. 78, codice fiscale 96007500224;

in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale ed in

esecuzione della delibera di data 8 ottobre 2003;

- BURATTI GIORGIO, nato a Trento, il giorno 19 marzo 1945, domiciliato per la carica ove infra, esercente;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e legale rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI DEL TRENTO", con sede in Trento, via Solteri n. 78, codice fiscale 96058520220;

in esecuzione della delibera della Giunta Esecutiva di data 9 ottobre 2003;

- RAMUS FABIO, nato a Cles, il giorno 8 settembre 1947, residente a Trento, viale Trieste n. 13, direttore Assindustria, codice fiscale RMS FBA 47P08 C794I;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Procuratore speciale dell'"ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO", con sede in Trento, via Degasperis n. 77;

giusta procura speciale a mio rogito di data 9 ottobre 2003 rep.n. 102.877, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale;

- PACHER ALBERTO, nato a Trento, il giorno 27 agosto 1956, domiciliato per la carica ove infra, Sindaco di Trento;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del "COMUNE DI TRENTO", con sede in Trento, via Belenzani n. 19, codice fiscale e P. IVA 00355870221;

in esecuzione del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 di data 7 ottobre 2003.

Detti componenti, che dichiarano di essere cittadini italiani e che le società, i consorzi, le associazioni ed il Comune di Trento, hanno tutti sede in Italia, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunciano, d'accordo tra loro, e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni al presente atto mediante il quale

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Tra le società "FUNIVIA TRENTO - SARDAGNA S.R.L.", "TRENTO FUNIVIE S.P.A.", "GRAND HOTEL TRENTO S.R.L.", "TANDEM PUBBLICITA' S.R.L.", "CURCU & GENOVESE ASSOCIATI S.R.L.", "SUEDTIROLER STUDIO S.R.L.", "VALNIGRA S.A.S. DI MOSNA IGINIO E C.", "BOSCOLO HOTELS S.P.A.", "SAN LEONARDO S.A.S. DI MOSNA IGINIO & C.", "ALBERGO AMERICA DI GIOVANNINI CLAUDIA E F.LLI S.A.S.", "PAGANELLA S.R.L.", "F.LLI GUETTI S.R.L.", "TOURISTAL S.R.L.", "VIMA S.R.L.", "A.C.T.A. ATTIVITA' COORDINATE TURISTICO ALBERGHIERE S.R.L.", "HOTEL ADIGE S.R.L.", "AGORA' S.N.C. DI SINISGALLI NIKO & FRATELLI", "HOTEL EVEREST - S.N.C. DI SEMBENOTTI FERRUCCIO & C.", "HOTEL CAPITOL DI GEOM. BORT GIOVANNI S.A.S.", i Consorzi "CONSORZIO TRAVEL TEAM", "CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI", "TRENTO - INIZIATIVE", "ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITA' TRENTO", "CONSORZIO POOLSAR PER LO SVILUPPO DELLA RISTORAZIONE TRENTO",

"AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELLA VALLE DELL'ADIGE - VAL DI CEMBRA - VALLE DEI LAGHI - PAGANELLA - ROTALIANA CONSORZIO REVISIONI E SERVIZI", "CONSORZIO ARTIGIANI EDILI TARENTINI 2000", "CONSORZIO ALBERGATORI TRENTO MONTE BONDONE SCARL", tra le Associazioni "ASSOCIAZIONE TARENTINA DEGLI UFFICI VIAGGI E TURISMO", "CONFESERCENTI DEL TARENTINO", "ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO", "UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO", "UNIONE ALBERGATORI DEL TARENTINO", "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO", "ASSOCIAZIONE COMMERCianti AL DETTAGLIO", "ASSOCIAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI DEL TARENTINO", "ASSOCIAZIONE RISTORATORI DEL TARENTINO", "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO", i signori FAIT ELEONORA, PERINI FRANCO, GROFF GIOVANNI ed il "COMUNE DI TRENTO" è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata

"AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO E MONTE BONDONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2) La sede della società è fissata in Trento, via Alfieri n. 4.

Art. 3) La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050.

Art. 4) La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- a) servizi di informazione e assistenza turistica;
- b) iniziative di marketing turistico;
- c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;
- d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini.

Le attività sopra menzionate alla lettera d) potranno essere svolte anche in via indiretta.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, con pacchetti turistici anche con altre località trentine o con località fuori provincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi in genere.

Essa potrà svolgere inoltre, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, potrà prestare fidejussioni, avalli e garanzie necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre partecipare a interessenze in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio e comunque nei limiti di cui all'articolo 2361 Codice Civile.

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 310.000,00= (trecentodiecimila virgola zerozero) e viene sottoscritto come segue:

- la società "FUNIVIA TRENTO - SARDAGNA S.R.L.", per Euro

5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);

- la società "TRENTO FUNIVIE S.P.A.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "GRAND HOTEL TRENTO S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "TANDEM PUBBLICITA' S.R.L.", per Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero);
- la società "CURCU & GENOVESE ASSOCIATI S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "SUEDITIROLER STUDIO S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "VALNIGRA S.A.S. DI MOSNA IGINIO E C.", per Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero);
- la società "BOSCOLO HOTELS S.P.A.", per Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero);
- la società "SAN LEONARDO S.A.S. DI MOSNA IGINIO & C.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "ALBERGO AMERICA DI GIOVANNINI CLAUDIA E F.LLI S.A.S.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "PAGANELLA S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "F.LLI GUETTI S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "TOURISTAL S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "VIMA S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "A.C.T.A. ATTIVITA' COORDINATE TURISTICO ALBERGHIERE S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "HOTEL ADIGE S.R.L.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "AGORA' S.N.C. DI SINISGALLI NIKO & FRATELLI", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "HOTEL EVEREST - S.N.C. DI SEMBENOTTI FERRUCCIO & C.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la società "HOTEL CAPITOL DI GEOM. BORT GIOVANNI S.A.S.", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il "CONSORZIO TRAVEL TEAM", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il "CONSORZIO TRENTOINO AUTONOLEGGIATORI", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il Consorzio "TRENTO - INIZIATIVE", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il consorzio "ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITA' TRENTOINO", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il "CONSORZIO POOLSAR PER LO SVILUPPO DELLA RISTORAZIONE TRENTINA", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il consorzio "AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELLA VALLE DELL'ADIGE - VAL DI CEMBRA - VALLE DEI LAGHI - PAGANELLA -

ROTALIANA CONSORZIO REVISIONI E SERVIZI", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);

- il "CONSORZIO ARTIGIANI EDILI TARENTINI 2000", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il "CONSORZIO ALBERGATORI TRENTO MONTE BONDONE SCARL" per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- l'"ASSOCIAZIONE TARENTINA DEGLI UFFICI VIAGGI E TURISMO", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- l'associazione "CONFESERCENTI DEL TARENTINO", per Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero);
- l'"UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO", per Euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero);
- l'"UNIONE ALBERGATORI DEL TARENTINO", per Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero);
- l'"ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO", per Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero);
- l'"ASSOCIAZIONE COMMERCianti AL DETTAGLIO", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- l'"ASSOCIAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI DEL TARENTINO", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- l'"ASSOCIAZIONE RISTORATORI DEL TARENTINO", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- l'"ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO", per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- la signora FAIT ELEONORA, per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il signor PERINI FRANCO, per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il signor GROFF GIOVANNI , per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero);
- il "COMUNE DI TRENTO", per Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero);

TOTALE EURO 310.000,00 (trecentodiecimila virgola zerozero).

Il versamento dei tre decimi (3/10) delle quote come sopra sottoscritte è stato effettuato in data odierna presso la "Cassa Rurale di Trento S.C.A.R.L.", come risulta dalla ricevuta della Cassa stessa, che in copia autenticata da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 6) La società sarà regolata, oltre che da questo atto, fino al giorno 31 dicembre 2003 dallo statuto che sottoscritto dai componenti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "E", per formarne parte integrante e sostanziale, e dal giorno 1 gennaio 2004 in avanti dallo statuto redatto secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, che sottoscritto dai componenti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "F", per formarne parte inte-

grante e sostanziale.

Lo statuto di cui all'allegato "F" verrà iscritto presso il Registro delle Imprese posteriormente al giorno 1 gennaio 2004, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 .

Art. 7) I componenti, in relazione alle facoltà loro concesse dallo statuto sociale, convengono che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto di 15 componenti che vengono nominati nelle persone dei signori:

- POLONIOLI BATTISTA, nato a Cimbergo il giorno 17 agosto 1950, residente a Trento, frazione Villazzano, località Negrano n. 20;

Presidente;

- ANTONIOLLI FRANCESCO, nato a Trento il giorno 10 luglio 1956, residente a Trento, Vicolo del Vo' n. 32;

Consigliere;

- CESCATTI GIANCARLO, nato a Trento il giorno 5 gennaio 1966, residente a Trento, via Milano n. 13;

Consigliere;

- CURCU PAOLO, nato a Trento il giorno 8 ottobre 1948, residente a Trento, frazione Martignano, via del Capitel n. 142;

Consigliere;

- DE GRANDI GIORGIO, nato a Lavis il giorno 13 agosto 1955, residente a Trento, via L. De Campi n. 5;

Consigliere;

- MALOSSINI NICOLA, nato a Trento il giorno 27 giugno 1970, residente a Trento, Passaggio B. Disertori n. 36;

Consigliere;

- MARRONI ANTONIO, nato a Riva del Garda il giorno 19 giugno 1946, residente a Trento, via Montello n. 6;

Consigliere;

- SAMUELLI CARLO, nato a Como il giorno 2 febbraio 1967, residente ad Olgiate Comasco, via Luraschi n. 5;

Consigliere;

- SEMBENOTTI GIORGIO, nato a Trento il giorno 1 dicembre 1958, residente a Trento, frazione Sopramonte, località Candriai n. 54;

Consigliere;

- VALENTINI WALTHER, nato a Bolzano il giorno 6 agosto 1959, residente a Bolzano, viale Trieste n. 22/9;

Consigliere;

- DE PAOLI AGOSTINO, nato a Trento il giorno 19 gennaio 1962, residente a Monte Terlago, via al Mas dei frati n. 4;

Consigliere;

- DALLA PELLEGRINA ALBERTO, nato a Trento il giorno 4 giugno 1949, residente a Trento, via dei Solteri n. 41/9;

Consigliere;

- FIASCHETTI CARLO, nato a Levico Terme il giorno 12 maggio 1952, residente a Trento, via Apollonio n. 13;

Consigliere;

- GRASSELLI FRANCO, nato a Trento il giorno 20 ottobre 1952, residente a Trento, vicolo Terlago n. 14;

Consigliere, designato dal Comune di Trento;

- SLANZI FAUSTA, nata ad Ossana il giorno 8 maggio 1958, residente a Trento, vicolo Terlago n. 3/1;

Consigliere, designato dal Comune di Trento;

i quali rimarranno in carica tre esercizi e cioè fino all'approvazione dell'esercizio 2006.

Art. 8) Il controllo della Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto di 5 (cinque) membri di cui due supplenti, eletti come segue:

- MENESTRINA SANDRO nato a Trento il giorno 2 maggio 1941, residente a Trento, frazione Povo, via Mesiano n. 6, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriali 4 settembre 1992, pubblicato sulla G.U. del 18 stessi n. 74

Presidente, designato dal Comune di Trento;

- BORT GIOVANNI nato a Trento il giorno 21 aprile 1950 residente a Trento, via Soprassasso n. 32, iscritto al Registro dei Revisori Contabili col n. 115303, G.U. n. 17 di data 29 febbraio 2000;

- **Sindaco Effettivo**;

- CENTONZA GIOVANNI nato a Lesina il giorno 29 dicembre 1968 residente a Chioggia, via Sottomarina n. 150, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, con Decreto di data 31 dicembre 1999 e pubblicato sulla G.U. n. 14 di data 18 febbraio 2000;

Sindaco Effettivo;

- ANGELINI LUCIANA nata a Trento il giorno 21 marzo 1960 residente a Trento, via Tofane n. 2, iscritta al Registro dei Revisori Contabili col n. 119456, G.U. n. 60 di data 1 agosto 2000;

Sindaco Supplente;

- DEMOZZI FAUSTO, nato a Trento il giorno 28 febbraio 1964, residente a Riva del Garda, via Treviso n. 4/E, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, con Decreto di data 12 aprile 1995 e pubblicato sulla G.U. n. 31/bis di data 21 aprile 1995;

Sindaco Supplente, designato dal Comune di Trento.

Art. 9) Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 dicembre 2004.

Art. 10) I componenti autorizzano il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto ed agli allegati statuti tutte quelle modifiche, variazioni, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di esecuzione delle formalità di legge.

Art. 11) I componenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società, ammontano all'incirca ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero).


Omissa la lettura degli allegati per espressa volontà dei componenti, che dichiarano di ben conoscerli.

Ho dato lettura ai comparenti del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e a mano da me notaio in fogli quattro di cui sono occupate pagine quindici.

F.TO DEPAOLI AGOSTINO
F.TO ANDREA BERTOLI
F.TO PIER GIORGIO STEFANELLI
F.TO VEDOVELLI FABRIZIO
F.TO CURCU PAOLO
F.TO ROSARIO GENOVESE
F.TO MOSNA IGINIO
F.TO SAMUELLI CARLO
F.TO CARLO FIASCHETTI
F.TO CLAUDIA GIOVANNINI
F.TO PATERNOSTER FERRUCCIO
F.TO GIORGIO DE GRANDI
F.TO FABIO VETTORI
F.TO ELEONORA FAIT
F.TO PERINI FRANCO
F.TO PAOLO MEZZANOTTE
F.TO GUETTI ELIO
F.TO MARCO RUSSOLO
F.TO POLONIOLI BATTISTA
F.TO PATELLI MAURO
F.TO PISETTA SILVIO
F.TO GIORGIO BURATTI
F.TO SINISGALLI PIER LUIGI
F.TO FRANCESCO ANTONIOLLI
F.TO ALESSANDRO TRENTI
F.TO FACCENDA RUDI
F.TO GIORGIO SEMBENOTTI
F.TO SEMBENOTTI LAURA
F.TO LUCIANO LUCIN
F.TO RIGOTTI NATALE
F.TO BORT GIOVANNI
F.TO IVANA BRIDI
F.TO FRANCO PEZZIN
F.TO FABIO RAMUS
F.TO ALBERTO PACHER
F.TO MAURO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.)

COPIA AUTENTICA IN CONFORMITA' DELL'ORIGINALE FIRMATA
IN OGNI SUO FOGLIO A NORMA DI LEGGE, PER USO FISCALE.

TRENTO, 23 ottobre 2003



ALLEGATO B) ALREP. N° 1306/961

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE
DEI LAGHI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ
LIMITATA".**

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in sigla "APT Trento, M. Bondone, Valle dei Laghi s. cons. a r. l.".

Art. 2) SEDE

1. La società ha sede legale in Trento, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.
2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 3) DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) OGGETTO

1. La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi come individuato dalla Giunta provinciale ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 e s. m. e i. tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.1, lettera c) della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8;
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società prevista dall'articolo 6 della L.P. n. 8 dell'11 giugno 2002, a seguito delle modifiche introdotte dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14;
- d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'articolo 14 della l. p. 11 giugno 2002, n. 8 a seguito delle modifiche introdotte dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14.

1 bis. Resta ferma la possibilità, per i soggetti previsti dal comma 1 art. 9 della L.P. n. 8 dell'11 giugno 2008, di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14 della citata legge, e di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di eventi culturali e sportivi, la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico,

nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio. I predetti soggetti possono inoltre promuovere l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d'ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall'articolo 5 ter della L.P. n. 8 dell'11 giugno 2008 e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale.

Le attività sopra menzionate alla lettera d) potranno essere svolte anche in via indiretta.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall'art. 9 L.P. 11 giugno 2002 n. 8, dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, con pacchetti turistici anche con altre località trentine o con località fuori provincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi in genere.

La Società potrà svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio.

Nello svolgimento delle iniziative promozionali dovrà essere assicurata particolare attenzione al ruolo delle associazioni pro loco considerato che esse svolgono funzioni complementari e di supporto alla Società.

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.LGS. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

La Società può partecipare a cooperative, consorzi, Società di capitali e ad associazioni, organismi, istituzioni ed Enti pubblici o privati, purché dotati di personalità giuridica che abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto dei limiti di legge.

TITOLO II: SOCI

Art. 5) REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un interesse alla promozione turistica dell'ambito territoriale indicato all'art. 4, ivi inclusi enti pubblici. Possono altresì partecipare alla società la Camera di Commercio, gli enti fieristici, le associazioni sportive o culturali, le associazioni di categoria, la cui attività concorra al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6) DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 7) MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 5 e che verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine l'aspirante socio

Anna Maria Bertoglio

Maria Elena



deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata:

nel caso di persone fisiche:

1. il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, se titolare di partita IVA il relativo numero e l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio;
2. indicazione della sua prevalente attività di lavoro;
3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
4. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
5. la sottoscrizione della domanda;
6. fotocopia di un documento di identità;

nel caso di persone giuridiche:

1. la ragione sociale o la denominazione e la sede, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Codice fiscale e partita IVA;
2. la composizione del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale collegio sindacale;
3. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
4. l'indicazione del nome, cognome, residenza e luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;
5. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;
6. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente;

nel caso di enti pubblici:

1. la denominazione e la sede;
2. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa;
3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente.

Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso.

Ai fini dell'adesione di nuovi soci, qualora siano pervenute richieste da parte di terzi di sottoscrivere quote della società, in sede di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cc. costituisce interesse primario della società garantire la massima adesione di tutti i soggetti che intendono essere coinvolti nella promozione turistica dell'ambito.

Art. 8) OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio è tenuto a corrispondere pro quota i contributi in denaro annualmente determinati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale. In caso di mancato, parziale o totale, versamento delle quote di compartecipazione annuali

entro i novanta giorni dall'emissione della relativa fattura da parte della Società, il socio perde il diritto di voto alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali ed il diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società.

E' fatto obbligo a tutti i soci, esclusi gli enti pubblici, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di costituire una garanzia a fronte e nei limiti delle obbligazioni assunte con riferimento all'attuazione dei programmi operativi.

Le modalità dei versamenti, l'entità e le modalità delle garanzie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio assume i seguenti obblighi:

a) di applicare, in materia di promozione dell'attività turistica nell'ambito territoriale, le norme adottate dall'organizzazione mediante deliberazione assunta dall'Assemblea;

b) di versare le quote di compartecipazione ai costi di gestione annualmente deliberate dall'assemblea dei soci e di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per l'esecuzione dei programmi operativi, sempre secondo le deliberazioni assunte annualmente dall'Assemblea;

c) di costituire a favore della società una polizza fidejussoria a garanzia dell'impegno di cui alla lettera b). Tale obbligo non è richiesto agli enti pubblici;

d) di rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto;

e) di mantenere il vincolo sociale per almeno tre anni.

Art. 9) DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) di esercitare il diritto di ispezione così come previsto dal Codice Civile, secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all'Assemblea, di prendere visione del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie;

d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferite alla gestione sociale.

Art. 10) RECESSO DEL SOCIO

Il recesso è consentito, nel primo triennio, al socio, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- in caso di cessazione dell'attività del socio;
- per qualsiasi altro motivo riconosciuto e giustificato ad insindacabile giudizio dell'assemblea ordinaria.

Trascorsi i tre anni dall'adesione, il socio può recedere a proprio insindacabile giudizio, previo preavviso di almeno un anno. In caso di recesso le quote verranno rimborsate al socio recedente secondo le disposizioni di legge. In presenza di riserve disponibili verranno utilizzate le stesse senza che si determini riduzione del capitale sociale.

Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle

Francesco M. B. B. B.

Luigi D. D. D.



disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) esclusione dalla società.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti a) e b), può essere escluso il socio:

1. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che danneggia gravemente, materialmente o moralmente, la Società;
3. che svolge attività in contrasto con quella della Società;
4. che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
5. che non versi, entro sei mesi, l'importo determinato annualmente per la partecipazione ai costi di gestione nonché di eventuali fondi appositamente costituiti necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà annualmente stabilita nell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
6. che, senza giustificati motivi scritti ed accettati dal Consiglio di Amministrazione, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

La deliberazione di esclusione disposta dal Consiglio di Amministrazione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al socio, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per le eventuali deduzioni scritte a discharge, al Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza indetta per la delibera di esclusione.

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione del consorzio per il risarcimento dei danni.

In caso di esclusione al socio verrà rimborsata la quota con le modalità previste dal codice civile.

TITOLO III: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO

Art. 12) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 535.000,00 (cinquecentotrentacinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

* * * * *

Con delibera dell'Assemblea dei soci di data 21 dicembre 2018, a rogito Notaio Luigi Riviaccio di Pergine Valsugana, rep.

il capitale è stato elevato ad Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero), da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle loro partecipazioni sociali e, in caso di mancata sottoscrizione, a terzi estranei, con termine fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) per la chiusura definitiva dell'operazione di aumento ai sensi dell'art. 2481-bis C.C., stabilendo che a quella data l'aumento verrà considerato valido per la cifra sottoscritta anche se non integralmente e che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà immediata efficacia, con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

* * * * *

Francesco M. B. B. B.

M. B. B. B.



2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

6. Le quote non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo preventiva delibera favorevole dell'assemblea, assunta con le maggioranze richieste per l'assemblea ordinaria.

Art. 13) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purché pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) o suoi multipli e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 14) CONFERIMENTI

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile.

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

3. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art. 15) ORGANI SOCIALI

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativo all'anno in corso e le conseguenti quote di compartecipazione dei consorziati ai costi di gestione ed oneri per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- b) approvare il bilancio d'esercizio e la relazione annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura della perdita; l'esercizio sociale avrà durata dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno;
- c) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinandone il numero, ove necessario, ed il compenso;
- d) deliberare la costituzione e il finanziamento di fondi necessari per sostenere i costi di gestione nonché fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi;
- e) deliberare eventuali norme di attuazione dello Statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto ed allo scioglimento della Società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per adottare le deliberazioni di cui all'art. 16, lettera a).
- L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso ai soci a mezzo fax, posta elettronica, sms purché siano mezzi idonei ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare oppure mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata, da spedire almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso nella sede della Società.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee vengono convocate presso la sede sociale o altrove purché in Comuni in Provincia di Trento, in luoghi facilmente raggiungibili con comuni mezzi meccanici.

Qualora particolari circostanze lo richiedessero, l'assemblea ordinaria annuale di approvazione del bilancio d'esercizio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera sia in prima che in seconda

convocazione con la maggioranza del capitale sociale, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 19) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci che non intervengono personalmente sono rappresentati all'Assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto, individuato secondo quanto previsto dallo Statuto del proprio ente.

Il socio che per giustificato motivo non può intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare al massimo un socio.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società nonché ai soggetti previsti nell'art. 2372 C.C.. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni quota.

Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'Assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto.

Art. 20) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue, l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. L'assemblea nomina un segretario.

Il Presidente nelle assemblee straordinarie è assistito da un notaio. In questo caso non ha luogo la nomina del segretario. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente Statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 e non più di 19 membri anche non soci.

2. La composizione del Consiglio dovrà comunque rispettare i requisiti richiesti dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 9, comma 4.

3. Al Comune di Trento, ai sensi di legge, è riservata la nomina di due consiglieri. Ai Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme è riservata congiuntamente la nomina di un consigliere. Ai Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano è riservata congiuntamente la nomina di due consiglieri. A decorrere dalla data prevista dalle disposizioni normative concernenti la fusione dei Comuni, tale ultimo diritto competerà congiuntamente ai Comuni di Cavedine, Madruzzo (che unificherà i Comuni di Calavino e Lasino) e Vallelaghi (che unificherà i Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano).

I restanti membri saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nella quale solo a detti fini i Comuni ed i consorzi turistici rientranti nell'ambito non avranno diritto di voto e non saranno computati al fine del raggiungimento dei

quorum. Tale nomina dovrà avvenire, o all'unanimità o attraverso il seguente sistema di votazione.

La nomina dei componenti del consiglio avverrà sulla base di liste presentate in assemblea da qualunque socio, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e saranno in numero non superiore ai consiglieri da eleggere.

Ciascun socio potrà votare una sola lista. Il numero totale dei voti presenti in assemblea verrà diviso per il numero dei consiglieri da eleggere.

I voti ricevuti da ciascuna lista verranno divisi per detto quoziente e verrà così stabilito il numero di consiglieri che avrà ottenuto detta lista. Alle liste con i resti più elevati verranno attribuiti i Consiglieri restanti in ordine decrescente.

In ciascuna lista verranno eletti i consiglieri secondo l'ordine di numero progressivo.

In caso di parità di resti per l'ultimo amministratore o per gli ultimi amministratori da eleggere, saranno preferiti quelli della lista che ha ottenuto il minor numero di voti e, a parità di questi ultimi, quelli più anziani di età.

4. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per non più di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente, uno o più Vicepresidenti scegliendoli fra i propri membri, previa verifica della compatibilità tra la carica di Presidente Apt e quella di Sindaco o di Presidente di Comunità.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con apposita deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

7. Se vengono a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza, ad opera del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, il quale può compiere nel frattempo solo atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge o per statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad uno o più Vicepresidenti o ad uno o più Consiglieri. Nomina un Comitato Esecutivo composto da sette dei suoi membri più il Presidente. Nell'atto di nomina dovranno essere stabiliti i limiti della delega. Uno dei consiglieri nominati dal Comune di Trento entra di diritto nel Comitato Esecutivo.

Art. 23) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano di età, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata almeno cinque giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio

sindacale. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24) COMPENSI

L'Assemblea, all'atto della nomina degli Amministratori fissa il compenso ad essi spettante oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 25) RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con sua facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati, procuratori e consulenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano di diritto al Vicepresidente più anziano di età. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 26) DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 9, comma 4, lettera f bis della l. p. 11 giugno 2002, n. 8, come modificato dalla l. p. 17 giugno 2010, n. 14, che prevede il possesso da parte della Società di un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione.

Art. 27) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale ed un sindaco supplente sono nominati dal Comune di Trento. I restanti membri saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nella quale solo a detti fini il Comune di Trento non avrà diritto di voto e non sarà computato al fine del raggiungimento dei quorum.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi a loro spettanti in conformità ai disposti del Codice Civile.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28) SCIoglimento

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 29) REGOLAMENTO INTERNO

L'attuazione del presente statuto potrà essere disciplinata da apposito regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 30) VARIE

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società consortili a responsabilità limitata e le leggi speciali vigenti in materia.

TITOLO V: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) ARBITRO

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Trento.

2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. L'Arbitro giudicherà secondo equità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.



Studio Notai Associati
REINA RIVIECCIO
SPENA VANGELISTI
ZANOLINI ZIGLIO

Luigi RIVIECCIO
Via F. Petrarca n. 84
Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461 531213
Fax 0461 532336

Via Torre Verde, 25
Trento - studio secondario
Tel. 0461 1733000

lriviaccio@notariato.it

REGISTRATO A TRENTO
IL 31/12/2018
AL N. 15645
SERIE 1T
EURO 356,00

Repertorio n.1306

Raccolta n.961

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
SOCIETA'**

**"AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE
DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'**

LIMITATA"

IN SIGLA

**"APT TRENTO M. BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A R L."
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventuno dicembre duemiladiciotto in Trento, via Belenzani n. 20, presso la sala Falconetto di Palazzo Geremia, essendo le ore 15,45

21 dicembre 2018

Avanti a me **dott. LUIGI RIVIECCIO** Notaio in Pergine Valsugana (TN), con Studio in via F. Petrarca n. 84, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **BERTAGNOLLI FRANCO ALDO**, nato a Isola della Scala (VR) il giorno 10 aprile 1981, con domicilio per la carica presso la sede della società di cui in appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

**"AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE
DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'**

LIMITATA"

in sigla

"APT TRENTO M. BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A R L."

con sede in Trento, via Torre Verde n. 7, capitale sociale deliberato Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila virgola zero zero), Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01850080225,

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Comparente che mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria che la detta Società intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Riduzione del capitale per recesso di soci, previa revoca parziale del precedente aumento, per la parte non sottoscritta;
2. Aumento del capitale sociale a € 650.000,00 da offrire eventualmente in opzione anche a terzi estranei.

Parte ordinaria:

- *omissis* -

Comparente che assume, ai sensi dello statuto sociale vigente, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e, dichiarata aperta, constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente, in proprio e per deleghe in atti sociali, un numero di soci rappresentanti un capitale sociale di nominali Euro 485.000,00

rappresentati da numero trentasei soci, come da foglio presenze che, in originale, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso comparente, i consiglieri Vilardi Andrea, Lanzinger Maria Teresa, Bertagna Gloria, Rigotti Fulvio, Pisetta Eleonora, Bressan Gianni, Bonafini Michela, Condini Marcello e Bassetti Enzo;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci Merler Marco e Burlon Claudio;

pertanto dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea espone ai presenti:

- che l'Assemblea Straordinaria di data 20 dicembre 2016, di cui al verbale a rogito dott. Guglielmo Giovanni Reina, Notaio in Trento, di data 20 dicembre 2016, rep. n. 14075/9671, registrato a Trento il giorno 23 dicembre 2016 al n. 13845 Serie 1T, ha deliberato - tra l'altro - un aumento scindibile del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), da riservare alla sottoscrizione dei soci in proporzione alle loro partecipazioni sociali ed eventualmente a terzi interessati, stabilendo il termine ultimo di sottoscrizione al 31 dicembre 2020;

- che i soci "H.N.H. TRENTO S.R.L." in liquidazione, "SPAZIO S.R.L.", "COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI", "SPORT NICOLUSSI DI AGOSTINI ADA" e "TRENTO FIERE S.P.A." hanno comunicato l'intenzione di recedere dalla società;

- che si rende, pertanto, necessario procedere a rimborsare ai soci recedenti le quote per le quali è stato esercitato il recesso. Al riguardo, il Presidente fa presente all'Assemblea che, dalla situazione patrimoniale e contabile, riferita alla data del 21 dicembre 2018 ad oggi invariata, di cui propone l'approvazione, non risultano riserve disponibili con le quali provvedere al rimborso delle quote ai soci recedenti e che si rende conseguentemente necessario procedere alla riduzione del capitale sociale per importo corrispondente al valore nominale delle quote per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, come previsto dall'art. 2473, quarto comma, del Codice Civile;

- che, preliminarmente alla delibera di riduzione del capitale sociale, si rende necessario revocare l'aumento di capitale deliberato in data 20 dicembre 2016, per la parte non sottoscritta. A seguito di detta revoca, il capitale sociale di Euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila virgola zero zero) risulterebbe interamente sottoscritto e versato;

- che si renderebbe opportuno procedere, successivamente alla riduzione di capitale di cui sopra, ad un ulteriore aumento di capitale, con un diverso termine finale di sottoscrizione.

Il Presidente propone pertanto:

- di approvare la situazione patrimoniale infrannuale alla data del 21 dicembre 2018;

- di revocare l'aumento del capitale sociale deliberato in data 20 dicembre 2016, fissando il capitale sociale nell'importo di Euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila virgola zero zero);

- di ridurre il capitale sociale dall'importo di Euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila virgola zero zero) ad Euro 535.000,00 (cinquecentotrentacinquemila virgola zero zero) e, pertanto, in misura corrispondente al valore nominale delle quote di capitale per le quali i soci di cui sopra hanno esercitato il recesso;

- di deliberare l'aumento del capitale sociale da Euro 535.000,00 (cinquecentotrentacinquemila virgola zero zero) fino ad Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero), da riservare alla sottoscrizione dei soci con l'osservanza del diritto di sottoscrizione agli stessi spettante ai sensi dell'art. 2481-bis del Codice Civile ed eventualmente a terzi interessati.

Propone altresì di stabilire quale termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione il giorno 31 gennaio 2019 e di fissare il termine ultimo di sottoscrizione del deliberato aumento al 31 dicembre 2022 prevedendo espressamente la scindibilità dell'aumento in modo tale da permettere di adeguarlo alle reali esigenze finanziarie della società.

Il Presidente informa, infine, l'Assemblea che l'approvazione dell'aumento predetto, porterà, di conseguenza, la modifica dell'art. 12 (dodici) dello Statuto sociale.

Null'altro essendovi da proporre, il Presidente dichiara aperta la discussione.

L'assemblea, quindi, udita l'esposizione del Presidente, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

1) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 21 dicembre 2018;

2) di revocare la delibera di aumento del capitale sociale assunta in data 20 dicembre 2016, fissando pertanto l'ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato ad Euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila virgola zero zero);

3) di prendere atto che il valore delle quote che devono essere liquidate ai soci che hanno esercitato il recesso ammonta a complessivi Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero), corrispondenti alle quote sottoscritte dai soci receduti "H.N.H. TRENTO S.R.L.", "SPAZIO S.R.L.", "COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI", "SPORT NICOLUSSI DI AGOSTINI ADA" e "TRENTO FIERE S.P.A.";

4) di ridurre il capitale sociale dall'importo di Euro 695.000,00 (seicentonovantacinquemila virgola zero zero) ad Euro 535.000,00 (cinquecentotrentacinquemila virgola zero zero) e, pertanto, in misura corrispondente al valore nominale delle quote di capitale per le quali è stato esercitato il recesso;

5) di dare atto che la presente deliberazione potrà essere eseguita solo decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese, purchè entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2473 e 2482 del Codice Civile;

6) di aumentare il capitale sociale fino ad Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero), riservandone la sottoscrizione ai soci con l'osservanza del diritto di sottoscrizione di cui all'art. 2481-bis del Codice Civile ed, in caso di mancata integrale sottoscrizione, a terzi eventualmente interessati;

7) di stabilire il termine del 31 (trentuno) gennaio 2019 (duemiladiciannove) per l'esercizio da parte dei soci del diritto di sottoscrizione;

8) di fissare il giorno 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) quale termine ultimo per la chiusura definitiva dell'operazione di aumento ai sensi dell'art. 2481-bis C.C., stabilendo che a quella data l'aumento verrà considerato valido per la cifra sottoscritta anche se non integralmente e che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà immediata efficacia, con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;

9) di modificare l'art. 12 (dodici) dello statuto sociale vigente come segue:

"Art. 12) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 535.000,00 (cinquecentotrentacinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

* * * * *

Con delibera dell'Assemblea dei soci di data 21 dicembre 2018, a rogito Notaio Luigi Riviaccio di Pergine Valsugana, rep.

il capitale è stato elevato ad Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero), da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle loro partecipazioni sociali e, in caso di mancata sottoscrizione, a terzi estranei, con termine fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) per la chiusura definitiva dell'operazione di aumento ai sensi dell'art. 2481-bis C.C., stabilendo che a quella data l'aumento verrà considerato valido per la cifra sottoscritta anche se non integralmente e che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà immediata efficacia, con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali."

Invariato nel resto.

Il testo dello Statuto, modificato a seguito di quanto deliberato, sottoscritto dal parente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

L'assemblea delibera, inoltre, di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà:

- di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto, tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità;
- di provvedere, nei termini previsti per la sottoscrizione dell'aumento di capitale oggi deliberato, alla variazione dell'art. 12) dello Statuto Sociale, in relazione all'ammontare delle sottoscrizioni effettivamente raccolte e conseguentemente provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese competente del nuovo testo dello Statuto Sociale.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,05 procedendosi in separata sede per la parte ordinaria.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa cinque facciate di due fogli è stato da me redatto e letto al comparsante che lo approva ed insieme a me Notaio lo sottoscrive alle ore 16,20.

F.to Franco Aldo Bertagnolli

F.to Luigi Riviaccio Notaio (L.S.)

Atto d'acquisto ramo d'azienda Trento Fiere

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 24545/86 del 26 luglio 1986 dell'Intendenza di Finanza di Trento.

Repertorio n. 72.143
Atto n. 20.716

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Tra le parti sottoscritte

- **ALI' CLAUDIO** nato a Milano (MI) il giorno 31 luglio 1967 con domicilio in per la carica in Trento, via Briamasco n. 2, presso la sede della Società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società

SOCIETA' CEDENTE:

"TRENTO FIERE S.P.A."

con sede in Trento (TN), via Briamasco n. 2, capitale sociale Euro 11.655.139 (undicimilioniseicentocinquantacinquemilacentotrentanove), interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00244880225, Numero REA TN - 43662, costituita in Italia; a ciò autorizzato giusta i poteri conferiti dallo statuto sociale;

- **BERTAGNOLLI FRANCO ALDO** nato a Isola della Scala (VR) il giorno 10 aprile 1981 con domicilio in per la carica in Trento, via Torre Verde n. 7, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società

SOCIETA' ACQUIRENTE:

"AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "APT TRENTO, M.BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A R.L."

con sede in Trento (TN), via Torre Verde n. 7, capitale sociale Euro 750.000 (settecentocinquantamila) di cui versato Euro 695.000 (seicentonovantacinquemila), Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01850080225, Numero REA TN-182232, costituita in Italia; a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 24 ottobre 2017; si conviene quanto segue:

p r e m e s s o

- che oggetto del presente atto è la cessione del ramo d'azienda (d'ora innanzi più brevemente "azienda") riguardante l'organizzazione e la promozione di manifestazioni, eventi, fiere ed esposizioni volte alla presentazione, diffusione e vendita di prodotti e servizi dell'economia, con particolare riferimento a quelli locali, nonché alla diffusione di stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali, innovativi, corrente in Trento, via Briamasco 2;

- che il suo valore è di Euro 48.000 (quarantottomila), di cui Euro 25.000 (venticinquemila) per l'avviamento commerciale ed Euro 23.000 (ventitremila) per cespiti;



Dott.
Marco Dolzani
Notaio in Trento
via Grazioli n.79
tel. 0461/236499
fax 0461/232282
e mail:
mdolzani@
notariato.it

*Reg.to a TRENTO
il 08 gennaio 2018
al n° 93*

S. IT

*Reg. 1.440,00
Imp.Bollo 45,00*

Totale € 1.485,00

- che la valutazione è stata concordemente effettuata tenuto conto sia dei valori storici che di quelli correnti di mercato;
- che fanno parte dell'azienda i beni mobili, i macchinari, le attrezzature, le merci ed il materiale risultanti dall'inventario formato di comune accordo fra le parti, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, ed i beni mobili registrati individuati in calce al presente atto;
- che l'azienda comprende altresì tutte le eventuali autorizzazioni e licenze concesse dalle competenti autorità ed inerenti l'attività medesima.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

La Società "TRENTO FIERE S.P.A.", come sopra rappresentata, dichiara di cedere alla Società "APT TRENTO, M.BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A R.L.", che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, l'azienda come meglio individuata in premessa, comprensiva dei cespiti, dei beni mobili e del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività fieristica fra cui anche tutta l'attrezzatura ed i pannelli necessari per l'allestimento delle casette riguardanti i "mercatini natalizi", nonché di tutto il ramo espositivo collegato. Il dettaglio dei beni facenti parte del ramo di azienda è riportato nell'allegato sub "A" di cui sopra.

ART. 2

CORRISPETTIVO

La vendita è stata convenuta ed accettata per il complessivo prezzo di Euro 48.000 (quarantottomila).

Detto importo viene corrisposto dalla Società acquirente, come sopra rappresentata, alla Società cedente mediante assegno circolare "non trasferibile", di data 18 dicembre 2017, emesso dalla "Cassa Rurale di Trento", di Euro 48.000 (quarantottomila), all'ordine della Società venditrice TRENTO FIERE S.P.A., serie n. NT 6000381545-02, della "Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est", con sede in Trento. Per l'importo corrisposto la Società cedente, come sopra rappresentata, rilascia quietanza.

ART. 3

PATTI ED EFFICACIA

La cessione viene fatta ed accettata ai seguenti patti:

- l'azienda viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni e ragioni inerenti;
- la Società cedente, come sopra rappresentata, garantisce la piena proprietà, libertà degli enti dedotti in contratto e l'immunità degli stessi da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti;
- la Società acquirente, come sopra rappresentata, dichiara di avere ricevuto tutta la documentazione inerente l'azienda

ceduta;

- gli effetti economici della cessione, per quanto riguarda il godimento dell'azienda ceduta, hanno inizio dal giorno 1° gennaio 2018 e da detta data in avanti saranno a favore della Società acquirente i redditi e le utilità ritraibili ed a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti all'esercizio dell'azienda, i premi di assicurazione, i canoni di locazione e quant'altro.

ART. 4

CREDITI E DEBITI

Sono esclusi dalla presente cessione i crediti ed i debiti aziendali non risultanti dai libri contabili obbligatori, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della Società cedente.

ART. 5

DEBITI FISCALI

La Società acquirente, come sopra rappresentata, si dichiara edotta di quanto stabilito dagli artt. 66 e 80 D.P.R. 602/73, relativamente alla espropriabilità di beni mobili e immobili di aziende cedute per il recupero di imposte dovute per l'esercizio in corso e quello anteriore.

La Società acquirente, come sopra rappresentata, è a conoscenza della propria solidarietà passiva, ai sensi e nei limiti dell'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche, con Società cedente nel pagamento di imposte e sanzioni per violazioni commesse nel corrente anno nei due precedenti, nonché per quelle già erogate e contestate nel medesimo periodo ancorché riferite a violazioni anteriori.

La Società cedente, come sopra rappresentata, dà atto che non è stato rilasciato dagli uffici fiscali competenti alcun certificato sull'esistenza di contestazioni in corso, né di quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti ed attesta altresì che non sono state notificate constatazioni di violazioni tributarie.

La Società cedente, come sopra rappresentata, si obbliga comunque a rifondere a quella acquirente quanto la stessa fosse tenuta a sborsare in relazione a quanto sopra.

ART. 6

SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI

La Società acquirente, come sopra rappresentata, è autorizzata a richiedere ai competenti Uffici Pubblici, Privati, Enti anche territoriali (Regione, Province e Comuni) e Società Pubbliche o Private, la voltura a proprio nome di tutte le posizioni, licenze, contratti, autorizzazioni e concessioni già intestati alla Società cedente, la quale si impegna ad effettuare quanto necessario per tali volture, prestando fin d'ora ogni e più ampio assenso in merito.

Eventuali contratti anche di locazione in essere con terzi ed aventi ad oggetto il godimento della struttura in cui si svolge l'attività aziendale anche ai sensi dell'art. 36 L.n. 392/78,

si intendono automaticamente trasferiti in capo alla Società acquirente in dipendenza del presente negozio, ai sensi dell'art. 2558 C.C..

ART. 7

OBBLIGO DI NON CONCORRENZA

La Società cedente, come sopra rappresentata, si obbliga per la durata di anni 5 (cinque) a non effettuare un'attività concorrente a quella dell'azienda ceduta, neppure a mezzo di interposta persona.

ART. 8

ARBITRATO

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti circa l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Prima di procedere mediante arbitrato è possibile attivare la mediazione civile.

ART. 9

MENZIONI FISCALI

Ai fini fiscali si dà atto che il presente atto consta di cessione di ramo di azienda ed è quindi soggetto alla tassazione del 3% (tre per cento) sul corrispettivo pattuito.

ART. 10

SPESE

Le spese dell'atto e dipendenti sono a carico della Società acquirente.

* * * * *

Si dà atto che nel ramo di azienda trasferito di proprietà di TRENTO FIERE S.P.A. sono compresi

i seguenti beni mobili registrati:

MARCA : NISSAN M20N B B01;

TELAIO : VSKYBAM20U0005934;

POT.MAX KW: 63 (sessantatre);

TARGA : EC685AA;

MARCA : IVECO FIAT 35 12 3 6

TELAIO : ZCFC3580002108467

TARGA : BG008LC

Il Pubblico Registro Automobilistico è autorizzato ad

apportare la variazione di ragione sociale, dietro presentazione di copia del presente atto.

* * * * *

Trento, via Grazioli n. 79, il giorno 18 dicembre 2017 diciotto dicembre duemiladiciassette.

F.to: Claudio Ali

F.to: Franco Aldo Bertagnolli

A U T E N T I C A D E L L E F I R M E

Repertorio n. 72.143

Atto n. 20.716

Certifico io dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto che i signori:

- ALI' CLAUDIO nato a Milano (MI) il giorno 31 luglio 1967 con domicilio in per la carica in Trento, via Briamasco n. 2, presso la sede della Società,

quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società "TRENTO FIERE S.P.A.", con sede in Trento (TN), via Briamasco n. 2, capitale sociale Euro 11.655.139 (undicimilioneisecentocinquantacinquemilacentotrentanove), interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00244880225, Numero REA TN - 43662, costituita in Italia;

a ciò autorizzato giusta i poteri conferiti dallo statuto sociale;

- BERTAGNOLLI FRANCO ALDO nato a Isola della Scala (VR) il giorno 10 aprile 1981 con domicilio in per la carica in Trento, via Torre Verde n. 7,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "APT TRENTO, M.BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A R.L.", con sede in Trento (TN), via Torre Verde n. 7, capitale sociale Euro 750.000 (settecentocinquantamila) di cui versato Euro 695.000 (seicentonovantacinquemila), Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01850080225, Numero REA TN-182232, costituita in Italia;

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 24 ottobre 2017;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, ai sensi di legge hanno sottoscritto in mia presenza l'atto da me letto, con dispensa dalla lettura di ogni allegato, essendo le ore diciassette.

Trento, via Grazioli n. 79, il giorno diciotto dicembre duemiladiciassette.

F.to: Marco Dolzani (L.S.)



Ministero dello Sviluppo Economico

Ricevuta di presentazione

per

Trascrizione



Domanda numero: 602019000058038

Data di presentazione: 29/05/2019

DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO

Ruolo	Richiedente
Depositante	CCIAA [B & M] di TRENTO
Data di compilazione	29/05/2019
Riferimento depositante	
Carattere domanda	Ordinaria
Tipologia	Cessione

PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei dati personali, inseriti all'interno del deposito, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

RICHIEDENTE/I

Natura giuridica	Persona giuridica
Denominazione	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A R.L.
Partita IVA	01850080225
Tipo Società	societa' consortile a responsabilita' limitata
Nazione sede legale	nessuna nazione
Comune sede legale	Trento (TN)
Indirizzo	VIA TORRE VERDE
Civico	7
CAP	38122
Telefono	0461216028
Fax	
Email	OFFICE@DISCOVERTRENTO.IT
Pec	OFFICE@PEC.DISCOVERTRENTO.IT

DOMICILIO ELETTIVO

Cognome/R.sociale	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI
Indirizzo	VIA TORRE VERDE 7
Cap	38122
Nazione	Italia
Comune	Trento (TN)
Telefono	0461216028
Fax	
Email\PEC	OFFICE@DISCOVERTRENTO.IT OFFICE@PEC.DISCOVERTRENTO.IT

CEDENTE/I

Natura giuridica	Persona Giuridica
Denominazione	TRENTO FIERE SPA
Partita IVA	00244880225
Quota percentuale	100.0%

CESSIONARIO/I

Natura giuridica	Persona Giuridica
Denominazione	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A R.L.
Partita IVA	01850080225
Quota percentuale	100.0%

NUMERO DOMANDE COLLEGATE

302017000073862

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipo documento	Riserva	Documento
Istanza di Trascrizione	NO	istanza 602019000058038.pdf.p7m hash: 17e0de4ede8a232c60ca27a9dd1959c4
Scrittura privata autenticata	NO	scrittura privata 602019000058038.pdf.p7m hash: e90f9e766e1627a98234b953053561f3
Modulo di deposito cartaceo	NO	modulo 602019000058038.pdf.p7m hash: 99f7b93cb7120399e5a11c9536adf76a

DOVUTO

Gli importi indicati non tengono conto delle eventuali esenzioni applicabili

Importo Tasse:	€ 81,00
----------------	---------

NOTE

6/9/2019

visura domanda n: 302017000073862

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

Informazioni identificative della domanda di marchio d'impresa numero 302017000073862 presentata il 03/07/2017

Data deposito	Tipo domanda	Stato finale	Data registrazione	Numero registrazione	Tipo deposito
03/07/2017	ordinaria	titolata	26/03/2018	302017000073862	deposito presso la camera di commercio



Natura marchio	Tipo marchio	Tipo registrazione
figurativo (jpeg)	individuale	primo deposito

Titolo/Descrizione

Mercatino di Natale Trento

Il marchio consiste nella scritta Mercatino di Natale Trento. L'immagine del marchio con bordi arrotondati, è così composta: - sfondo del marchio verde: in cima più scuro ed a scalare sempre più chiaro con scritte in bianco in cima ed in fondo; -stella cometa colore oro con coda rivolta verso sinistra sporgente dallo sfondo verde; -albero di natale bianco a triangolo con inserite n. 5 bocce di natale di colore oro/fucsia/verde/rosso/blu sporgenti per metà sui lati dell'albero, collegate da una striscia verde in diagonale che tocca i lati dell'albero con partenza un po' sotto la cima ed arrivo quasi alla fine, fungente da addobbo; -in alto - scritta di colore bianco in corsivo: Mercatino di Natale; -al centro - albero di Natale con in cima la stella cometa la cui coda è rivolta verso sinistra; -in basso - scritta di colore bianco in stampatello spaziato: Trento.

Colori rivendicati

verde, bianco, oro, fucsia, rosso, blu

Bollettini 2

Numero bollettino	Data pubblicazione	Sezione
74	12/10/2017	Domande registrabili
80	04/05/2018	Registrazioni

Classi 2

Numero classe: 35 **Declaratoria classe:** Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Servizi oggetto di protezione non inclusi nella classificazione Nizza-MGS

gestione di affari commerciali;

Numero classe: 41 **Declaratoria classe:** Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Servizi oggetto di protezione non inclusi nella classificazione Nizza-MGS

attività culturali, divertimento;

Titolare 1

Denominazione/Cognome	Nome	Tipo società	Diritti %	CAP	Città	Provincia	Nazione
TRENTO FIERE SPA		società' per azioni	100	38122	Trento	Trento	Italia

Domicilio Elettivo 1

6/9/2019

visura domanda n: 302017000073862

Denominazione/Cognome e nome	Via	Numero civico	CAP	Città	Provincia	Nazione	E-Mail	PEC
TRENTO FIERE SPA	via Briamasco	2	38122	Trento	Trento	non presente	amministrazione@trentofiere.com	trentofierespa@pec.it

Trascrizione 1

Numero	Data	Descrizione	Stato
602019000058038	29/05/2019	Cessione	Esame

A carico

TRENTO FIERE SPA

A favore

AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A R.L.

Domande oggetto della trascrizione 602019000058038 1

N. domanda	Data deposito	Tipologia domanda
302017000073862	03/07/2017	Marchio d'impresa

Pagamenti diritti/tasse 1

Data pagamento	Importo	Tipo pagamento	Identificativo pagamento	Causale pagamento
03/07/2017	€ 135	Modello F24	Pagamento su Marchi	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (<http://www.mise.gov.it>)
 Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM (<http://www.uibm.gov.it>)
 Via Molise 19
 00187 Roma

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Si rimanda agli atti in materia di sicurezza archiviati in Azienda

